




LA PAZIENZA

Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino

dicembre 2013 ■ 119



TRENT'ANNI di PAZIENZA





LA PAZIENZA

RASSEGNA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

DIRETTORE RESPONSABILE

Mario NAPOLI

COMITATO DI REDAZIONE

Luca BATTISTELLA

Anna Maria BELLINI

Daniele BENEVENTI

Federica BONANNI

Simona CALÒ

Maurizio CARDONA

Matilde CHIADÒ

Anna CHIUSANO

Stefania CHIVINO

Sonia Maria COCCA

Giuseppe CORBO

Luca DAVINI

Silvana FANTINI

Laura GAETINI

Ferdinando LAJOLO

Sergio MONTICONE

Camilla MORRA MAGDA

Davide MOSSO

Erika PAPURELLO

Nicoletta PASSARO

Paolo PAVARINI

Fabio Alberto REGOLI

Patrizia ROMAGNOLO

Riccardo ROSSI

Alessio Michele SOLDANO

Daniela Maria STALLA

Manuela STINCHI

Filippo VALLOSIO

Alberto VERCELLI

Sarah VERCELLONE

Romana VIGLIANI

Editoriale

4. Trent'anni di Paziienza *la Redazione*

6. Come eravamo, come speravamo di diventare, come siamo diventati *a cura di Daniela Stalla e Stefania Chivino*

8. **La Magistratura**
(n. 11 - gennaio 1986)

10. **Palagiustizia**
(n. 8 - aprile 1985)

12. **Innovazione informatica**
(n. 8 - aprile 1985 | n.91 giugno 2006 | n. 101 dicembre 2008)

17. **I giovani e la professione**
(n. 19 - giugno 1988 | n.54 aprile 1997 | n. 60 ottobre 1998)

34. **Aggiornamento professionale**
(n. 84 - settembre 2004 | n.95 giugno 2007)

41. **L'Avvocato domani**
(n. 50 - aprile 1996 | n.20 settembre 1988 | n. 47 giugno 1995
n. 56-57 - novembre 1997 | n.74 - marzo 2002 | n. 83 - giugno 2004
n. 93 - dicembre 2006 | n. 96 - settembre 2007)

68. **L'Avvocato dei poveri**
(n. 9 - luglio 1985)

71. **Anche la pubblicità apparsa sulla Paziienza ha fatto 30.
...E, come la nostra Paziienza farà 31,32,33,34**
a cura di Anna Maria Bellini

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

IMPAGINAZIONE



www.sgi.to.it

STAMPA
LA TERRA PROMESSA ONLUS
Novara



Pubblicità
Studio Beta

Via Vittorio Emanuele II, 8 - 10023 Chieri (To)
Cell. 338 6088574 - gay.roberto@libero.it




TRENT'ANNI DI PAZIENZA


La nostra Rivista quest'anno compie trent'anni: una longevità che testimonia il perdurante interesse dei lettori e la dedizione di tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento del ragguardevole traguardo.

Ecco allora, per festeggiare questo traguardo, un numero che ripercorre i trent'anni di storia della Rivista e, insieme, di vita dell'Avvocatura torinese, che non vuole essere un amarcord autocelebrativo, ma un viaggio tra alcune delle vicende che hanno coinvolto, ora come protagonista, ora (suo malgrado) come mera spettatrice, la nostra categoria professionale.

Il trentennio 1983 - 2013 ha visto l'Avvocatura coinvolta in pesanti e stimolanti sfide: tra tutte, l'esigenza di stare al passo con uno scenario sociale ed economico mutevole, che, seppur - dobbiamo ammetterlo - non sempre ci abbia colto preparati, è stato di stimolo per l'avvio di un percorso di modernizzazione da cui non avemmo potuto esimerci. Quel percorso non è senz'altro terminato e tanti ostacoli restano ancora da superare, ma le copiose testimonianze, che riaffiorano dalle pagine dei passati numeri de La Paziienza, della nostra capacità di adattamento al nuovo senza tradire i valori che da sempre distinguono la figura dell'Avvocato, dovrebbero servirci da spunto e da incentivo: facciamone tesoro. ■

Buona lettura,
la Redazione







COME ERAVAMO, COME PENSAVAMO DI DIVENTARE, COME SIAMO DIVENTATI

a cura di Daniela Stalla e Stefania Chivino

Non è facile analizzare trent'anni della nostra vita professionale attraverso le pagine de La Paziienza. Tanti e svariati sono i temi, tanti i filoni che si sono aperti davanti agli occhi ed alla memoria nel ripercorrere gli articoli apparsi sulla nostra bella rivista nel corso degli anni.

Nei pomeriggi trascorsi attorno al tavolo, sfogliando con le colleghe Anna Maria Bellini e Manuela Stinchi numero dopo numero le vecchie edizioni, le più "anziane" di noi hanno ritrovato argomenti noti e a volte dimenticati, le più giovani si sono talora stupite di scoprire come temi ancora oggi estremamente attuali fossero già oggetto di dibattito parecchi anni or sono. Abbiamo così cercato di estrapolare sul filo del ricordo, senza pretesa di completezza, alcuni degli argomenti che ci sono parsi di interesse e li proponiamo alla rilettura con l'intento di offrire una riflessione su come la nostra professione è evoluta, talvolta col nostro impegno, talvolta nostro malgrado, su come negli anni abbiamo immaginato e discusso il futuro della nostra professione, su quanto è cambiato o non è cambiato nel nostro modo di lavorare.

La nostra bella rivista, la nostra Paziienza, ci ha accompagnati e ci accompagna, testimoniando come ci stiamo muovendo ed invitandoci a riflettere verso che direzione muoverci. È un riferimento utile e discreto, che parla di noi e dei tanti modi nei quali si declina il nostro esserci. Rileggere i vecchi numeri è stato interessante e costruttivo, e gradevole. Speriamo che quanto raccolto sia gradito anche ai lettori. ■



*Come eravamo, come pensavamo di diventare,
come siamo diventati*





LA MAGISTRATURA

Il tema, da solo, meriterebbe una monografia, per cui non ci si può che limitare ad un piccolo appunto. Nel rileggere un articolo del giugno 1986 a firma del collega Mario Dolando sui rapporti fra avvocati e magistrati salta agli occhi questa lucidissima analisi: "Sotto un profilo storico-politico si osserva che la Magistratura, nel nostro paese, si è consolidata nel ruolo di forza istituzionale spesso contrapposta agli altri due poteri; in questo processo non vi è nulla di irreparabile, anche se da ciò è insorta una sofferenza nei rapporti fra le componenti della società, con evidente alterazione del primigenio equilibrio. Del resto il Terzo Potere non ha cercato questo ruolo, ma ha semplicemente dovuto adattarsi alle circostanze che si sono venute a creare a causa della perdita di credibilità sofferta dal potere legislativo e dal potere esecutivo".

Non sfuggirà al lettore che questa analisi, che potremmo tranquillamente sottoscrivere anche oggi, è stata scritta 27 anni fa, ben prima dell'esplosione delle vicende che, da Tangentopoli in poi, hanno contraddistinto la storia del nostro Paese. ■

Ancora sul congresso

I critici rapporti tra avvocati e magistrati

Il numero precedente era già chiuso quando ci è pervenuta la comunicazione del collega Mario Dolando al Congresso Nazionale Giuridico Forense. Siamo lieti di pubblicarla, dato il particolare interesse dell'argomento.

I rapporti tra Magistratura ed Avvocatura hanno assunta natura conflittuale (conflitto necessario se inteso come contenuto della dialettica processuale, ma inaccettabile se si trasforma nel tentativo di un soggetto del rapporto processuale di prevaricare gli altri soggetti configurandosi come una delle forme dello storico scontro tra cittadino e Stato, tra libertà e potere.

Allorquando si analizza questo stato conflittuale si tende, nella ricerca delle cause, a privilegiare il dato legislativo ovvero l'elemento interpretativo.

È mia convinzione, invece, che l'eziologia della crisi debba essere estesa alle contingenze storiche ed alle motivazioni psicologiche che sovrintendono al comportamento dei gruppi considerati.

Sotto un profilo storico-politico si osserva che la Magistratura, nel nostro paese, si è consolidata nel ruolo di forza istituzionale spesso contrapposta agli altri due poteri; in questo processo non vi è nulla di irreparabile, anche se da ciò è insorta una sofferenza nei rapporti fra le componenti della società, con evidente alterazione del primigenio equilibrio.

Del resto il Terzo Potere non ha cercato questo ruolo, ma ha semplicemente dovuto adattarsi alle circostanze che si sono venute a creare a causa della perdita di credibilità sofferta dal potere legislativo e dal potere esecutivo.

L'Avvocatura, d'altra parte, figlia prediletta della classe media e dei suoi valori (sottoposti, per vero, a forme quasi patologiche di martellante denigrazione...), ha patito più di ogni altro il processo di trasformazione-deterioramento dell'apparato statale, delle strutture sociali, del codice di comportamento vigente tra i consociati, dei referenti culturali, deontologici e storici che costituivano il fondamento della sua collocazione nel corpo sociale.

Donde perdita di prestigio, diminuzione della capacità di produrre e godere della ricchezza, disorientamento: donde comportamenti non all'altezza della tradizione, solo per indicare i fenomeni principali.

Se tale analisi è esatta, ognuno ne può trarre le conseguenze.

L'indagine psicologica, per l'intrinseca

difficoltà dell'argomento e per l'ignoranza di chi scrive, è necessariamente superficiale ed affrettata; altri sapranno meglio approfondire l'argomento.

È mia convinzione che sia la Magistratura, sia l'Avvocatura (ma prevalentemente la prima) soffrano del complesso della «fortezza assediata».

I magistrati, molto spesso, si sentono abbandonati a loro stessi, chiamati a compiti forse superiori alle umane possibilità (debellare la delinquenza organizzata; supplire alle manchevolezze dello Stato ecc.), esposti a pericoli e tensioni ai quali certo non si pensava potesse essere assoggettato un giudice; da qui nasce l'idea del magistrato solo contro tutti e quindi diffidente e sospettoso anche nei confronti dell'avvocato.

L'Avvocatura, dal canto suo, avverte la sensazione che sia in atto un processo di emarginazione della categoria e di drastico ridimensionamento dei suoi diritti.

Non è il caso di analizzare se i fatti confermino questi sospetti; ora invece è necessario chiedersi cosa fare per rompere l'assedio, per recuperare serenità e prestigio, per consolidare i diritti acquisiti e migliorare il funzionamento generale del sistema.

La prima istanza occorre chiedersi cosa dobbiamo fare noi - come dobbiamo noi comportarci - prima ancora degli altri - prima ancora dei magistrati - per migliorare la nostra immagine nei confronti delle controparti.

Occorre più severità da parte dei Consigli dell'Ordine di ogni Distretto; la spietata e rapida repressione di ogni violazione del codice deontologico; forse anche l'inasprimento delle sanzioni oggi irrogate. Eliminando la mala pianta e poi potremo, con maggiore energia, criticare i deplorabili comportamenti altrui.

In questa prospettiva sembra auspicabile la restaurazione di alcuni atteggiamenti formali che sono caduti inopinatamente in disuso. Mi riferisco, per esempio, ad un certo decoro nel modo di vestire - specie in occasione delle udienze - decoro al quale devono essere richiamati gli Avvocati ed i Magistrati.

Altre questioni più sostanziali richiamano la nostra attenzione. Uno dei punti nodali è

l'assoluta incomunicabilità che in certi momenti caratterizza i rapporti fra le parti.

Per superare queste barriere dobbiamo sforzarci di identificare nuovi momenti d'incontro fra avvocati e magistrati, al di là dei soliti convegni che servono più per speculare sui fenomeni che per comprenderli. A tal scopo potremmo suggerire alla Magistratura la formazione di un organismo misto, preposto all'organizzazione e preparazione di tali incontri.

Comunicando più e meglio forse si può superare il clima di incomprensione oggi immanente. In ultimo sembra auspicabile la creazione di un organismo - che qui chiameremo «il defensor»... - istituzionalmente preposto alla tutela dei diritti degli Avvocati.

Il responsabile di questo organismo potrebbe essere un avvocato in pensione, noto per la sua fama e probità - e molte ve ne sono nelle nostre Curie di tali degnissime figure - un soggetto quindi che ben conosce, per aver praticato tutta la vita i corridoi dei palazzi di Giustizia, gli uomini e l'ambiente e che da tutti è conosciuto e rispettato per ciò che è e per ciò che rappresenterebbe.

Sotto il profilo oggettivo questo «defensor» dovrebbe farsi portavoce, - ad ogni livello - presso i magistrati, delle istanze e

delle lagnanze di tutti quei colleghi che ritengono di aver patito un abuso.

Il compito ora spetta ai vari Presidenti dei Consigli, già oberati da una mole di lavoro impressionante e chiamati a supplire ed a provvedere alle più svariate esigenze.

Il defensor avrebbe svariate e delicate funzioni. In primo luogo ad esso spetterebbe prospettare alla Magistratura la soluzione amichevole di quelle questioni che potrebbero diventare divaricanti o laceranti.

Sempre al defensor comporterebbe l'intervento, diretto e pressante, nei casi nei quali vengano perpetrati abusi ovvero vengano commesse violazioni dei diritti del difensore.

In ultimo, il defensor, unitamente al Consiglio, dovrebbe farsi promotore, nei casi estremi, delle denunce al Consiglio Superiore della Magistratura.

Un'ultima osservazione. L'Avvocatura sembra aver ritrovato l'unità d'intenti, insieme ad una nuova attenzione da parte della stampa e delle forze politiche.

Dobbiamo approfittare di queste circostanze favorevoli: solo se saremo uniti, infatti, potremo vincere la battaglia per una democrazia più avanzata.

Mario Dolando

11
gennaio 1986

la pazienza

Rassegna dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Torino

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE - ANNO III - SPED. IN ABB. POSTALE GR. 14/75 N. 4 - 2° SEMESTRE - 10122 TORINO, VIA CORTE D'APPELLO 16



PALAGIUSTIZIA



Nel lontano aprile 1985, la nostra rivista celebrava l'avvenuta stipulazione del protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia ed il Comune di Torino per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia.

Sembrava cosa fatta, ma sappiamo che ci sono voluti sedici anni per giungere all'inaugurazione del nostro attuale Palagiustizia, avvenuta nel 2001.

Ad un certo punto sembrava che non ci si sarebbe arrivati mai ed invece ora è in funzione da anni con buona soddisfazione di tutti gli operatori. ■



Protocollo di intesa per nuovo Palazzo di Giustizia

Pubbllichiamo nel suo testo integrale il protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia ed il Comune di Torino per la costruzione del nuovo complesso degli uffici giudiziari.

Tra il Comune di Torino in persona del Sindaco Giorgio Cardetti e il Ministero di Grazia e Giustizia in persona dell'on. Fermo Mino Martinazzoli,

premessò

- che il problema degli Uffici Giudiziari a Torino risale addirittura al secolo scorso, allorché nel 1891 il Presidente dell'Ordine degli Avvocati chiese al Sindaco di studiare soluzioni per la rilocalizzazione e ristrutturazione degli uffici;

- che nel 1913, come risulta da un atto deliberativo, il problema si è riproposto al Consiglio Comunale e che dal secondo dopoguerra esso continua ad essere dibattuto, senza per altro concretarsi in proposte operative;

- che dal secondo dopoguerra, facendosi sempre più pressanti le motivazioni della ricomposizione funzionale degli Uffici Giudiziari, l'Amministrazione assumeva la soluzione del problema tra le sue finalità prioritarie e instaurava un costante rapporto con i Ministri di Grazia e Giustizia via via succedutisi;

- che le esigenze di sedi processuali determinate dall'emergenza terroristica imponevano nel frattempo, al fine di evitare la paralisi della giustizia, soluzione di ulteriore frammentazione, tali da rendere oggi assolutamente improrogabile il riordino in un unico complesso funzionale;

- che il rifinanziamento dei progetti per Uffici Giudiziari previsto dalla legge finanziaria '85 ha determinato la positiva conclusione dei contatti e degli incontri con la Magistratura, l'Associazione dei Magistrati, l'Ordine degli Avvocati e le forze politiche per la localizzazione del nuovo complesso;

- che per l'area delle Caserme Pugnani e Sani, seconda nelle preferenze dell'Ordine degli Avvocati, sulla quale si è poi verificata la pressoché totale convergenza delle istanze interessate, esistevano inizialmente difficoltà di disponibilità in tempi accettabili in relazione all'urgenza del problema e ai termini del finanziamento;

- che la localizzazione individuata presuppone per esigenze urbanistiche lo smantellamento delle Nuove e per quelle della Circoscrizione Cenisia-Cit Turin, la disponibilità di parte dell'ex Caserma Lamarmora a loro volta dipendenti da altri processi di rilocalizzazione già previsti ed avviati (v. operazioni permutate) ma ancora in fase non sufficientemente conclusiva;

- che con opportuni contatti tali processi sono stati accelerati e in qualche caso parzialmente modificati ottenendo sufficienti garanzie da tutte le Autorità Centrali e locali interessate;

- che entro il mese di ottobre 1985, secondo le assicurazioni del Ministero dei Lavori Pubblici, sarà completato a cura dello Stato il nuovo Carcere delle Vallette e che, al fine di agevolare i lavori in corso, non verrà usata nei prossimi mesi la parte del nuovo Carcere già completata;

- che entro l'estate 1985, secondo le assicurazioni del Provveditorato alle Opere Pubbliche, sarà completato a cura dello Stato il nuovo Carcere delle Vallette e che, al fine di agevolare i lavori in corso, non verrà usata nei prossimi mesi la parte del nuovo Carcere già completata;

- che la Circoscrizione competente per territorio potrà disporre di locali nell'ex Caserma Lamarmora anziché quelli previsti alla Pugnani e Sani;

- che la Provincia di Torino trasferirà il progetto per una scuola media superiore dalla Caserma Pugnani ad altra struttura di Borgo San Paolo messa a disposizione dal Comune;

- che con nota del 18 dicembre 1984 il Ministro di Grazia e Giustizia in risposta a nota del Comune del 23 novembre 1984 ha comunicato la disponibilità dell'Amministrazione a finanziare la realizzazione di un nuovo edificio per gli Uffici Giudiziari a Torino con ricorso alla norma vigente in materia,

si conviene quanto segue:
il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna:

1) a trasferire l'attuale popolazione carceraria delle Nuove nel nuovo istituto delle Vallette e nelle strutture penitenziarie per complessivi 120 posti che il Comune di Torino metterà a disposizione restituendo alla Città l'immobile di corso Vittorio Emanuele;

2) a realizzare tempestivamente una nuova struttura all'interno dell'area delle Vallette da destinare ai «semiliberi»;

3) a trasferire entro il 1985 gli agenti di custodia dall'attuale sede dell'ex Caserma Lamarmora;

4) a finanziare la costruzione del nuovo edificio sull'area delle ex Caserme Pugnani e Sani utilizzando lo stanziamento previsto dalla legge finanziaria 1985.

Il Comune di Torino si impegna a predisporre tutti gli atti di natura amministrativa e tecnica necessari alla realizzazione dell'opera onde conseguire l'approvazione del relativo progetto entro il 31 dicembre 1985.

Le parti si impegnano infine ad operare in costante rapporto di collaborazione nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
Fermo Mino Martinazzoli

Il Sindaco di Torino
Giorgio Cardetti

INCONTRO CON I COLLEGHI DELLA SAVOIA

L'Associazione Avvocati Piemonte - Savoia nell'intento di favorire e promuovere anche i rapporti fra i magistrati piemontesi e savoiardi ha promosso un incontro tra avvocati e magistrati torinesi e avvocati e magistrati della Savoia, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte di Appello di Chambéry.

Su invito di Madame Aldebert, Presidente della Corte di Appello di Chambéry e di Monsieur Flise, Procuratore Generale della stessa Corte, una delegazione, composta dal Sostituto Procuratore Generale dott. Luise e dal Consigliere dott. Vitro e dagli avvocati Koelliker, presidente dell'Associazione e Sorrentino, tesoriere del Consiglio dell'Ordine, ha partecipato a Chambéry il 3 gennaio 1985 alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte di Appello.

L'accoglienza dei colleghi e dei magistrati della Savoia è stata calda e cordiale ed ha dimostrato ancora una volta l'utilità di promuovere e coltivare questi incontri non solo tra avvocati, ma anche tra magistrati ai fini di una sempre maggiore collaborazione tra due regioni, il Piemonte e la Savoia, che se pur appartenenti a due diversi stati, sono tra loro unite da secolari legami storici e di costume. La cerimonia è stata solenne ed il Procuratore Generale, oltre alla relazione sugli affari trattati dalla Corte, ha preannunciato l'avvenuta introduzione nell'amministrazione della giustizia del linguaggio degli elaboratori elettronici.

Ha stupito la ns. delegazione l'affermazione che le sentenze, tramite gli elaboratori elettronici, vengono stampate entro 48 ore dalla loro consegna da parte del magistrato relatore.

La delegazione italiana è stata poi ricevuta per un aperitivo nel bellissimo appartamento del Procuratore Generale, situato nei locali della Corte di Appello, ed invitata ad una cena di onore in uno splendido ristorante di Aix Les Bains, offerta dall'avvocato Max Joly, presidente del Consiglio dell'Ordine di Chambéry, già simpaticamente noto agli amici di Piemonte-Savoia, per essere stato relatore al Convegno di Chamonix.

Per il prossimo anno è prevista la partecipazione ufficiale di una delegazione di Magistrati ed avvocati francesi, all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte di Appello di Torino, il che rappresenterà una novità in senso assoluto a conferma della volontà di promuovere sempre più i rapporti Piemonte-Savoia.

F.K.

INNOVAZIONE INFORMATICA



Q

uesto è un punto su cui il passaggio degli anni ha determinato cambiamenti molto rilevanti e che trent'anni fa non avremmo certo potuto immaginare. Basta leggere la relazione della visita di una nostra delegazione ai colleghi della Savoia, risalente all'aprile 1985, dove si legge

"Ha stupito la ns. delegazione l'affermazione che le sentenze, tramite gli elaboratori elettronici, vengono stampate entro 48 ore dalla loro consegna da parte del magistrato relatore".

Gli "elaboratori elettronici" erano evidentemente ancora pressoché sconosciuti nelle nostre aule di giustizia ed anche in molti dei nostri studi. Del resto basta vedere la pubblicità dei più innovativi strumenti di scrittura dell'epoca, riproposta in altra parte di questo numero, per comprendere quanta strada dovesse ancora essere fatta all'epoca per giungere ai sistemi odierni.

Mai avrebbe immaginato il collega Franco Koelliker (che scrisse la relazione della visita in Savoia), né noi con lui, che nell'arco di trent'anni gli stessi elaboratori elettronici sarebbero diventati desueti e che saremmo giunti, per tappe successive, all'avvio del processo telematico, che ci è parso interessante riassumere selezionando due articoli del giugno 2006 e del dicembre 2008. ■



La Pazienza n. 8 - aprile 1985



Dalla Commissione Informatica

POLISWEB E SENTENZE ON LINE

In questi ultimi due anni abbiamo sicuramente avuto una assai significativa accelerazione di tutte le problematiche relative all'informatica e, in particolare, all'informatica quale strumento di lavoro che ha occupato spazi sempre più importanti nella gestione dei nostri studi.

Il dato significativamente nuovo e maggiormente rilevante, però, è offerto dalla tendenziale possibilità, attraverso strumenti informatici, di dialogare in tempo reale con l'esterno e, in prospettiva sempre più prossima (che in talune realtà è divenuta ormai attuale), anche con l'Amministrazione della Giustizia.

A tale proposito un primo significativo servizio è quello offerto dalla piattaforma PolisWeb che è un applicativo software di Proprietà del Ministero della Giustizia che consente la creazione di siti internet attraverso i quali gli avvocati possono interloquire con gli Uffici Giudiziari: si tratta, in qualche modo, di un primo passo verso il "processo telematico" ovvero di un processo che consentirà agli avvocati di dare corso a tutti gli adempimenti di cancelleria da remoto ovvero dal proprio studio professionale.

In particolare è previsto che sul sito vengano caricati i dati riferibili ai fascicoli dei diversi procedimenti civili (al momento il servizio è previsto solo in materia civile, ma ci si sta adoperando fattivamente al fine di consentirne l'attivazione anche in sede penale) così come sono desumibili dai registri di cancelleria e potrebbero/dovrebbero essere caricati anche i vari provvedimenti adottati dal Giudice in corso di causa ivi comprese le sentenze.

Un flusso telematico quotidiano dei dati dal server che li gestisce dal lato Uffici Giudiziari al server del sito consente, poi, il loro costante aggiornamento.

Il sistema, infine, prevede un rigoroso controllo dell'accesso al sito consentito ai soli soggetti abilitati ovvero agli avvocati patrocinatori di una delle parti in causa.

Al momento, nelle poche realtà ove il sistema è operativo in via sperimentale, tali ultimi provvedimenti (sentenze, ordinanze, decreti, verbali di conciliazione etc.) risultano caricati in misura alquanto modesta (soprattutto per problemi di adattamento degli operatori all'utilizzo degli appositi programmi informatici) tanto che in alcune realtà si è provveduto ad affiancare la piattaforma PolisWeb con altro servizio di distribuzione delle sentenze civili on line.

Il nostro Consiglio, superando, grazie anche al fattivo impegno profuso dalla sua Commissione Informatica negli ultimi due anni, le pastoie burocratiche che troppo frequentemente si frappongono alle esperienze innovative e gli ostacoli di carattere logistico e tecnico, è riuscito a dare avvio a tale ultimo servizio costituendo una banca dati informatica contenente tutti i provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze, decreti e verbali di conciliazione) assunti, in sede civile, da Tribunale e Corte d'Appello di Torino a far data dal 1° gennaio 2006.

Tale banca dati viene aggiornata quotidianamente a nostra cura mediante la scansione di tutti i provvedimenti giudiziari depositati ogni giorno presso le Cancellerie delle diverse sezioni del Tribunale e della Corte d'Appello.

Il servizio, poi, prevede che i colleghi che vi hanno aderito ricevano via email la segnalazione dell'avvenuto deposito delle sentenze (e anche degli altri provvedimenti conclusivi del giudizio quali i decreti, le ordinanze e i verbali di conciliazione) pronunciate nelle cause in cui sono patrocinatori di una delle parti.

Avuta tale notizia ciascun collega potrà decidere se acquisire copia del provvedimento che lo interessa direttamente dal proprio studio scaricando il relativo file mediante accesso al sito web dedicato tramite l'apposito link riservato allocato sul sito web del Consiglio dell'Ordine di Torino.

L'accesso al sito web dedicato sarà consentito, secondo le specifiche di sicurezza ministeriali previste per il processo telematico e per l'accesso a PolisWeb, previa autenticazione del soggetto che accede da effettuarsi mediante smart card.

Si tratta di carta con micro chip integrato in cui vengono registrati i dati del titolare e che, mediante inserimento in apposito lettore, consente l'identificazione certa del soggetto che sta interloquendo con il sistema informatico.

La lettura dei files dei diversi provvedimenti viene autorizzata grazie all'abbinamento a detti files del codice fiscale dei soggetti legittimati che si individuano esclusivamente negli avvocati patrocinatori delle parti per ciascuna causa.

Da qui l'importanza (importanza che sarà sempre più accentuata con il passare del tempo e che diventerà necessità imprescindibile con l'avvio del processo telematico) dell'indicazione del codice fiscale degli avvocati indicati in delega all'atto dell'iscrizione a ruolo delle varie cause. Solo se sarà stato correttamente inserito il codice fiscale sarà possibile, per il sistema, accertare la legittimazione di chi chiede l'accesso e, conseguentemente, assentirlo.

Per fruire del servizio "Sentenze on line" e per legittimare il proprio accesso ai files dei provvedimenti emessi in procedimenti in cui si è patrocinatore di una delle parti sarà, ovviamente, possibile avvalersi di qualsiasi smart card.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, tuttavia, ha stipulato una convenzione con la DCS Software e Servizi s.r.l. (che fornisce la piattaforma per l'autenticazione dell'iscritto nonché l'infrastruttura hardware e software per l'archiviazione e la distribuzione delle sentenze agli aventi diritto) per la fornitura di kit di firma digitale (smart card – con personalizzazione grafica valente anche quale tesserino di riconoscimento – con doppio certificato di firma digitale – certificato CNF e certificato ACTALIS – e un certificato di autenticazione, lettore di smart card, cd autoinstallante con drivers e software applicativo e licenza client per firma, verifica firma e cifratura), servizio di posta elettronica certificata nonché tessera ricaricabile per pagamento dei diritti di copia in relazione al servizio sentenze on line.

Informazioni più dettagliate al riguardo possono rinvenirsi sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Torino ovvero presso la nostra Segreteria.

Il rilascio del file della sentenza verrà effettuato, secondo il protocollo d'intesa concordato con Tribunale e Corte d'Appello, subordinatamente al pagamento dei diritti di cancelleria previsti per le copie non urgenti. Per tale pagamento è previsto l'utilizzo di una tessera a scalare prepagata che potrà essere acquistata presso gli Uffici dell'Ordine.

Oltre a tale servizio che, come si è illustrato, garantisce la possibilità di acquisire, da remoto (dal proprio studio), copia dei provvedimenti giurisdizionali rispetto ai quali si è patrocinatore di una delle parti, sta per essere avviato anche il servizio PolisWeb che, in un primo momento, interesserà solo la Corte d'Appello, ma che, nel brevissimo periodo, dovrebbe estendersi anche ai dati relativi al Tribunale.

Al riguardo, infatti, il Consiglio dell'Ordine di Torino si è impegnato a contribuire fattivamente all'indispensabile opera di bonifica dei dati relativi alle anagrafiche degli avvocati patrocinatori delle diverse parti in causa.


Tale bonifica (omogeneizzazione della registrazione dei dati relativi a ciascun avvocato) si presenta, invero,

particolarmente complessa per il Tribunale che, contrariamente alla Corte d'Appello che ha informatizzato i propri registri solo in epoca più recente, ha visto il succedersi e la stratificazione di banche dati differenti nel corso del tempo con l'indispensabile traslazione dei dati dall'una all'altra e con l'inevitabile conseguente sovrapposizione di dati disomogenei.

L'avvio di questi servizi non è che il primo passo verso un nuovo modo di dialogare con l'Amministrazione e sicuramente un'occasione da non per-

dere, non solo e non tanto per le concrete agevolazioni che i servizi stessi potranno assicurare a ciascun collega nello svolgimento della sua attività quotidiana, ma soprattutto perché rappresenta la concreta possibilità di prendere confidenza in modo certo non traumatico con quelli che saranno gli strumenti indispensabili della nostra professione in un futuro ormai sicuramente prossimo.

Roberto Macchia
*Coordinatore
 della Commissione Informatica*



Arianna Enrichens, 2006



IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO È UNA REALTÀ

Cenni sulla normativa di riferimento

Con il D.P.R. n. 123/2001 venne varato il "Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti", seguito dal recentissimo D.M. 17/7/2008 relativo alle regole tecnico-operative sul P.C.T. (Processo Civile Telematico).

È dunque ormai certo come il Ministero intenda rendere operativa l'informatizzazione della giustizia, ed altrettanto chiara risulta essere la posizione centrale che in tale contesto vengono ad assumere i Consigli

dell'Ordine, ma andiamo per gradi.

Il concetto di processo civile telematico non deve essere interpretato in senso letterale: l'obiettivo del legislatore non risulta essere tanto quello di creare un nuovo strumento processuale, ovvero nuove regole volte a disciplinare quanto oggi previsto dal codice di rito (salvo *revirements* dell'ultima ora), quanto di introdurre la possibilità per tutte le parti del processo (attore, convenuto, giudice e cancellerie) di formare, comunicare e notificare i vari atti processuali per mezzo di documenti informatici (principio espresso anche dalla relazione tecnico-normativa di accompagnamento al regolamento).

I punti nevralgici del menzionato regolamento appaiono essere, in parti-

colare, gli articoli 1, 3 e 12, che disciplinano il concetto della validità degli atti del processo se firmati con firma digitale, della creazione del sistema denominato sistema informatico civile e della formazione del fascicolo informatico. Del pari interessanti si presentano gli articoli 6, 7 e 8, dedicati alle notificazioni e comunicazioni effettuate per via telematica.

Il primo aspetto è legato alla validità degli atti processuali firmati con sottoscrizione digitale. La norma conclude il percorso che ha portato il documento informatico ad essere equiparato al documento cartaceo, ossia l'evoluzione iniziata con la legge n. 59/1997, e proseguita attraverso il D.p.r. n. 513/1997, il D.p.c.m. 8.2.1998 ed il D.p.r. 28.12.2000 n. 445 oggi D.lgs. 82/2005, dando origine all'attuale assetto normativo in forza del quale il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha acquisito efficacia probatoria analoga a quella della scrittura privata ex art. 2702 c.c.

Il sistema informatico civile viene definito come "il *sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile*".

In sintesi, l'amministrazione tratterà (in via telematica ed informatica) tutti i dati relativi al processo attraverso sistemi idonei ad assicurare l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento a cui il documento si riferisce, l'individuazione del soggetto che inserisce l'atto, la ricezione del medesimo, l'accesso univoco dei soggetti abilitati a compiere i vari atti.

Ma non è solo attraverso l'equiparazione del documento informatico a quello cartaceo che si percepisce l'evoluzione del sistema giustizia, in quanto viene anche introdotto, dalla normativa



di cui sopra, il concetto di "fascicolo informatico", che può proprio considerarsi quale il risultato dell'informatizzazione del processo civile.

In origine il *Regolamento recante le norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari* (in G.U. 26.09.2000 n. 225) aveva introdotto l'utilizzo della firma digitale come strumento di autenticazione degli atti formati dalla pubblica amministrazione giudiziaria. La disciplina atteneva essenzialmente al flusso documentale interno alla stessa amministrazione giudiziaria e consentiva la formazione ed archiviazione degli atti in forma elettronica.

Mancava quindi il *trait d'union* che permettesse a soggetti esterni agli uffici giudiziari (avvocati) di interagire con le cancellerie prendendo parte alla formazione del fascicolo di causa.

La lacuna normativa è stata colmata con gli articoli 10 (procura alle liti), 11 (iscrizione a ruolo) e 12 (fascicolo informatico) del regolamento 123/2001, che disciplinano una funzione attiva del professionista nella trasmissione degli atti - con valore legale - alla cancelleria.

Molto interessante si mostra, poi, la disciplina delle notificazioni per via telematica, aspetto non certo di facile soluzione. Un primo accenno all'uso delle nuove tecnologie in campo giudiziario si è avuto con la legge 183/1993 che consente l'uso del telefax a fini processuali. Alcune interpretazioni¹ sono giunte a ritenere direttamente estendibile la norma sull'uso del fax alle notificazioni telematiche. Ora la comparazione tra le varie norme non consente, allo stato, di giungere ad affermazioni univoche, anzi evidenzia una spiccata autonomia sia di struttura che di effetti probatori della notifica telematica rispetto a quella ordinaria o effettuata via fax. In sintesi, senza dedicarsi analiticamente a tutte le norme in questione, è dato ritenere che la notifica telematica possa essere equiparata alla notifica a mezzo del servizio postale (artt. 149 c.p.c. e 12 D.p.r. 513/97) - consentendola quindi anche agli avvocati in virtù della legge n. 52/1994 - anche se esiste

orientamento che richiama per converso l'art. 151 c.p.c. (forme di notificazione ordinate dal giudice)².

Ma ciò che in realtà conta, non è tanto allo stato individuare la qualifica normativa e dogmatica da attribuire alla notifica telematica, bensì il fatto che la stessa potrà essere effettuata, con validità legale, presso gli indirizzi di posta elettronica certificata [muniti dei requisiti *ex lege* (art. 7 D.p.r. 123/2001)].

Stato dell'arte e ruolo dei Consigli dell'Ordine

Il P.C.T., per il Tribunale di Torino, è una realtà, in quanto nell'estate di quest'anno entrerà a regime (salvo differimenti dell'ultima ora) per le **esecuzioni immobiliari e concorsuali**. Dall'inizio del 2009 infatti la cancelleria ha iniziato a richiedere l'indicazione **obbligatoria**, negli atti di pignoramento, di alcuni dati (quali il C.F. delle parti) indispensabili per l'inserimento informatico della documentazione. Gli uffici giudiziari interessati, poi, stanno già caricando i dati ed istruendo il personale. Ma vi è di più.

Alla fine dello scorso anno (novembre '08) è stato istituito presso il Tribunale di Torino il **Gruppo Guida**, che riunisce rappresentanti di tutte le categorie interessate (giudici, avvocati, cancellieri, professionisti delegati, curatori, consulenti tecnici, ecc.), con il compito precipuo di attuare il P.C.T. nel nostro Tribunale. Ciò comporterà, a breve, l'organizzazione di convegni teorico-pratici (analoghi a quello già realizzato per il *Polis-web*) per la diffusione di questa rilevante modifica delle modalità di lavoro che certo non può lasciarci insensibili o peggio ancora distratti.

Per la realizzazione del Sistema Informatico Civile risulta importante evidenziare il ruolo attribuito ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, collocati tra i soggetti pubblici che "*limitatamente ai propri iscritti*" possono attivare e gestire "*uno o più punti d'accesso*" (art. 6 comma 5 lett. a) D.M. 17.7.2008).

Per accedere, infatti, al *sistema informatico civile* è necessaria l'attivazione di un Punto d'Accesso (PdA), che rappresenta la "porta" attraverso la quale inserirsi nel gestore centrale del Ministero della Giustizia per poter utilizzare il P.C.T..

Il Consiglio di Torino ha deliberato di attivare in proprio un PdA (con un rilevante sforzo economico ed organizzazione della connessione, anche se resterà ferma la possibilità di usufruire di accessi di emergenza che dovrebbero venire forniti dal Ministero della Giustizia in caso di malfunzionamento del PdA locale.

È una occasione importante per la nostra categoria e non deve semplicemente costituire oggetto d'interesse in quanto **obbligatoria**, bensì quale sistema per consentirci di governare un cambiamento epocale e di trarne tutti i possibili benefici, tenuto conto che presso altre realtà (Tribunali di Milano - Verona - Catania) è già operativa con risultati più che lusinghieri (al Tribunale di Milano, per esempio, la concessione telematica dei decreti ingiuntivi ha comportato un dimezzamento dei tempi).

Non deve spaventare, quindi, l'idea di modificare le proprie abitudini di lavoro, considerato oltre al resto che il sistema è di applicazione intuitiva anche per chi ha contenute conoscenze informatiche e che, in ogni caso, come anticipato, verranno organizzati, a cura della Commissione Informatica, convegni per la divulgazione, corsi pratici per la formazione ed inoltre verrà predisposta una guida per l'uso del P.C.T., le cui spese di pubblicazione sono già state deliberate.

È necessario che lo sforzo sia comune e che induca ad una diffusione capillare dell'utilizzo del P.C.T., per rovesciare l'attuale situazione che vede il *Polis-web* utilizzato da soli duecento iscritti a fronte di un numero di avvocati torinesi ormai vicino ai cinquemila.

Non resta che augurare a Tutti un buon lavoro.

La Commissione Informatica

¹ Gattamelata: *Amministrazione pubblica e processo: nuovi campi di utilizzazione delle tecniche telematiche*, in *Rivista Internet Giust.it - Giustizia* 5-2001

² Laurenziano: *La notifica nel processo civile attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici*, in *Bologna-forense*, notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.



I GIOVANI E LA PROFESSIONE

Tema importante su cui molto la nostra rivista si è confrontata. È interessante rileggere oggi i risultati del questionario proposto dall'AGAT ai giovani colleghi nel 1988. All'epoca la preponderanza di genere, anche fra i giovani colleghi, era ancora nettamente maschile, mentre oggi sappiamo che il rapporto è del tutto cambiato. Moltissimi risultavano non retribuiti o retribuiti in modo inadeguato e questo è un percorso sul quale molto deve ancora essere fatto. I più avevano però trovato lavoro facilmente attraverso conoscenze e relazioni personali, segno che il rapporto fra Maestri ed allievi non aveva ancora subito la drammatica alterazione numerica degli anni più recenti. I più riferivano di svolgere la professione in un studio con un solo titolare e riferivano di non seguire corsi di specializzazione o di formazione professionale, segno che le esigenze organizzative imposte – anche - dalla congiuntura economica e l'idea di specializzazione e di formazione permanente quale oggi stiamo finalmente imparando a conoscere era ancora di là da venire. Ma già nel 1997 il problema del crescente numero dei praticanti diventava oggetto di discussione tra i colleghi, sia pur accompagnato da una curiosa proiezione statistica secondo la quale nel "futuro" 2003 il rapporto tra avvocati e cittadini sarebbe diminuito (30% in meno rispetto al 1993). La storia ci ha insegnato che il rapporto è invece cresciuto in modo esponenziale. È comunque interessante notare che, tra i valenti e rispettabili colleghi intervistati sul problema della crescita incontrollata del numero degli aspiranti alla professione, più d'uno avevano espresso parere contrario alla creazione di filtri in entrata (opinione lodevolmente sostenuta da motivi di equità sociale) attribuendo fiducia alla selezione che sarebbe stata operata dal mercato; tutti, comunque, avevano concordemente riconosciuto alla formazione costante ed effettiva, anche sul piano deontologico, un ruolo essenziale al fine di evitare avvocati equipa-

rabili a "veri e propri peones". Purtroppo la severa analisi di quei colleghi non ha trovato smentita, anzi, l'accesso indiscriminato alla professione, accompagnato da scarsa efficienza nel percorso di selezione, e la crisi economica epocale che stiamo attraversando hanno determinato l'impoverimento dei livelli qualitativi della nostra professione ed hanno allo stesso tempo reso palese l'incapacità del mercato ad operare una vera selezione qualitativa. Non può del resto non far riflettere come più volte la nostra rivista si sia occupata dei percorsi "non ortodossi" via via escogitati, per consentire l'accesso facilitato all'esercizio dell'avvocatura (tra tutti, la triste vicenda di Catanzaro). ■



I risultati del questionario proposto dall'AGAT ai giovani colleghi

1. Sesso				
a) maschio	78	d) tramite Consiglio dell'Ordine:		6
b) femmina	27	e) università:		2
2. Età		f) altro (specificare quale via):		
a) sotto i 23:	0	casualmente:		1
b) 24-25:	1	lavoro precedente:		1
c) 26-27:	19	tentativi personali con insistenti richieste:		1
d) 28-29:	20			
e) 30-31:	31	13. Hai un settore di specializzazione?:		
f) 32-33:	13	a) sì:		72
g) 34-35:	11	b) no:		32
h) 36 e oltre:	10	(non risponde: 1)		
3. A che età hai conseguito la laurea?		14. Se sì, quale? (qualora opportuno contrassegnare anche più risposte)		
a) 23-24 anni:	32	a) penale	a1 societario	5
b) 25-26 anni:	35		a2 commerciale	5
c) 27-28 anni:	21	b) civile	a3 penitenziario:	5
d) 29-30 anni:	7		b1 commerciale:	31
e) 31-32 anni:	3		b2 famiglia:	24
f) 33 e oltre:	7		b3 lavoro:	19
4. Sei iscritto all'Albo come:			b4 infortunistico:	18
a) praticante:	37		b5 locazioni:	28
b) praticante ammesso al patrocinio (6 scaduti)	68		b6 previdenziale:	4
5. Da quanto tempo sei iscritto all'Albo?		c) amministrativo	b7 internazionale:	2
a) 2 anni:	32		b8 fallimentare	22
b) 3-4 anni:	46		b9 agrario:	1
c) 5-6 anni:	19		c1 urbanistica:	5
d) 7-8 anni:	3		c2 pubblico impiego:	7
e) 9-10 anni:	2		c3 altro:	4
f) 11 anni e oltre:	0		appalti pubblici:	2
(non risponde: 2)			commercio:	5
6. Hai già sostenuto l'esame da procuratore?		d) tributario	successioni:	5
a) sì:	97		nuovi contratti d'im-	1
b) no:	8	e) altro:	presa:	1
7. Se sì, quante volte?			gestione immobiliare:	1
a) una volta:	39		consulenza societaria:	1
b) due volte:	27		bancaria:	1
c) tre volte:	22	15. In che tipo di studio eserciti la professione? (Eventualmente contrassegnare più risposte)		
d) quattro volte:	6	a) con un titolare:		61
e) cinque e più volte:	3	b) con più titolari:		17
8. Dove?		c) studio associato:		14
a) a Torino:	92	d) senza altri praticanti		43
b) altra sede (indicare quale):	39	e) con altri praticanti:		23
9. Eserciti la professione effettivamente?:		f) Ente Pubblico, Banca (specificare):		7
a) sì:	81	Banca:		2
b) no:	22	Ente Pubblico:		1
(non risponde: 2)		albo diverso		1
10. Se no, indica quale tipo di attività effettivamente svolgi:		16. Con quale posizione?		
ufficio legale:	5	a) senza retribuzione		38
impiegato statale:	10	b) una percezione «una tantum» (se sì, indicare la frequenza):		3
insegnante:	1	c) con retribuzione fissa:		25
pratica notarile:	2	d) con retribuzione a percentuale:		12
impiegato:	4	e) con retribuzione in parte fissa e in parte a percentuale:		11
11. Hai avuto difficoltà a trovare uno studio che ti accogliesse per svolgere l'attività professionale?		f) partecipando alle spese dello studio		
a) sì:	15	f1 no:		32
b) no:	89	f2 sì, in misura fissa:		3
12. Attraverso quale via hai reperito tale studio?		f3 sì, in misura percentuale:		11
a) conoscenza di tuoi genitori o parenti:	33	17. Hai clientela tua?		
b) parentela:	14	a) sì:		72
c) amicizie personali:	47	b) no:		28
		(non risponde: 5)		

■ I risultati del questionario

18. Se sì, quali sono le fonti della tua clientela? (Eventualmente contrassegnare più risposte)
- | | |
|--|----|
| a) rapporti di parentela: | 20 |
| b) amicizai: | 49 |
| c) altri clienti: | 37 |
| d) colleghi: | 37 |
| e) patrocinio gratuito o difesa d'ufficio: | 13 |
| f) casuali: | 36 |
| (non risponde: 4) | |
19. La tua clientela che parte rappresenta del lavoro che svolgi?
- | | |
|-------------------|----|
| a) meno del 10%: | 21 |
| b) 10-30%: | 14 |
| c) 31-50%: | 16 |
| d) 51-80%: | 11 |
| e) 81-100%: | 9 |
| (non risponde: 6) | |
20. L'avvocato (o gli avvocati) presso il quale (o i quali) svolgi la pratica segue (seguono) la tua attività? (Eventualmente contrassegnare più risposte)
- | | |
|---|----|
| a) no: | 15 |
| b) sì: | |
| b1 chiedendoti l'effettuazione di ricerche: | 63 |
| b2 facendoti stendere atti e/o pareri: | 70 |
| b3 facendoti partecipare allo svolgimento del giudizio: | 63 |
21. Specifica cosa dovrebbe (dovrebbero) fare per consentirti un proficuo svolgimento della pratica
- | | |
|--|----|
| va bene così: | 19 |
| dovrebbe essere qualcosa di diverso: | 3 |
| l'attuale modo è errato: | 1 |
| propone: | |
| partecipazione maggiore alla pratica sia nel rapporto con il cliente, che nella fase di studio ed impostazione, che nella «gestione» della medesima: | 17 |
| gestione autonoma delle pratiche: | 4 |
| maggiore insegnamento dal dominus: | 6 |
| (non risponde: 55) | |
22. Ritieni che la pratica rispetto all'esame da procuratore:
- | | |
|--|----|
| a) sia inutile: | 48 |
| b) sia indispensabile: | 9 |
| c) sia utile: | 23 |
| d) sia utile ma: | 24 |
| (specificare il proprio punto di vista su eventuali miglioramenti apportabili): nessuna attenzione dell'esame con la pratica (e viceversa) | |
| (non risponde: 3) | |
23. Ritieni che la tua attuale sistemazione sia buona?
- | | |
|-------------------------------|----|
| a) sì: | 57 |
| b) no: | 42 |
| abbastanza: | 1 |
| precaria: | 1 |
| dipende dall'esito dell'esame | 1 |
| (non risponde: 3) | |
24. I tuoi redditi professionali sono tali da consentirti di essere economicamente indipendente?
- | | |
|--------------------|----|
| a) sì: | 25 |
| b) no: | 69 |
| (non risponde: 11) | |
25. Quanto guadagni annualmente (al netto di tasse, contributi obbligatori e spese di studio)?
- | | |
|------------------------|----|
| a) meno di 5 milioni: | 41 |
| b) 6-10 milioni: | 28 |
| c) 11-15 milioni: | 13 |
| d) 16-20 milioni: | 4 |
| e) 21-30 milioni: | 5 |
| f) 31-50 milioni: | 2 |
| g) oltre i 50 milioni: | 0 |
| (non risponde: 12) | |
26. Segui corsi di specializzazione o di formazione professionale?
- | | |
|-------------------------------|----|
| a) no: | 72 |
| a1 mai: | 25 |
| a2 ne ho seguiti nel passato: | 24 |
| b) sì: | 26 |
| b1 saltuariamente: | 18 |
| b2 continuativamente: | 8 |
| (non risponde: 6) | |
27. Hai rapporti con i Magistrati?
- | | |
|-----------------------------|----|
| a) sì: | 89 |
| a1 amichevoli: | 8 |
| a2 cordiali: | 30 |
| a3 formalmente corretti: | 60 |
| a4 di indifferenza: | 4 |
| a5 ostili: | 2 |
| b) no (perché: specificare) | 9 |
28. Perché hai scelto questa professione?
- | | |
|--|----|
| a) in mancanza di altre prospettive: | 5 |
| b) perché mi è stata offerta l'opportunità di entrare in uno studio: | 12 |
| c) perché mi è stato offerto dalla Banca o dall'Ente Pubblico: | 1 |
| d) perché mi interessava: | 78 |
| e) altri motivi (specificare): | 7 |
| ricerca di un ruolo: | 1 |
| tradizione familiare: | 3 |
| interesse di carriera: | 2 |
| altro: | 2 |
29. Lasceresti la professione per un impiego adeguatamente retribuito?
- | | |
|--|----|
| a) sì: | 26 |
| b) no: | 66 |
| (non risponde: 11; forse, 1; sì e no: 1) | |
30. Se sì, perché?
- | | |
|---|----|
| a) per la sicurezza del posto: | 12 |
| b) per lavorare di meno: | 1 |
| c) per avere meno responsabilità: | 2 |
| d) perché non ritengo di poter raggiungere un reddito adeguato: | 13 |
| e) perché non mi sento portato ad esercitare la professione: | 1 |
31. Se no, perché?
- | | |
|--|----|
| a) perché avrei meno autonomia: | 32 |
| b) perché lavorerei di più: | 0 |
| c) perché avrei minori prospettive di guadagno: | 4 |
| d) perché mi sento portato ad esercitare la professione: | 51 |
| (non risponde: 3) | |
32. Di che genere sono i tuoi rapporti con i colleghi?
- | | |
|--------------------------|----|
| a) amichevoli: | 49 |
| b) cordiali: | 49 |
| c) formalmente corretti: | 18 |
| d) di indifferenza: | 3 |
| e) ostili: | 0 |
33. Ritieni di avere una preparazione adeguata per la professione?
- | | |
|---|----|
| a) sì: | 61 |
| b) no: | 28 |
| (non risponde: 4; sì e no: 10; non so: 2) | |

Consiglio dell'Ordine di Torino Le Commissioni incaricate dell'esame dei problemi dell'avvocatura

Il Consiglio dell'Ordine ha chiamato a far parte delle commissioni incaricate dell'esame dei più importanti problemi che riguardano l'avvocatura torinese i Colleghi sottoelencati:

COMMISSIONE BIBLIOTECA

Avv. Sorrentino Domenico
Avv. Mittone Alberto
Avv. Scaparone Metello
Avv. Arnaudo Silvia
Avv. Cottellero Roberto
Avv. Videtta Francesco Paolo
Avv. Pizzetti Marco

COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON I MAGISTRATI

Civile:
Avv. Besostri Erasmo
Avv. Momigliano Carla
Avv. Scialuga Roberto
Penale:
Avv. Altara Carlo
Avv. Volante Giuseppe
Avv. Zancan Gian Paolo

COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA

Avv. Speranza Sergio
Avv. Weigmann Marco
Avv. Sisto Ettore
Avv. Del Grosso Giorgio
Avv. Ledda Giancarlo

COMMISSIONE RIVISTA «LA PAZIENZA»

Avv. Gabri Gian Vittorio
Dott. Apostolo Gino
Avv. Bonazzi Bruno
Avv. Chiaberti Carla
Avv. de Filippi Walter
Avv. Grande Stevens Franzo
Avv. Altara Carlo
Avv. Oddone Annarosa
Avv. Koelliker Franco
Avv. Sorrentino Domenico
Avv. Gerlin Tiziana
Avv. Vigliani Romana
Avv. Weigmann Marco

COMMISSIONI PARCELLE

Avv. Besostri Erasmo
Avv. Momigliano Carla
Avv. Preve Guglielmo
Avv. Scialuga Roberto
Avv. Pacchiana Agostino
Avv. Volante Giuseppe

COMMISSIONE DISCIPLINARE

Avv. Gabri Gian Vittorio
Avv. Rossomando Antonio
Avv. Zancan Gian Paolo
Avv. Jorio Guido
Avv. Barosio Vittorio
Avv. Altara Carlo
Avv. Volante Giuseppe
Avv. Pacchiana Agostino
Avv. Speranza Sergio

COMMISSIONE PER ESAMI E PREPARAZIONI

Avv. Rossomando Antonio
Avv. Jorio Guido
Avv. Barosio Vittorio
Avv. Sergio Speranza

COMMISSIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA

Avv. Gabri Gian Vittorio
Avv. Bruno Bonazzi
Avv. Lombardi Emilio

Avv. Casavecchia Marco
Avv. del Noce Alberto
Avv. Pantè Angelo

COMMISSIONE REVISIONE ALBO

Avv. Bonazzi Bruno
Avv. Pacchiana Agostino
Avv. Preve Guglielmo

COMMISSIONE PER C.P.P.


Avv. Gabri Gian Vittorio
Avv. Rossomando Antonio
Avv. Volante Giuseppe
Avv. Altara Carlo
Avv. Zancan Gian Paolo

COMMISSIONE COORDINAMENTO

Avv. Gabri Gian Vittorio
Avv. Zaccone Cesare
Avv. Scaparone Metello
Avv. Chiavario Prof. Mario
Avv. Tortonese Giovanni

CAPI COMMISSIONE

Avv. Chiusano Vittorio
Avv. Mazzola Lorenzo
Avv. Zancan Gian Paolo
Avv. Dal Fiume Geo
Avv. Tardy Marcello
Avv. Mittone Alberto



la Pazienza
RASSEGNA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

La Professione Oggi
Numero Monografico

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE - SPED. IN ABBONATA POSTALE 47% - COM. 24 Art. 2
Legg. 487/92 - ANNO XV N. 1 - 1° SEMESTRE - 10122 TORINO, VIA CORTI 9 APRILE 1997

PROFESSIONE OGGI

IL CRESCENTE NUMERO
DEI PRATICANTI:

Le risposte degli Avvocati Barosio, Benzi
Casavecchia, Gay, Guerci,
Minni, Panté, Porrone, Rossa,
Tabellini, Zaccone e prof. Cottino.

TRE DOMANDE POSTE AGLI AVVOCATI

1) I laureati iscritti alla pratica sono quasi triplicati negli ultimi cinque anni (686 nel 1991; 1879 nel 1996) e il rapporto tra avvocati e praticanti è passato da oltre due a uno (1776 tra avvocati e procuratori e 823 praticanti) nel 1992, ad un rapporto quasi paritario nel 1996.

Come è cambiato e cosa dovrà cambiare nell'atteggiamento dei colleghi avvocati sul problema dell'accesso alla nostra professione?

2) Nelle sessioni d'esame del 1992,

del 1993 e del 1994 sono risultati idonei rispettivamente il 45%, il 36% ed il 21% dei candidati.

Tale dato può suggerire qualche riflessione sulla pratica professionale, su come venga effettivamente svolta, sulla sua idoneità a formare, anche per gli aspetti deontologici, un futuro avvocato, sul controllo del Consiglio dell'Ordine?

3) Secondo serie proiezioni statistiche riferite al circondario del Tribunale di Torino, nel 2003 il rapporto tra avvo-

cati e cittadini sarà di un avvocato ogni 700 abitanti (30% in meno rispetto al 1993). A ciò si deve aggiungere che ogni anno risulta abilitato un numero crescente di praticanti per le cause in Pretura (che rappresentano, con l'introdotta riforma, circa il 60% dei nuovi processi in materia civile, a tacer di quelli avanti il Giudice di Pace).

Quali potranno essere le conseguenze di tali modificati rapporti di utenza sul piano sociale e sulla nostra attività?

39

VITTORIO BAROSIO

Ho ripensato a quello che ci siamo detti giovedì sera presso il Consiglio dell'Ordine in relazione alla formazione dei colleghi più giovani e al loro accesso alla professione. Ti sintetizzo qui di seguito la mia opinione.

Gli esami da procuratore in ambito locale danno, purtroppo, i risultati che tutti conosciamo. Questi esami consentono infatti un'ottima selezione in certe sedi, ma - al contrario - praticamente nessuna selezione in sedi diverse. D'altra parte, lo svolgimento degli esami in ambito nazionale incontra - dato l'enorme numero di candidati - evidenti difficoltà di ordine pratico. Occorrerebbe quindi trovare un modo per contemperare la selezione locale con quella nazionale.

Forse, il punto di raccordo potrebbe consistere nell'effettuare in sede locale una prima selezione: solo ai candidati che supereranno questa selezione verrà poi consentito di presentarsi alla selezione nazionale.

La selezione locale dovrebbe concludersi - come giustamente ha detto Grande Stevens - con un esame.

Riterei però importante che, prima della selezione, i candidati frequentassero un corso biennale di preparazione, che dovrebbe essere organizzato secondo criteri di assoluto rigore; che un certo numero di avvocati dovrebbe svolgere con molta serietà; e che i candidati dovrebbero seguire con assoluto impegno. Dovrebbe trattarsi - sempre a mio giudizio - di un corso che impegni

i candidati almeno quattro volte alla settimana, per un tempo variabile fra le due e le tre ore per volta, in modo che per ogni materia si abbiano, nel biennio, almeno 100 o 120 lezioni-esercitazioni (appuntamento, di due o tre ore l'una). Mi rendo perfettamente conto dei dubbi derivanti dalla difficoltà di trovare un congruo numero di colleghi che siano al tempo stesso sufficientemente esperti e sufficientemente disposti a sacrificarsi per dare vita e "consistenza" ad un corso di questo genere. Penso, tuttavia, che si potrebbe provare.

Aggiungo che questo corso dovrebbe avere, accanto ad uno scopo di formazione, anche uno scopo di selezione. Come ho detto l'altra sera, ho sempre

PROFESSIONE OGGI

un po' di timore che gli esami, esaurendosi in due o tre prove scritte, presentino un margine di rischio eccessivamente alto.

Per contro, se si riuscisse ad organizzare un corso come quello sopra indicato, la selezione per il passaggio all'esame in sede nazionale potrebbe essere fatta non già fondandosi soltanto sulle prove scritte finali, ma utilizzando un doppio punteggio: per esempio, su 100 punti, 50 potrebbero essere assegnati alle prove scritte, e 50 alla valutazione data dagli avvocati-docenti in base al contatto diretto da essi mantenuto con i candidati nei due anni di corso precedenti all'esame.

In questo modo, la quota di alea connessa al semplice esame risulterebbe ridotta.

Vittorio Barosio



FRANCESCO BENZI

Risposta al primo quesito:

Sul problema dell'accesso alla nostra professione si deve riscontrare purtroppo, come in generale su ogni questione che riguardi il nostro ordinamento e non su questioni meramente pratiche relative all'esercizio dell'attività, la mancanza di una vera presa di coscienza, che è poi il riflesso di una sostanziale indifferenza, sospesa solo quando siano gli stessi figli degli avvocati a dover affrontare la preparazione.

I praticanti vengono troppo spesso considerati o come un disturbo da non assumere o come un possibile (ed economico) aiuto nello studio. I praticanti a loro volta tendono a raggiungere il primo traguardo del patrocinio provvisorio come sperato rimedio al bisogno di guadagno, e subito dopo al superamento del secondo traguardo - l'esame di procuratore, ora di avvocato tout court-, vissuto e sofferto come la soluzione di un problema di occupazione, sulla base di una preparazione affannosa e per lo più condotta con criteri nozionistici.

La ricerca delle sedi più "comode" per

sostenere l'esame, la sostanziale rispondenza di queste sedi ai desideri, la possibilità di consultare i panorami di giurisprudenza su ogni questione che sia proposta negli scritti, la facilità del ritrasferirsi poi subito nelle sedi di partenza, sono tutti elementi che - con la sostanziale corvità degli avvocati - favoriscono più che l'accesso l'arrembaggio alla professione.

Orbene, considerata anche la riforma sulla abolizione della distinzione tra avvocato e procuratore, occorre non soltanto una diversa e seria disciplina degli esami per l'accesso alla professione, ma il recupero da parte degli avvocati dello spirito e della funzione di assicurare la formazione dei giovani, che opportunamente il codice di deontologia degli avvocati della Comunità Europea (parte finale dell'art. 5.8) pone come obbligazione professionale: occorre salvare la figura del maestro nel senso pieno di essere esemplare nell'esercizio dell'attività forense per dedizione, serietà, diligenza, studio.

Ma occorre altresì che gli avvocati vogliano fermamente, e quindi richie-

dano attraverso i loro organi e le loro organizzazioni, l'istituzione della scuola obbligatoria di formazione. Su questo argomento il dibattito deve essere sempre più frequente ed approfondito affinché si crei il convincimento, il comune sentire, che solo su una base seria di studio e di formazione l'accesso alla professione può cessare di essere, come oggi invece è per troppi, il rimedio ad una crisi occupazionale (che su altri piani deve essere affrontata), per diventare la garanzia di una avvocatura cui è demandato il compito di difendere, con i diritti dei cittadini, il diritto alla giustizia come fine primario dello Stato.

Risposta al secondo quesito:

La diminuzione sensibile negli anni 1993 (36%) e 1994 (21%) dei candidati risultati idonei rispetto alla percentuale riscontrata nel 1992 (45%) suggerisce diverse considerazioni, che conducono però ad una medesima conclusione:

- La diminuzione dimostra che le commissioni sono sempre più consapevoli dell'esigenza di non largheggiare nella

PROFESSIONE OGGI

affermazione di idoneità, che deve invece essere verificata con giusto rigore. Oppure tale diminuzione dimostra che la preparazione risulta ogni anno meno approfondita.

• Se è la prima ipotesi quella maggiormente aderente alla realtà, ne consegue che la pratica così come svolta non serve in linea generale ad una preparazione adeguata.

• Ma se è vera la seconda, e cioè che la diminuzione percentuale dei candidati risultati idonei dipende da insufficiente preparazione, si perviene egualmente alla medesima conclusione.

• E' poi di tutta evidenza che se entrambe le ipotesi concorrono (ma v'è da ritenere che abbia influito prevalentemente una maggiore severità), occorre comunque constatare la inadeguatezza della pratica così come attualmente svolta.

Data questa inevitabile constatazione, si deve con tutta franchezza rilevare che la pratica può effettivamente essere funzionale ad una adeguata preparazione solo se si realizzano più condizioni, alcune delle quali dipendono dai soggetti ed organi già esistenti, ed altre invece da auspicabili interventi legislativi.

Dai soggetti: nel senso che gli avvocati che accolgono nei loro studi i praticanti devono dare tutto l'insegnamento necessario, ed esigere la partecipazione dei praticanti stessi all'apprendimento: è necessario siano recuperati, come già detto nella risposta al primo quesito, lo spirito e l'esercizio della funzione di assicurare la formazione dei giovani, spirito ed esercizio oggi in gran parte assopiti. Ed ancora nel senso che i praticanti devono affacciarsi alla professione non (soltanto) per risolvere un problema economico, ma per effettiva vocazione ad un'attività che non è imprenditoriale, e che esige innanzi tutto continuo approfondimento, diligenza, dedizione: sia

detto chiaramente che la professione non va d'accordo con l'approssimazione culturale ed etica.

Dagli organi istituzionali esistenti: i Consigli degli Ordini devono convincere e vigilare affinché il sistema di preparazione sopra delineato venga effettivamente attuato, ed ancor prima entri nelle coscienze.

Da interventi legislativi: innanzi tutto deve essere istituita la scuola di formazione obbligatoria. E questa deve ovviamente essere riacordata ad una nuova disciplina dell'esame di accesso alla professione.

Con l'abolizione del titolo di procuratore, e la acquisizione subito, con il superamento dell'esame, del titolo di avvocato appare ancor più indilazionabile (se mai l'indilazionabilità fosse concetto che ammette graduazioni) operare davvero affinché le condizioni sopra indicate possano tutte verificarsi.

Risposta al terzo quesito:

La prevista diminuzione nel circondario di Torino, per gli anni oltre il 2000, del numero percentuale degli avvocati rispetto al numero dei cittadini, comparando il dato con quello del 1993, non sembra possa di per sé essere adeguatamente valutata. Essa dovrebbe essere esaminata nel quadro della previsione del rapporto avvocati/cittadini anche negli altri circondari del Piemonte, conoscendo altresì i dati degli ultimi dieci anni per poter conoscere maggiormente la linea di tendenza di questo rapporto. Occorre poi avere i dati di variazione della popolazione, quelli relativi alle profonde modificazioni intervenute nella situazione economica, considerare altresì il maggior grado di cultura della popolazione (dato che potrebbe far pensare ad una conseguente diminuzione della litigiosità), l'attività di componimento extra giudiziale delle vertenze da parte delle associazioni di categoria, ecc.

Se esiste davvero la tendenza alla diminuzione percentuale degli avvocati rispetto alla popolazione, non possiamo però necessariamente dedurre che l'attività del minor numero degli avvocati sia destinata ad aumentare. Infatti diventano significative nel campo civilistico la auspicabile minore litigiosità, la possibilità di comporre stragiudizialmente le vertenze, la rinuncia molte volte a ricorrere all'autorità giudiziaria stanti i rilevanti costi in termini di tempo e di denaro per avere giustizia. Nel campo penale la auspicabile diminuzione della criminalità quanto meno "minore", il sempre più ampio campo della depenalizzazione, l'accesso ai riti alternativi, la competenza penale per alcuni reati minori al giudice di pace sono tutte condizioni di un nuovo assetto dell'attività dell'avvocato.

Pare necessario rilevare che il ruolo dell'avvocato dovrebbe, in un tal contesto, essere rivolto più all'attività preventiva, e quindi stragiudiziale, che non a quella litigiosa, proprio per cercare di eliminare all'origine, con appropriata assistenza nella fase negoziale o di impostazione dei comportamenti e delle attività, le ragioni di un futuro contendere. Di qui l'esigenza di una sempre più ricca preparazione dell'avvocato, essendo a volte molto più delicata la fase negoziale o di impostazione e prevenzione che non quella sul piano giudiziale. All'avvocato insomma potrebbe spettare una funzione più di profilassi che di terapia, più nella fisiologia dei rapporti giuridici che nel loro aspetto patologico. E tutto ciò sarebbe veramente consona ad un'alta funzione dell'avvocatura, finalmente tesa a garantire la certezza e la correttezza dei rapporti, e non solo ad intervenire sui campi delle liti.

Francesco Benzi

41

MARCO CASAVECCHIA

Con riferimento alla prima domanda ritengo che sulla base dei dati indicati sarà sempre più difficile per i praticanti trovare un avvocato che non abbia nel proprio studio altri praticanti e che sia quindi disposto ad "assumerli". Con riferimento all'accesso alla professione e sul presupposto che sarà la clientela, di fatto, a selezionare gli

avvocati non reputo opportuno predisporre il numero chiuso e nemmeno essere più severi nella valutazione degli esami, attesa la possibilità di trasferirsi in altra sede.

D'altra parte mettere degli sbarramenti alla professione consentirebbe di diventare avvocati, nella maggior parte dei casi, solamente ai figli degli avvo-

cati stessi, così come avviene per la carriera del notaio. Infatti se si considera che i praticanti molto spesso non vengono remunerati per le loro prestazioni si otterrebbe il risultato di precludere le professioni a chi non può permettersi di arrivare alla soglia dei 30 anni senza aver guadagnato che importi assolutamente modesti.

PROFESSIONE OGGI

Per quanto riguarda la pratica ritengo che così com'è svolta, in molti casi non sia idonea alla preparazione dei praticanti, traducendosi unicamente in partecipazione ad udienze per la maggior parte dei casi poco significative, e nella redazione di relazioni per lo più poco approfondite.

Il Consiglio dell'Ordine probabilmente

dovrebbe farsi parte diligente per istituire dei corsi di formazione vera e propria, sia pratica che tecnica.

In ordine alla deontologia professionale ritengo che quest'ultima tragga le proprie basi da una corretta educazione familiare e/o scolastica e che l'avvocato possa solamente influenzare il giovane dando il buon esempio.

Ovviamente tengo a precisare che le mie considerazioni sono di ordine generale essendo ben conscio che in molti casi la pratica viene remunerata e svolta proficuamente.

Marco Casavecchia

PROF. GASTONE COTTINO

Le mie brevi riflessioni nascono dalla duplice esperienza, di professore, dal 1959, e, oggi, di preside sia pure pro tempore della Facoltà di Giurisprudenza; di ex avvocato, che la professione ha praticato per circa un quarantennio, dal 1948 al 1989.

1) Una prima considerazione nasce dai quesiti che mi sono stati trasmessi via telefax. Perché tanti candidati alla professione?

In realtà, i numeri degli iscritti alla Facoltà dovrebbero condurre a conclusioni opposte; anche se va detto che il brusco calo delle immatricolazioni è di questi ultimi due anni, in cui si naviga attorno alle 1500 unità, mentre ancora nel 1993 ci si attestava attorno alle 2400.

Non sono né un sociologo né uno statista, ma penso che la drammatica crisi del mercato del lavoro porti inevitabilmente ad incrementare, se pure come possibile sbocco, il numero dei candidati all'abilitazione professionale.

2) Una seconda riflessione riguarda la disomogeneità dei criteri di valutazione all'esame di procuratore. L'avevo già proposta nel convegno del 15 novembre. Vorrei qui svilupparla sotto due profili: uno relativo alle modalità di giudizio seguite dalle nostre commissioni, l'altra relativa a quella tra commissioni, e tra Corti, diverse.

La prima disomogeneità nasce, quasi inevitabilmente, dal fatto che il grande numero di candidati, l'articolazione in sottocommissioni, la distribuzione dei giudizi in giorni ed in ore diverse rendono praticamente impossibile l'adozione di una linea coerente ed uniforme, ed uniformemente serena ed attenta, di valutazioni. Il fenomeno si aggrava e la forbice si allarga di fronte all'eterogeneità delle competenze e delle capacità di esprimere giudizi che caratterizzano, spesso casualmente, le singole commissioni. Dopo qua-

rant'anni e più di esami universitari, con un grosso fardello di esperienza alle spalle, mi rendo io stesso perfettamente conto quanto sia difficile, per me, seguire un costante metro valutativo (ma alla caduta in un esame c'è pronto appello; a quella al concorso, no).

Di ciò ho avuto la sconcertante riprova leggendo alcuni temi: alla cui pesante penalizzazione nel voto faceva riscontro, a mio avviso, uno svolgimento nettamente positivo e comunque amplissimamente sufficiente.

Il secondo punto tocca il tasto doloroso delle migrazioni da Corte a Corte: che preferisco limitarmi a segnalare, tanto avvilenti ed indecorosi sono gli sbocchi sul piano della parità di trattamento e della serietà della selezione.

Di fronte ai due ordini di inconvenienti non ho facili ricette: che non siano quelle di preselezioni (eventualmente scritte) e di reale e non fittizia omogeneizzazione delle commissioni e dei criteri di giudizio (o di seconda lettura, nei casi contestati?), per il primo problema; di unificazione nazionale con preselezioni "decimanti" (e/o sbarramenti legislativi ai rientri?), per il secondo.

3) La preparazione. Qui si profilano tre scenari: della preparazione universitaria, dei corsi post lauream, dell'addestramento pratico, o, per dirla in termini forensi, della pratica.

Ho più volte avuto occasione di affermare, e insisto, non è l'università ad avere il compito di formare l'avvocato. La laurea in legge è polivalente; e comunque i quattro (forse pochi) anni di corso hanno la semplice funzione di offrire strumenti culturali, logici, critici per la costruzione della personalità del giurista o, come spesso oggi si dice, dell'operatore del diritto. Di dargli le gambe per camminare e, se è bravo, le ali per volare.

Metodo, ragionamento, chiarezza e

precisione di linguaggio oltre che un vario e possibilmente completo bagaglio informativo sono gli ingredienti di questo processo.

Con ciò non cerco alibi per giustificare le carenze del nostro insegnamento ed i difetti di noi professori, che ci sono, eccome: anche se credo di poter affermare che l'intelaiatura ed i contenuti degli studi nella Facoltà torinese si situino ad un apprezzabile livello di serietà.

Dico queste cose al solo scopo di collocare attività, funzioni, competenze al posto giusto. Sicché le critiche che ci possono essere mosse, e spesso lo sono giustamente, non dovrebbero riguardare la circostanza che il nostro laureato è, in quanto tale, al punto di partenza come professionista, ma bensì il fatto che non gli abbiamo fornito la preparazione di base necessaria per collocarsi utilmente a tale punto di partenza.

Corretta censura sotto questo riflesso sarebbe, mi pare, quella di averlo imbottito di pure divagazioni astratte, "dommatiche", che non sappiano affiancare al ragionamento puro spessore storico, costituzionale, economico: non quella di aver omesso di accompagnarlo nelle aule di un tribunale (il che del resto, a titolo sperimentale, come pure la normale consultazione di riviste e repertori, talora avviene).

A me sembra, quindi, che la specifica preparazione all'esame non possa che collocarsi al gradino ulteriore dello studio personale (che non di rado, per scelta o scorciatoie di indirizzi, è ab ovo), nonché della frequentazione attiva e positiva delle scuole di preparazione. Come avviene a Torino: dove tutto sommato si lavora positivamente anche se vi sono aspetti suscettibili di miglioramento.

La scuola non deve essere, è fin ovvio ricordarlo, la mera ripetizione delle

PROFESSIONE OGGI

lezioni universitarie. Lo stesso calendario ed articolazione delle successive prove d'esame dovrebbero aiutare ad escluderlo. Non sempre, tuttavia, bastano tali condizionamenti o l'encomeiabile sforzo organizzativo profuso dall'attuale coordinatore a garantire il risultato.

Penso, tuttavia, che molti passi avanti siano stati fatti, grazie anche alla vigile e attenta collaborazione del Consiglio dell'Ordine. Lo dimostrano il numero e l'impegno dei partecipanti.

Confido perciò che l'iniziativa possa definitivamente consolidarsi e che non sia inevitabile alzar bandiera bianca al cospetto di ormai pullulanti scuole private verso le quali non ho mai nascosto, e non solo perché sono un fermissimo sostenitore della primazia dell'insegnamento pubblico, perplessità e diffidenza.

Certo, un ulteriore rafforzamento dei corsi potrebbe derivare dalla loro unificazione, per un anno, con quelli che preparano i candidati alla magistratura e al notariato. Ma questo non è un cammino facile da percorrere. Vi è una commissione che studia il problema; so che vi sono persistenti resistenze da parte della Magistratura. Insomma,

speriamo bene.

Di là da tutto ciò, rimane, secondo me, insopprimibile, unica direi, la terza tranche della preparazione: la pratica.

Io non sono neppure convinto della bontà di quelle soluzioni - lombarde ad esempio - che consentono di surrogare ad essa, limitatamente ad un anno, la frequenza dei corsi di preparazione. Mi rendo conto che trovare uno studio disposto ad accogliere il giovane laureato può essere impresa non facile, dato il numero degli aspiranti. Ma penso anche che pratica e corsi professionali si muovano su piani diversi, integrativi, non alternativi tra di loro.

Ci sono aspetti della professione - dalla deontologia allo stile, all'abilità e lealtà nell'incrociare le armi, al fiuto nel cogliere le soluzioni - che non si apprendono a tavolino. Si respirano negli studi e, con gli studi, nelle aule di giustizia. E' solo dal duro, spesso ostico, tirocinio che si impara ad essere avvocati; è soltanto dal ridimensionamento quotidiano dell'immagine che ognuno di noi ha di sé stesso, che si acquisisce quello spirito autocritico e, direi di più, quell'umiltà che fanno l'avvocato e il giurista, a qualsiasi livello si collochino.


Naturalmente, è necessario che anche gli avvocati diano una maggior disponibilità ad accompagnare il praticante nella sua formazione e crescita, con un lavoro impegnativo, ma pure gratificante.

Ho sufficienti anni sulle spalle per ricordare nitidamente figure mitiche della professione, dai Bianco, ai Brosio, ai Zola, ai Vitelli ai Weigmann ai Negretti e anche (mi si permetta il richiamo autobiografico) a mio padre, sotto il cui tallone ci facevamo, forse talora impreccando, certo faticando, avvocati. E anche, credo sia giusto aggiungerlo, cittadini consapevoli del nostro ruolo di "operatori" non creati in provetta, ma partecipi attivi alla vita del paese, ai suoi problemi, spesso in prima linea nelle lotte per la libertà e la giustizia.

Non vorrei tacere, chiudendo, quanto grande sia stato l'apporto, nel foro e fuori del foro, di avvocati e di giuristi alla Resistenza ed alla restaurazione dell'ordinamento democratico.

Gastone Cottino

43



PROFESSIONE OGGI

MARCO GAY

In un paese in cui mancano posti di lavoro, continuiamo vanamente a dolerci di essere troppi e troppo poco occupati.

Ma facciamo poco a livello personale e nulla a livello istituzionale per creare occasioni di lavoro, usando gli strumenti che, in altri settori dell'attività umana (servizi, industria, artigianato) sono normalmente impiegati.

Nessuno si scandalizzi se uso termini mercantili.

La creazione di posti di lavoro richiede innanzitutto l'analisi del mercato. Analisi che non abbiamo mai fatto.

Quali sono oggi le esigenze di consulenza e di assistenza dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni di volontariato, delle Pubbliche Amministrazioni?

L'analisi delle esigenze, dopo averle individuate, deve estendersi allo studio dei mezzi per soddisfarle.

In primo luogo la preparazione degli avvocati dovrebbe assumere indirizzi che determinino radicali cambiamenti.

Abbiamo sin qui preteso che coloro che ricorrono a noi entrino nei nostri schemi mentali, usino la nostra terminologia e parlino la nostra lingua, si adeguino al nostro arcaico modo di affrontare i problemi.

E' necessario invece, da parte nostra, uno sforzo di adattamento alle esigenze di coloro (persone fisiche e giuridiche, anche estere) che hanno necessità della nostra attività professionale.

Attuata la preparazione, è necessario quindi offrire i servizi che l'avvocato può fornire.

Stabilito che l'offerta (che occorre pur definire con il suo nome: pubblicità) non può essere individuale, occorre che venga fatta con criteri e mezzi moderni, a livello istituzionale.

Gli Ordini dovrebbero far sapere ai cittadini, alle imprese, alle istituzioni pubbliche e private che gli avvocati sono in grado di fornire servizi di consulenza e di assistenza necessari per prevenire la fase giudiziaria della maggior parte delle controversie.

Talora, per risolvere i problemi, non sono necessarie particolari intuizioni giuridiche ma soltanto osservatori attenti e talora traduttori diligenti per adattare consolidate esperienze altrui.

In taluni paesi vicini a noi, gli Ordini forensi gestiscono, con la collaborazione degli enti pubblici territoriali, uffici in cui vengono fornite, a tariffe prefissate e - quando occorra - gratuitamente, a titolo non soltanto di solida-

rietà sociale, ma anche di promozione della professione, consulenza ed assistenza.

Se da un lato questi uffici potrebbero essere la risposta immediata a reali esigenze di consulenza in questo paese dalla legislazione confusa ed incerta, sarebbero sicuramente un formidabile mezzo di pubblicità per l'Avvocatura. Abbiamo la riprovevole abitudine di lamentarci che altri professionisti (geometri, notai, consulenti fiscali, ecc.) ed operatori nei servizi (agenzie di recupero crediti, assicuratori, sindacati, patronati, ecc.) invadano il nostro campo, ma nulla facciamo per fornire direttamente consulenza ed assistenza di superiore qualità, facendolo sapere. Questa è la risposta che possiamo dare.

Risposta che deve essere data soltanto dagli Ordini, che possono così divenire insostituibili strumenti di promozione di servizi di qualità che rappresentino nel contempo reali occasioni di lavoro per molti giovani che si avvicinano con titubanza alla professione forense.

Marco Gay

LUCIANA GUERCI

Occupandomi quasi esclusivamente di diritto di famiglia e minorile, non ritengo di essere la persona più competente per rispondere al questionario.

Mi paiono comunque doverose alcune osservazioni, frutto di discussioni con i Colleghi e con i miei stessi praticanti.

In una situazione generale di carenza di posti di lavoro, soprattutto per i giovani, ritengo che una parte dei dati fornita dal questionario possa non corrispondere del tutto alla realtà, in quanto verosimilmente un buon numero di iscritti alla pratica utilizza tale iscrizione come una sorta di "area di parcheggio" in attesa di reperire altre collocazioni o di superare concorsi pubblici; non è infatti troppo difficile trovare un

avvocato disposto ad iscriversi un neo-laureato alla pratica forense.

Si pone conseguentemente il problema del modo di controllo dell'effettivo svolgimento della pratica: la sola raccolta delle firme alle udienze non è probabilmente sufficiente; occorrerebbe maggiormente sensibilizzare gli avvocati, ammonendoli circa la loro responsabilità in caso di attestazioni di comodo nei confronti dei praticanti.

Quanto allo svolgimento della pratica, l'osservazione che molti praticanti fanno è che probabilmente si dovrebbe rivedere l'impostazione stessa degli studi a livello universitario, inserendo nell'ultimo anno corsi di tirocinio.

Occorrerà poi rivedere la normativa

relativa all'abilitazione dei praticanti all'esercizio delle cause in Pretura; in una situazione in cui molti praticanti, senza superare l'esame da procuratore, svolgono per anni la loro attività fino alla scadenza del patrocinio, sorge il serio rischio che i cittadini non vengano sufficientemente tutelati, se si considera, come lo stesso questionario chiaramente espone, che circa il 60% dei nuovi processi in materia civile potrebbe essere gestito avanti le Preture da non avvocati.

Luciana Guerci

PROFESSIONE OGGI

CARLO UMBERTO MINNI

Punto 1.

Prendo atto dei numeri, sicuramente indicativi di una certa tendenza inflazionistica nella nostra professione. Peraltro, sono ideologicamente contrario ad ogni forma di protezionismo e sono pertanto contrario anche all'ipotesi di istituire forme di "numero chiuso". Ritengo che l'unico cambiamento auspicabile nell'atteggiamento dei Collegi Avvocati (ammesso che, sul punto, sia necessario cambiare qualcosa, essendo l'attuale in qualche modo carente) sia quello di una sempre maggiore disponibilità a chiarire ai giovani aspiranti quanto questa professione sia difficile e faticosa, disincentivando tutti coloro che non dimostrino sufficiente determinazione ed adeguate attitudini, tali da consentir loro di fondatamente sperare di potersi far strada.

Punto 2.

Prendo, di nuovo, atto dei numeri. Certo che essi impongono qualche riflessione sulla pratica professionale e sugli altri aspetti indicati nel quesito e la conclusione del riflettere non può che essere nel senso della necessità di interventi sempre più penetranti, anche da parte del Consiglio, affinché la pratica sia effettiva e non meramente formale e ciò anche con un più pregnante controllo sulle relative certificazioni.

Elemento essenziale dei contenuti di una pratica valida è, poi, proprio quello che attiene agli aspetti deontologici, tanto più essenziale quanto più spietata si fa la concorrenza con le fatalmente conseguenti tentazioni verso qualche licenza.

Punto 3.

La risposta, di nuovo preso atto dei numeri, non può che essere una: le conseguenze saranno nefaste sia sul piano sociale che sul futuro della nostra attività. Ciò non può trovare, a mio avviso, altro correttivo che in un impegno sempre più attivo nei sensi già indicati nelle risposte ai punti precedenti. In sostanza, fermo restando che il mercato deve soggiacere alle leggi della libera concorrenza, occorrerebbe far sì che gli "ammessi a concorrere" siano i migliori, quelli dotati di più spiccate attitudini e che siano adeguatamente formati, anche sul piano deontologico, affinché la concorrenza, seppure serrata, sia corretta.

Carlo Umberto Minni

45



PROFESSIONE OGGI

ANGELO PANTE'

Alla Vostra del 22/1/97 dò una sola parziale risposta che credo possa essere riferita direttamente o indirettamente a tutte e tre le domande propostemi. L'elevato numero di giovani nuovi iscritti nell'Avvocatura è fenomeno comuni ad ogni professione.

Il numero chiuso non è una soluzione auspicabile del problema per i suoi indubitabili connotati autoritari e illiberali.

E' necessario invece soddisfare tutte le richieste di prestazioni, dalla più semplice alla più complessa, che all'Avvocatura le esigenze della vita sociale propongono.

Nessuna richiesta dovrebbe rimanere insoddisfatta e per raggiungere tale risultato è assolutamente indispensabile essere opportunamente preparati.

Penso alla necessaria conoscenza delle

normative e delle tecniche in materia di diritto tributario, di diritto comunitario, di diritto della famiglia, di diritto bancario, ecc. ecc.

Si dovrebbero creare all'oupo dei corsi formativi a frequenza in qualche modo sollecitata e incentivata, se non imposta, dal Consiglio dell'Ordine.

I corsi potrebbero essere diversificati:

a) in corsi di base destinati a tutti gli iscritti all'Albo che non superino una certa anzianità di iscrizione;

b) in corsi di più lunga durata e di maggiore impegno per un numero più ristretto e predeterminato in funzione delle previsioni sia pure generiche delle domande d'opera.


Per questo ultimo tipo di corsi a coloro che vi hanno partecipato con continuità ed accertato (dai docenti) finale accrescimento della loro preparazione

professionale dovrebbe essere permesso (un tale permesso sarebbe un incentivo di grande forza) di qualificarsi e presentarsi nella vita professionale utilizzando quanto meno il titolo dell'avvenuta partecipazione al corso e del profitto finale conseguito visto che frequentarsi della specializzazione oggi per tanti motivi non è ancora possibile.

I corsi, la cura intensa della formazione dei praticanti da parte dei titolari degli studi, l'adozione di una più pratica ed approfondita e non nozionistica struttura degli esami di accesso all'Albo, una promozione più diffusa e capillare dei principi deontologici renderebbero l'Avvocatura più pronta a rispondere adeguatamente alle richieste dei cittadini e del Paese.

Angelo Pante'

46



PROFESSIONE OGGI

GIAN CARLO PORRONE

1) Per quanto ho potuto registrare grazie ad incontri e colloqui informali con più colleghi mi sembra di poter dire che la lievitazione progressiva del numero dei praticanti costituisce motivo di diffusa preoccupazione se non anche di allarme. Le cifre parlano chiaro.

Non vi è quindi bisogno di stimolare a livello di "atteggiamento dei colleghi avvocati sul problema dell'accesso alla nostra professione" un cambiamento di indirizzo. Ma se proprio fosse necessario direi che opportuno sarebbe assumere iniziative mirate a responsabilizzare gli iscritti giacché il "problema" sconsiglia remore ulteriori: in sostanza promuovere interventi sul legislatore per frenare non simbolicamente la proliferazione dei praticanti e, per corollario, di avvocati e procuratori.

2) La flessione nel numero di candidati

risultati idonei nel triennio 1992/94 deve essere apprezzata se vogliamo esprimerci con franchezza e senza veli di ipocrisia, quale segno della consapevolezza delle commissioni d'esame della necessità di filtrare a maglie strette i candidati. L'idoneità non può essere sinonimo di sufficienza o mediocrità; né la materia "ordinamento forense" (in cui si contiene la deontologia) può rimanere al ruolo di Cenerentola. Altrimenti il Consiglio dell'Ordine non sarà più in grado di esperire al riguardo alcun "controllo" a fronte della marea montante di infrazioni disciplinari piccole, medie e grandi.

3) Le statistiche sono eloquenti circa il rapporto percentuale avvocato/popolazione, soprattutto alla luce della ingigantita competenza dei pretori e della conseguente possibilità per i praticanti

di fruire di più spaziosi orizzonti all'esercizio della professione forense.

Penso a un futuro non troppo lontano di uno stuolo di avvocati, procuratori, praticanti, i quali per insufficiente preparazione e più ancora per mancanza di esperienza avviliranno il già modesto livello della nostra categoria a suon di concorrenza spietata e implacabile.

Consentimi una ulteriore riflessione. Non trascuriamo il fenomeno ormai macroscopico della concentrazione dell'attività professionale contenziosa e stragiudiziale su fasce ristrette di avvocati, sovente strutturati in associazioni professionali che per capacità e abilità riconosciute accaparrano una grossa fetta del mercato creando in questo modo moltitudini di veri e propri peones.

Gian Carlo Porrone

CARLO ROSSA

47

I dati forniti sull'accesso e sulla preparazione professionale dei giovani descrivono una situazione a dir poco allarmante. L'elevatissimo numero di praticanti, l'oltremodo severa selezione agli esami, il rapporto che nel futuro si preannuncia sempre più insostenibile tra avvocati e popolazione definiscono un quadro a tinte scure. Sono infatti sotto gli occhi di tutti esempi sempre più diffusi di scadimento del servizio, di disagio e frustrazione nei giovani, di scarsa considerazione sociale.

Le mie proposte vogliono porre rimedio con i mezzi che sono a portata di mano, che non richiedono interventi legislativi o soluzioni calate dall'alto, ma il paziente e costante ricorso a regole e principi che già dovrebbero valere per tutti noi.

I. Nel primo quesito si chiede cosa sia cambiato e cosa sia auspicabile che cambi nell'atteggiamento degli avvocati sul problema dell'accesso alla nostra professione.

Ritengo che l'elevatissimo numero di

praticanti derivi da numerose cause. L'alto numero di laureati in giurisprudenza, l'assenza di immediati sbocchi in altri settori lavorativi (nell'amministrazione pubblica, nell'attività privata, etc.), la necessità di trovare comunque una sorta di "parcheggio" in attesa di tempi migliori, l'illusione che l'avvocatura sia o possa divenire un luogo sicuro e di rassicuranti prospettive, sono, fra le tante, le cause dell'affollamento.

Domandiamoci però quanti sono gli avvocati che accettano praticanti perché effettivamente disposti e capaci ad insegnare e guidare il giovane nell'apprendistato e quanti invece cercano soltanto un aiuto, economicamente vantaggioso perché sostanzialmente non remunerato, per le attività meno gratificanti (commissioni, etc.).

Dovrebbero cambiare due cose: la prima che l'avvocato si ricordi di accettare praticanti solo se effettivamente in condizioni di porsi nei confronti del giovane come maestro e guida nella professione.

La seconda, che il Consiglio dell'Ordine vigili capillarmente ed efficacemente sui praticanti, sulla loro crescita professionale, sull'impegno

profuso dagli avvocati verso i giovani di studio. Il miglior modo per affrontare l'attuale tormentata questione è che ognuno agisca secondo coscienza.

Accettare praticanti quando non si è in grado o non si ha voglia di seguirli e di dedicare loro tempo ed energie è dannoso per i giovani che si presentano ai nostri studi e nocivo per chi la pratica sta effettivamente svolgendo con tutto il fardello (siamo stati tutti praticanti) di preoccupazioni, fatica, incertezze.

Ovviamente non basteranno questi accorgimenti a risolvere la crisi che tutti avvertiamo nell'accesso professionale; basteranno però al nostro senso del dovere, il che è già tanto.

II. Si chiede poi di riflettere sulla pratica, alla luce dei disastrosi esiti degli esami da procuratore legale. L'esame è uno sbarramento che respinge la stragrande maggioranza dei giovani, che alimenta disagio e frustrazione, che genera (perché negarlo?) anche tanta sofferenza.

Diciamocela tutta: si bocchia molto perché l'esame è difficile, perché molti giovani non sono preparati. Ma si ha

PROFESSIONE OGGI

l'impressione che l'elevato numero dei respinti risponda anche ad esigenze, avvertite quanto non dichiarate, di limitazioni degli iscritti, in assenza del numero chiuso. Non è accettabile che a Torino passi mediamente il 30% dei candidati, altrove l'80% - 90%! Là forse si esagera, qui si è troppo ed ingiustamente selettivi. Oltretutto non si trascuri che a Torino si iscrivono da procuratori molti che hanno superato l'esame altrove. Dunque, bocciare per limitare il numero dei procuratori alimenta solo disparità di trattamento. Ciò non toglie che per prepararsi seriamente agli esami, una buona pratica sia comunque indispensabile. Anzitutto la pratica professionale dovrebbe essere condotta all'insegna di ciò che è utile al giovane, non solo di ciò che serve allo studio. Destinare i giovani di studio prevalentemente a quelle che noi chiamiamo "commissioni" è utile soltanto per insegnar loro a muoversi nella burocrazia giudiziaria. E' l'inizio, ma occorre altro. E' necessario che il giovane partecipi alla vita dello studio, riceva con l'avvocato,

almeno di tanto in tanto, i clienti, si misuri e si confronti con l'avvocato nell'elaborazione di ciò che andrà fatto per il cliente; rediga gli atti, se li veda correggere, li rifaccia. E' necessario che abbia il tempo per studiare, sia per affrontare le varie questioni che l'attività di studio gli propone, sia per approfondire la sua preparazione in generale e nelle materie che lo studio non pratica. E' necessario che frequenti i corsi che il Consiglio predispone. E' necessario (mi riferisco all'unico settore che conosco, il penale) che sia presente in udienza, vuoi come difensore vuoi come osservatore di ciò che vi avviene (il nostro è un mestiere che si apprende ovunque). E' necessario, soprattutto, che sia incessante il dialogo con i colleghi di studio e il Maestro. Mettersi intorno a un tavolo, aprire un fascicolo, discutere un caso, confrontarsi, riflettere insieme, avvocato e praticante, è il modo migliore per insegnare e imparare noi stessi. La deontologia merita un discorso a sé. Se il giovane svolge la pratica da un avvocato corretto e sensibile alle

istanze deontologiche il problema non si pone. Ma quanti sono gli avvocati che avvertono che il loro primo dovere è la correttezza professionale? Per insegnarla occorre, anzitutto, avvertirne l'urgenza e praticarla in proprio.

III. Il terzo quesito pone molti interrogativi.

Nel 2003 saremo, a quanto pare, in tanti. Sono prevedibili forme di aspra concorrenza, sottoccupazione professionale, scadimento della nostra immagine.

Come reagire? Penso alle associazioni professionali; ad esigenze di maggior specializzazione.

Penso soprattutto che maggiori saranno le difficoltà che incontreremo, maggiore dovrà essere l'impegno a conservare e insegnare ai giovani i valori della rettitudine professionale e del rigore nell'esercizio quotidiano dell'avvocatura.

Carlo Rossa

48

Quesiti 1 e 2

Direi che riguardano due aspetti di un unico fenomeno. Che è relativo non alla professione forense in specie, ma alla nostra moderna società in genere. Ed è la sempre più accentuata tendenza dei giovani (sulle cui cause sarebbe troppo lungo diffondersi) ad avviarsi alle professioni intellettuali, ritenute di maggior prestigio e, forse, più remunerative, disdegnando attività considerate forse più modeste - e che però per molti sarebbero in concreto preferibili - d'indole operativa nel vastissimo campo che la moderna tecnica offre in ogni settore.

TOMASO TABELLINI

Con la fatale conseguenza di un abbassamento del livello complessivo, come i dati di cui al quesito sub 2 dimostrano. Al che, il rimedio va ricercato non certo nella "pratica professionale", che per gli idonei è ampiamente sufficiente, ma in una sempre maggior severità negli esami, che scoraggi i non meritevoli e comporti il più possibile una selezione, a tutto vantaggio di chi - essendone in grado - esercita la professione.

Quesito 3

Una riduzione percentuale dei legali, specialmente nelle attuali disastrose

condizioni della nostra Giustizia, non può essere che benefica.

Piuttosto, dato che la competenza del Pretore è stata aumentata (giustamente), con conseguente possibilità, però, dei praticanti non abilitati, di esercitare il patrocinio anche in cause di una certa importanza, sarebbe auspicabile che - non essendo in concreto attuabile un sia pur sommario esame condizionante il conferimento di tale possibilità - ne venisse quanto meno contenuto il periodo, magari riportandolo al vecchio termine di quattro anni.

Tomaso Tabellini

CESARE ZACCONE

Mi pare necessario ricercare, anzitutto, le cause del vertiginoso aumento dei laureati che si iscrivono alla pratica al fine di individuare gli opportuni rimedi. Ritengo che la causa principale sia la situazione generale di crisi del lavoro, per cui la professione diventa la

soluzione rifugio o l'unica alternativa alla disoccupazione.

E' chiaro che non è nel nostro potere rimuovere questa causa.

Si deve, allora, cercare di ridurre le conseguenze del fenomeno, che avrà certamente gravi e negative ripercus-

sioni sulla nostra professione: sia perché prevedo una diminuzione del lavoro penalistico in conseguenza della scelta del legislatore della "pena concordata", sia perché l'eccessivo numero porterebbe con sé una riduzione delle qualità professionali.

PROFESSIONE OGGI

Se non si considera la possibilità di ritornare ad un albo chiuso, non resta che:


- cercare di disincentivare il flusso dei nuovi iscritti, modificando radicalmente le norme sul patrocinio; con il patrocinio, infatti, il neo laureato ha la pos-

sibilità di svolgere un rilevante - e spesso importante - lavoro professionale, per il quale non è ancora sufficientemente preparato;

- intervenire sulle modalità di svolgimento della pratica per renderla effettiva e formativa;

- rendere uniformi in tutto il territorio nazionale le valutazioni di idoneità in sede di esami di procuratore.

Cesare Zaccone





La Paziienza n. 60 - ottobre 1998



Cose di fuori

Pubblichiamo un'acuta riflessione del collega Stanislao De Santis di Cosenza sul significato e sull'utilità degli esami-farsa

TRAMONTA IL «MITO» DI CATANZARO

di Stanislao De Santis



Bruno Biamino

Nota finora ai più per le antiche manifatture della seta (peraltro da tempo dismesse) e per l'ardita architettura del viadotto sul torrente «Fiumarella», nonché, nella cerchia degli addetti ai lavori, per la straordinaria facilità con cui è stato fino ad oggi possibile superare gli esami di procuratore (tanto da determinare lo sviluppo di un fiorente «turismo concorsuale»), la città di Catanzaro – sede della Corte d'Appello «delle Calabrie» – è assunta recentemente agli onori delle cronache nazionali per un evento di segno opposto: su un totale di 2.302 praticanti, che nel dicembre dello scorso anno avevano sostenuto le prove

scritte, ne sono stati ammessi agli orali soltanto 26 – dicono ventisei – di cui soltanto cinque provenienti da Catanzaro, e gli altri dalle più remote città italiane, da Fremona a Centuripe, in provincia di Enna (si veda la nota di G. Calcagno, sulla prima pagina de La Stampa del 31 luglio 1998).

Ora, nel momento in cui il legislatore – sospinto dalle conclusioni dell'indagine svolta dall'Autorità Antitrust (in *Giur. st.*, 1998, 1305), dalla giurisprudenza comunitaria in materia di tariffe degli spedizionieri doganali e, forse, da meno ostensibili interessi di gruppi economici – si accinge a regolamentare *ex novo* la professione forense (si veda il disegno di legge pubblicato

su *Il Sole 24 Ore* del 7 agosto 1998), una riflessione sull'accaduto non sembra superflua, anche se, verosimilmente, soltanto i prossimi esami (già fissati per il 15-17 dicembre 1998) si svolgeranno secondo le modalità attualmente in vigore.

Ma torniamo per un momento ai fatti, dei quali, con esiti che attualmente non è dato prevedere, si sta anche interessando la magistratura penale.

Come è stato ampiamente riferito dagli organi di informazione, lo sconcertante risultato in questione è conseguito all'annullamento, da parte della Commissione esaminatrice, degli elaborati di 2.276 candidati, sul già indicato totale di 2.302, atteso che detti

elaborati sono stati rinvenuti tutti uguali tra loro, o, più esattamente, tutti rispondenti, fin nei minimi particolari (compresa la punteggiatura), ad otto *clichés* uniformi, uno per ciascuno degli otto tribunali, e dei relativi Consigli dell'Ordine, che compongono il distretto della Corte d'Appello di Catanzaro.

Non occorrono, quindi, particolari doti di immaginazione per desumere come ciascuno degli altrettanti gruppi di praticanti (peraltro di provenienza, per la maggior parte, *extra districtum*), anziché lavorare di testa propria, non abbia fatto altro che adeguarsi pedissequamente allo schema proposto nell'ambito del proprio circondario di riferimento; la perfetta riuscita della «clonazione» dei compiti si spiega, a sua volta, in base alla distribuzione logistica dei candidati all'interno dell'edificio scolastico che ha ospitato le prove, preso d'assalto dalle distinte formazioni – per quanto è dato sapere – fin dalle prime luci dell'alba.

La sostanziale assenza di ogni controllo, se non l'esplicito incoraggiamento alla collaborazione, nelle circa settanta aule del suddetto edificio, hanno poi consentito l'operazione di copiatura collettiva, col risultato che il primo impegno, di una qualche serietà, dinanzi al quale si sono trovati i futuri professionisti, si è trasformato in una assurda messa in scena, della quale – anche se i compiti non fossero stati annullati (come in precedenza non era mai avvenuto) – sarebbero rimasti incomprensibili il significato e l'utilità.

Fin qui la poco edificante vicenda che, trascendendo nella sua portata gli angusti confini della remota provincia in cui si è verificata, impone alcune essenziali considerazioni.

Non sembra dubbio, anzitutto, che la riferita decimazione non sia che l'estrema conseguenza della deplorabile prassi lassista imperante presso la Corte catanzarese fino alla tornata di esami precedente quella in discorso; prassi, grazie alla quale – attestandosi la percentuale degli ammessi agli orali intorno al 90% (con un numero di domande, 1.863, pari a circa il doppio di quello di Torino, 974, e di poco inferiore a quello di Milano, 1986 – si veda *Guida al Diritto* di *Il Sole-24 Ore* n. 34 del 13/9/97, ove sono pubblicati i dati riferiti alla sessione 1995) – gli esami di procuratore, già di per sé scarsamente indicativi della reale preparazione dei candidati, sono stati di fatto svuotati di ogni finalità selettiva e con-

testualmente ridotti ad una mera formalità burocratica, espletata la quale i partecipanti sarebbero risultati *todos caballeros*.

E ciò, da un lato nel convincimento (radicato negli ambienti forensi meridionali, quanto erroneo) che le capacità dei singoli sarebbero destinate ad emergere in tempi successivi e in altre sedi e che, quindi, tanto varrebbe garantire a tutti i candidati l'opportunità di accedere alla professione, attesa anche la mancanza, per i numerosissimi laureati in giurisprudenza (aspetto su cui si tornerà), di valide alternative occupazionali; dall'altro, avendo la generalità dei Consigli dell'Ordine abdicato al compito – che è invece un preciso dovere istituzionale (cfr. art. 4, 3° comma, D.P.R. 10/4/90 n. 101, Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratori legali) – di controllare l'effettivo esercizio della pratica; compito che, se attuato, sarebbe stato da solo sufficiente ad arginare le «migrazioni» concorsuali: tanto è vero che non appena sono state poste in essere concrete misure nel senso anzidetto (come recentemente ha fatto il Consiglio dell'Ordine di Cosenza, aderendo alle indicazioni fornite sul punto dall'Unione degli Ordini forensi della Calabria), il deprecabile fenomeno è sembrato avviarsi verso un significativo ridimensionamento.

In secondo luogo, non è meno evidente come la gestione in chiave demagogica degli esami di procuratore sia in realtà un rimedio assai peggiore del male che si intenderebbe evitare, sotto una pluralità di aspetti:

– prima di tutto, l'ingresso nella vita professionale tramite la via traversa di un esame-farsa e non per la via maestra di una selezione minimamente seria è tale da dequalificare *ab origine* gli interessati, essendo legittimo che la pubblica opinione diffidi del valore della prova cui gli stessi sono stati sottoposti;

– inoltre, l'ipertrofica crescita della categoria, realizzatasi, in breve tempo, con questi sistemi (si pensi che l'Ordine di Cosenza, città di circa 80.000 abitanti e priva di alcun tessuto industriale, conta oltre mille iscritti, esclusi i praticanti), non ha in alcun modo contribuito a risolvere il problema dell'occupazione, ma è servita soltanto a creare aspettative rimaste puntualmente deluse (o, nella migliore delle ipotesi, a susci-

tare indecorosi fenomeni di accaparramento dei cosiddetti «filoni» di contenzioso, ritenuti particolarmente redditizi), anche perché l'aumento del numero degli avvocati si è rivelato direttamente proporzionale allo scadimento della qualità delle prestazioni;

– infine e parallelamente (effetto peraltro da addebitare non soltanto alle modalità di svolgimento degli esami), si sono progressivamente allentati i vincoli deontologici che dovrebbero operare nell'espletamento dell'attività professionale, com'è attestato dal notevole incremento degli esposti disciplinari, costituente la più significativa spia del malessere in atto.

Si può quindi affermare che la disinvoltata gestione degli esami di procuratore presso la Corte di Catanzaro – così come presso altre Corti del Meridione – non abbia prodotto certamente il bene dei molti che hanno tentato l'impervia strada della libera professione solo per mancanza di alternative (o perché l'esito dell'esame era, per così dire, *garantito*?) e comunque senza alcuna intima convinzione, ed abbia, viceversa, fatto soltanto il male dei pochi per cui l'avvocatura aveva rappresentato una consapevole scelta di vita.

Indipendentemente dalle preannunciate riforme, specie in tema di formazione professionale, i tempi sono dunque ampiamente maturi per l'assunzione di una maggiore consapevolezza della gravità del problema e per una drastica inversione di tendenza, beninteso non nel senso della difesa corporativa di interessi preconstituiti, ma in funzione dell'esigenza di fornire ad una società sempre più aperta e complessa professionisti che, per quantità e qualità, siano in grado di rispondere a bisogni effettivi.

Ma nessuno, a quanto pare, sembra preoccuparsene più di tanto. Quasi contemporaneamente, infatti, alla notizia qui commentata, si è appreso (si veda la *Gazzetta del Sud* del 4 agosto 1998) dell'istituzione, presso l'Università della Calabria, con sede in Arcavacata di Rende (CS), di un corso di laurea in Giurisprudenza (corso decentrato dell'Università di Catanzaro) per 150 posti nell'imminente anno accademico.

Quali prospettive, e quali speranze, per i prossimi laureati?

Stanislao De Santis
(Avvocato in Cosenza)



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Accanto alle note dolenti, la nostra rivista è però stata anche puntuale testimone di tanti passi avanti fatti dalla nostra categoria professionale e dell'impegno di tanti verso l'evoluzione in senso più moderno e socialmente utile delle nostre competenze.

Ecco la nascita della Fondazione Croce, istradata a costituire la sede privilegiata di tanti momenti di confronto e di aggiornamento professionale.

Ecco, pochi anni dopo, l'introduzione dell'obbligo dei crediti formativi, che ha aperto la strada ad un'idea più efficiente ed effettiva di costruzione continua della competenza dell'avvocato. ■





Cose di casa

LE PAGINE DELLA FONDAZIONE CROCE

I primi passi della Fondazione

Quando questo numero della Paziienza sarà in distribuzione la Fondazione dell'avvocatura torinese Fulvio Croce sarà già stata costituita, nominato il suo Consiglio di Amministrazione (con i tre membri indicati dai suoi fondatori in aggiunta a quelli nominati dal Consiglio dell'Ordine) e, forse, si saranno già programmate le prime iniziative.

I lavori a Palazzo Capris sono proseguiti durante l'estate e speriamo al più presto di poter indicare una data per l'i-

naugurazione della sede: molti colleghi hanno avuto occasione nel mese di settembre di visitare l'immobile o di prenotarsi per la loro visita. Da tempo è stato contattato il Comune di Torino (la cui Avvocatura ha aderito alla Fondazione) ed è in via di perfezionamento un accordo per avere in comodato alcuni mobili antichi che erano depositati presso i magazzini comunali senza previsione di utilizzo: **un accorto appello la Fondazione rivolge a tutti gli avvocati di Torino affinché concedano in prestito d'uso gli arredi**

che eventualmente non utilizzassero e che possono adeguarsi alla sede (librerie, poltrone e divani, armadi, tappeti, quadri) per completare senza spese (se non di restauro e custodia) l'arredamento. Un pianoforte a mezza coda in comodato (come un biliardo, magari oggi inutilizzato), sarebbe di grande aiuto.

A partire da questo numero, la Paziienza darà notizia delle iniziative poste in essere e di quelle programmate, inaugurando così una nuova rubrica "Le pagine della Fondazione Croce".

I suoi fondatori

(in ordine alfabetico, alla data del 1° settembre 2004: si ricorda che ai sensi dello statuto saranno considerati fondatori anche coloro che aderiranno alla Fondazione Croce entro un anno dalla sua costituzione)

Avvocati

Ajroldi Cristina
 Albertengo di Monasterolo Emanuele
 Aliprandi Andrea
 Ambrosio Renato
 Amerio Pier Luigi
 Andreis Gianclaudio
 Appendino Carla Lucia Beatrice
 Arnaudo Silvia
 Audisio Ezio
 Badellino Sergio
 Baldi Vittorio
 Balsamo Annamaria
 Barbieri Fabrizio
 Barcellona Eugenio
 Bargagna Michela
 Barosio Vittorio
 Bella Roberto
 Benessia Angelo
 Berti Paolo
 Bertino Dario
 Bertolin Gaia
 Borda Alessandro
 Borla Alberto
 Bortolotti Fabio
 Brosio Guido

Bruno Nicola
 Buffa Alberto
 Bussi Maria Teresa
 Caffaratti Mirella
 Camerano Mario
 Capuani Marialuisa
 Capurso Emma
 Caputo Antonio
 Carpano Michele
 Carpano Vincenza
 Castellano Giorgio
 Casu Gian Paolo
 Cavalli Gino
 Cerza Anna
 Chiappero Luigi
 Chiusano Anna Vittoria
 Colombatto Mario
 Comba Diego
 Commodò Stefano Maria
 Console Romano
 Cravetto Guido
 Crippa Maria Elena
 Crolle Martino
 Curti Mario Giuseppe
 Dal Fiume Geo
 Dal Fiume Oliviero

De Filippi Cristoforo Walter
 De Luca Anita
 De Rosa Donatella
 Di Luca Vito
 Di Toro Marco
 Del Noce Alberto
 Davico Bonino Paolo
 Della Corte Guglielmo
 Dionisio Gianantonio
 Drusi Elena
 Enrichens Vincenzo
 Facchini Giulia
 Fasano Mario
 Ferreri Paolo Emilio
 Ferrero Marco
 Fico Vincenzo
 Fierro Augusto
 Fiorilli Fausto
 Finocchiaro Antonio
 Fiorio Valentino
 Fontanazza Alessandro
 Fontanazza Santo
 Formica Daniela
 Fossati Massimo
 Foti Antonio
 Fracchia Guido

Frignani Federico Alessandro
Galasso Ennio Lucio
Gandini Andrea
Garelli Giovanni
Garro Annamaria
Gatti Roberto
Gebbia Mario
Gelato Paola
Giaino Federico
Gigliotti Pier Franco
Gilardoni Federica
Gilardoni Francesco
Girlando Maurizia
Giuntelli Chiara
Grande Stevens Cristina
Grande Stevens Franco
Grosso Andrea Clemente
Grosso Carlo Federico
Guarnieri Corrado
Jacobacci Fabrizio
Jorio Alberto
Jorio Guido
Koelliker Franco
Lacognata Maria
Lageard Giovanni
Lageard Marta
Lamanna Anna Rossana
Ledda Giancarlo
Lenti Ennio
Levanti Corrado
Lodigiani Emilia
Maccagno Benessia Cristiana
Macchia Roberto
Maggiora Enrico
Majocco Francesco
Malerba Michela
Manzella Alberto
Manzoni Ignazio
Marocco Luciano
Martinetti Cristina
Martino Giovanni
Mastro Fabrizio
Mazzoleni Claudio

Mazzuchetti Magnani Riccardo
Melano Alessandro
Melano Bosco Gualtiero
Merlone Giorgio
Mingrino Francesco Paolo
Montalenti Paolo
Montanaro Riccardo
Motta Marina
Murgia Francesco
Murgia Piermichele
Musy Alberto Maria
Napoli Mario
Nastri Michele
Negri Elena
Notaristefano Dante
Notaristefano Marina
Operti Maria Vittoria
Ottavis Maria Cristina
Pacchiana Parravicini Agostino
Pacchiolo Piergiorgio
Pacciani Carlo
Paparo Renato
Papotti Claudio Maria
Pastore Franco
Pautriè Paolo
Pavesio Carlo
Pedullà Antonio
Perletto Silvia Maria
Pernice Italo
Piacenza Domenico
Piozzo di Rosignano Cesare
Poma Marco
Pontalto Giovanni
Poto Dario
Preve Guglielmo
Raffone Fausto
Raffone Gaetano
Re Carlo
Regoli Fabio Alberto
Riccardino Ricci Paola
Ricci Giuseppe Maria
Riccio Luigi
Riscossa Alessandro

Romano Francesca
Romano Monica
Ronco Mauro
Rossa Carlo
Rossi Marco
Rossomando Anna
Rossomando Antonio
Rossomando Matteo
Russo Carlo
Scalisi Rino
Scalvini Giuseppe
Scaparone Paolo
Scapaticci Alberto Maria
Scozia Angelica Maria Mercedes
Servetto Tommaso
Sindico Domenico
Solavagione Silvana
Sordi Giovanna
Sorrentino Domenico
Speranza Sergio
Sterpi Massimo
Stinchi Manuela
Tabarrani Giuseppe
Tabasso Guido
Tardy Enrico
Tealdi Alberto
Torchia Maurizio
Tortonese Mario
Trincherò Roberto
Trinelli Edgardo
Valenti Antonella
Vallosio Filippo
Verazzo Oreste
Vercelli Alberto
Vigliani Romana
Viterbo Alfredo
Volante Giuseppe
Weigmann Marco
Zacchero Lorenzo
Zaccone Cesare
Zancan Gian Paolo
Zancan Valentina

Associazioni ed enti

AGAT - Presidente Avv. Regoli Fabio Alberto
AIGA - Presidente Avv. Alberto Roberto
ASSOCIAZIONE AVVOCATI CIRIÈ-VALLI DI LANZO - Presidente Avv. Garrone Giuseppe
ASSOCIAZIONE AVVOCATI DI TORINO - Presidente Avv. Marchetti Roberto
ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI - Segretario ProTempore Avv. Lamacchia Roberto
CAMERA PENALE - Presidente Avv. Palumbo Cosimo
CAMERA CIVILE - Presidente Avv. Guido Jorio
INAIL - Coordinatore Avv. Nutini
LAF - Referente Torino Avv. Cristiano De Filippi
ORDINE AVVOCATI TORINO - Presidente Avv. Antonio Rossomando
UNIONCAMERE PIEMONTE - Presidente Cav. Lav. Renato Viale
COMUNE DI TORINO - Avv. Maria Antonietta Caldo

I lavori a Palazzo Capris



Una biblioteca per la Fondazione Croce

Una biblioteca per gli avvocati torinesi: testi non giuridici (romanzi, poesia, teatro, saggistica, filosofia, politica) scelti e donati dagli avvocati torinesi per realizzare una biblioteca, una loro biblioteca. "Alcuni libri sono immeritatamente dimenticati, nessuno è ricordato immeritatamente" ammoniva il poeta Auden: così è nata l'idea di chiedere proprio agli avvocati di Torino, futuri fruitori, di donare alla Fondazione Croce i tre testi che hanno contribuito alla loro formazione culturale, o che ritengono essenziali per i giovani colleghi che si affacciano alla professione, o che li hanno interessati o colpiti, che rileggono sempre volentieri e che sono rimasti ancora, magari dopo tanti anni, nel loro comodino e nel loro cuore.

Si potrà inserire una scheda che invita alla lettura, come un passaparola tra amici, dove si spiegheranno le ragioni della

scelta: ma anche soltanto il testo donato sarà significativo.

Non mancheranno, ne siamo certi, le sorprese. Per evitare inutili doppioni, pubblicheremo nei futuri numeri della Paziienza l'elenco dei libri pervenuti; e questa variante del book crossing (i libri che circolano in libertà, che ben conoscono gli ascoltatori della trasmissione Fahrenheit del terzo programma della radio) ci permetterà anche di disegnare una mappa dei libri avuti dai colleghi, scoprire comuni passioni, subire stimoli a nuove letture.

"Quanto più si allarga la nostra conoscenza dei buoni libri" sosteneva Feuerbach "tanto più si restringe la cerchia degli uomini la cui compagnia ci è gradita": sia ben chiaro che il nostro scopo è l'opposto esatto, e cioè fare del libro e della lettura uno strumento in più di relazione tra gli avvocati torinesi.

Ecco i primi titoli pervenuti:

Antonio Rossomando

Thomas Mann
Piero Godetti
Lev Tolstoj

La montagna incantata
La rivoluzione liberale
Guerra e Pace

Michela Malerba

Valdo Fusi
Georges Simenon
O. Henry

Fiori rossi al Martinetto
Lettera al mio giudice
Memorie di un cane giallo e altri racconti

Marcello Tardy	Leonardo Sciascia Cesare Pavese Vari	Opere Opere Poeti Italiani 900
Franzo Grande Stevens	Ugo Foscolo Guido Ceronetti Pietro Giannone	Sulla giustizia Piccolo Inferno torinese Vita scritta da lui medesimo
Michele Carpano	Domenico Campana Giuliana Saladino Desmond Tutu	La stanza dello scirocco Romanzo Civile Non c'è futuro senza perdono
Cristiana Maccagno	Karen Blixen Voltaire Sofocle	Ehregard Zadig Antigone
Mario Napoli	Jorge Amado Giacomo Leopardi Arthur Schnitzler	Teresa Batista stanca di guerra Canti Gioco all'alba
Fulvio Granaria	Italo Svevo Piero Gobetti Albert Camus	La coscienza di Zeno Scritti Politici La caduta
Alberto Mittone	Joseph Conrad S. D'Anzo Vercos	Il Compagno segreto Casa d'altri Il Silenzio del mare
Gian Paolo Zancan	Fédor M. Dostoevskij Franz Kafka Piero Calamandrei	I fratelli Karamazov I racconti Elogio dei giudici scritto da un avvocato
Elena Negri	Tiziano Terzani Jung Chana Beppe Fenoglio	Un altro giro di giostra Cigni selvatici Una questione privata
Soter Catalano	Andrea Tagliapietre Blaise Pascal Luis Bunel	Filosofia della bugia Pensieri Dei miei sospiri estremi
Dario Poto	Theodor Fontane Federico De Roberto Charles Dickens	Effi Briest I Vicerè Il Circolo Pickwick
Alessandro Riscossa	Stanislao Pugliese Giovanni Colombo Gilda Ferrando Giovanna Visintini	Carlo Rosselli Socialista Eretico ed Esule antifascista 1899-1937 Follia e Diritto La scienza infelice. Il Museo di antropologia criminale di Cesare Lombroso
Mario Tortonese	Edmondo e Giulio de Goncourt Fédor Dostoevskij Primo Levi	Le due vite di Germinia Lacerteux Delitto e castigo La chiave a stella

“Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che, da molti indizi, mio malgrado, vedo venire” (Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano)

Per contribuire a formare la biblioteca, per prestiti d'uso, per suggerimenti e consigli relativi alla Fondazione, si prega di contattare la Direttrice di Segreteria signora Mariella Francone o l'avvocato Mario Napoli



La Pazienza n. 95 - giugno 2007



CREDITI FORMATIVI: NON ALLARMIAMOCI

Con regolamento approvato nella seduta del 18 gennaio 2007 il Consiglio Nazionale Forense ha disciplinato le modalità attuative per il riconoscimento della frequenza alle iniziative culturali in campo giuridico e forense che l'articolo 13 del nostro Codice deontologico prevede debba rappresentare uno snodo indispensabile, unitamente allo studio individuale, dell'obbligo di cura della propria preparazione professionale incombente su ciascun avvocato.

Un provvedimento certo suscettibile di miglioramenti ed integrazioni ma la cui ispirazione di fondo appare al nostro Consiglio pienamente condivisibile ai fini della piena attuazione dei valori ordinistici, mai come oggi oggetto di un insipiente tentativo di delegittimazione da parte di quanti vorrebbero considerare la nostra attività alla stregua di quella di imprese che erogano un servizio.

Le finalità sottese alla previsione di un sistema di autogoverno professionale risiedono infatti proprio nell'esigenza di garantire – in chiave di interesse pubblico – la qualità e l'etica delle prestazioni di tutti gli avvocati: prestazioni che – per loro natura – non possono essere connotate in termini solo economici.

A ciò si aggiunge che l'obiettivo di realizzare una formazione di eccellenza, gestita in prima persona dalla classe forense, non potrà che valorizzare la cultura professionale ed accentuarne il ruolo nel processo; con la conseguenza di rafforzare l'identità propria e l'immagine esterna del ceto e di contribuire all'affermazione degli enunciati contenuti nel preambolo al nostro Codice deontologico che assegnano all'avvocatura il compito di garantire l'invulnerabilità della difesa e di assicurare la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Va da sé che non è sufficiente limitarsi a disciplinare l'obbligo formativo ma occorre che le istituzioni forensi realizzino un'ampia e variegata offerta di corsi e seminari che consenta agli iscritti di scegliere, anche sulla scorta della specializzazione coltivata, ciò che più interessa e stimola: occorre, soprattutto, che gli Ordini territoriali ed il Consiglio Nazionale Forense, con il concorso e la collaborazione con le associazioni professionali, si impegnino nell'immaginare nuovi percorsi didattici in grado di stimolare percorsi di apprendimento che rovescino il tradizionale approccio teorico di tipo universitario.

Tutto ciò richiede, includibil-

mente, una fase di sperimentazione.

Per questa ragione il nostro Consiglio si è dotato di una Commissione Scientifica, cui partecipa significativamente la nostra Fondazione Croce, che fruisce del valoroso contributo di colleghi e docenti universitari e che si è adoperata per individuare argomenti e contenuti di una moderna didattica forense che vorremmo potesse essere anche e soprattutto condivisione di esperienze professionali: il numero delle iscrizioni alle iniziative inaugurate nel 2007 e i commenti confortanti dei colleghi che ad esse hanno partecipato ci spingono a lavorare con ancora maggiore entusiasmo per il futuro.

Anche il Consiglio Nazionale sta lavorando alacremente, proseguendo nell'impegno avviato già da svariati anni: segnale particolarmente la recente istituzione di una Scuola Superiore per l'avvocatura destinata alla formazione dei "formatori", la realizzazione di una rivista intitolata *Diritto e formazione*, l'apprestamento di una pluralità di eventi formativi che saranno fruibili da tutti gli avvocati italiani con l'*e-learning*.

In questo contesto sperimentale va collocata la tematica dei crediti formativi, disciplinati

dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense che ad essi dedica la previsione contenuta negli articoli 2, 3 e 4, attualmente sottoposta al vaglio di un serrato dibattito nella stragrande maggioranza dei nostri Ordini. Si tratta di una disciplina certamente connotata al momento da aspetti di provvisorietà e di cui comunque il Regolamento prevede l'applicabilità a decorrere dal primo gennaio 2008. Per questo mi permetto di suggerire a Voi tutti di affrontare l'impegno formativo sdrammatizzando le aspettative sui "crediti": ciò sia perché ad oggi non è ancora vigente il regime della obbligatorietà sia perché le modalità di riconoscimento della partecipazione alle attività di formazione saranno, con tutta probabilità, oggetto di

ulteriori approfondimenti e modifiche.

Per intanto, in considerazione della fase sperimentale che stiamo attraversando, il nostro Consiglio ha deliberato, per l'anno in corso, di limitare esclusivamente alle iniziative promosse dalla Commissione Scientifica e dalla Fondazione Croce il riconoscimento di tre crediti formativi per ogni metà giornata di partecipazione (indipendentemente dalla frequenza dell'intero evento), crediti che potranno essere utilizzati nel triennio formativo 2008-2009-2010, con il limite massimo di dieci per ciascun anno.

È comunque in corso di elaborazione la stesura di un regolamento provvisorio che dia attuazione, a partire dal prossimo anno, alle previsioni introdotte

dal Consiglio Nazionale Forense, in particolare con riferimento alle modalità di riconoscimento delle iniziative formative delle associazioni forensi: con esse il Consiglio ha peraltro avviato un dialogo permanente sul tema della formazione, volto a valorizzare e utilizzare al meglio l'indispensabile contributo della cultura associativa.

Segnalo infine, sotto un profilo squisitamente organizzativo, che il Consiglio si è dotato di un registro informatico che consente l'annotazione delle presenze di ciascun collega agli eventi formativi e il conseguente, automatico, accreditamento.

I colleghi che ne abbiano assoluta necessità potranno comunque richiedere un attestato di frequenza.

Augusto Fierro



Consegna delle medaglie d'oro agli avvocati che hanno compiuto cinquanta e sessanta anni di professione.

Consegna delle toghe ai giovani avvocati iscritti all'Albo di Torino che hanno ottenuto il migliore punteggio alle sessioni d'esame 2004/2005 e 2005/2006.

L'avvocato Guido Alpa, presidente CNF, consegna la medaglia d'oro all'avvocato Domennicco Sorrentino



L'AVVOCATO DOMANI


Molti temi sono ancora oggi attualissimi. Dal problema della soppressione delle sedi giudiziarie, che in un articolo del 1988 riguardava la soppressione delle sedi distaccate di Pretura (e che, sorprendentemente, qualificava come "improbabile per motivi di "filosofia giudiziaria" l'avvento dei giudici di pace), mentre oggi, con argomenti in parte sovrapponibili, riguarda la soppressione delle sedi di Tribunale. Alla importante riflessione sulle prerogative e sugli ambiti di operatività della nostra professione: l'avvocato mediatore; l'avvocato educatore alla legalità all'interno delle scuole; l'avvocato quale figura che previene il conflitto ed evita il ricorso all'autorità giudiziaria; l'avvocato specializzato che opera nell'ambito di una struttura organizzata sempre più simile ad una piccola - e spesso neppure tanto piccola - azienda. Molte ed opportune le riflessioni, che vale la pena di rileggere alla luce dell'evoluzione che oggi conosciamo, sulla modifica delle tariffe, sugli oneri fiscali, sulla pubblicità informativa, sull'assicurazione per la responsabilità civile, sulle associazioni e società professionali, sulle liberalizzazioni, sul rapporto - a volte non facile - con le Istituzioni.

Molti e continui i richiami alla necessità che l'avvocatura si mantenga eticamente elevata e giuridicamente preparata, molti purtroppo anche i segnali che non tutto sta andando nel verso giusto, forse anche perchè non pochi colleghi continuano a manifestare indifferenza verso il rischio di un eccessivo svilimento della nostra categoria. Siamo una categoria frammentata ed eterogenea in cui, accanto a chi è cresciuto alla luce di grandi Maestri, si affianca chi, non per sua colpa, ma per l'esiguo numero di questi ultimi, veri Maestri non ne ha incontrati mai, né ha avuto occasioni o mezzi per una adeguata formazione.

Siamo una categoria in cui, accanto a chi persegue con abnegazione l'interesse del cliente senza però mai tradire il supremo ideale di giustizia, si affianca chi, per scelta o necessità, sarebbe disposto ad assecondare le istanze non sempre nobili dei propri assi-

stiti anche a discapito di quell'ideale.

Siamo una categoria in cui, accanto a chi strenuamente, e con un non indifferente investimento di tempo e denaro, punta ad un'"offerta" di prestazioni qualitativamente sempre più alte, si affianca chi, ancora una volta per scelta o necessità, mira principalmente all'accaparramento di clientela senza prestare la dovuta attenzione alla qualità della propria prestazione. Ma siamo anche - non dimentichiamolo - una categoria professionale che nel suo complesso ha dato prova, e La Pazienza ne è la "memoria storica", di saper fronteggiare adeguatamente le sfide che la società ed il progresso ci impongono con sempre maggior frequenza. ■



GUARDANDO FUORI

LA MEDIAZIONE FAMILIARE

DI ALESSANDRO RE

Da tempo, in tutte le sedi, pare non vi sia altro argomento di discussione che sappia interessare maggiormente l'uditorio, appassionarlo e dividerlo, che la "mediazione familiare".

Si tratta, per i non addetti ai lavori, di un istituto, già in vigore in altri paesi europei, che dovrebbe servire a rendere meno conflittuali i rapporti di famiglia, specie nei momenti di crisi quali sono, soprattutto, la separazione ed il divorzio.

Se ne è discusso ampiamente in vari Convegni, anche a livello locale, con l'intento di chiarire meglio i pregi ed i difetti, le possibili applicazioni e le eventuali controindicazioni.

Si è quindi potuto notare, in tali occasioni, che si contrappongono due teorie, o scuole, e cioè quella della "mediazione parziale" (rivolta a limitare l'ambito di intervento alla ricerca di una soluzione dei soli rapporti genitori-figli) e quella della "mediazione globale" (rivolta, viceversa, a ricercare una possibile soluzione complessiva, ivi compresi gli aspetti economici tra i coniugi, di tutti i problemi determinanti dalla crisi della coppia).

Ad oggi, pare possa affermarsi che non vi è ancora sufficiente chiarezza sul ruolo dei "mediatori" (se essi debbano porsi all'esterno o all'interno del processo, in quest'ultimo caso addirittura con una sua sospensione temporanea), sulla loro formazione (a chi spetti e se debba o meno prevista l'iscrizione in un apposito albo), sulla natura della loro funzione (svolgendo essi una attività assimilabile talora a quella degli avvocati, talora a quella degli psicologi), e, soprattutto, del loro rapporto con gli altri protagonisti del processo, cioè i magistrati, gli avvocati e gli stessi Consulenti Tecnici d'Ufficio. È auspicabile quindi che, nell'ipotesi di introduzione di tale istituto nel nostro ordinamento, il legislatore ne definisca con chiarezza gli elementi, garantendo, in particolare, l'accesso al servizio a tutti i cittadini.

Su tali temi risultano essere state già presentate in Parlamento alcune proposte di legge, per cui è facile prevedere che nei prossimi mesi ed anni la



Atlanta, Georgia, USA - La famiglia del Reverendo Martin Luther King dopo il suo assassinio a Memphis nel Tennessee. 5 aprile 1968 - Harry Benson, Regno Unito Freelance.

GUARDANDO FUORI

discussione sarà ancor più viva. Quello che, però, in questa sede, mi preme maggiormente far rilevare è che se, in casi particolarmente conflittuali, al fine di ridurre il danno nei confronti dei figli minori, potrebbe essere anche opportuna una "mediazione familiare" svolta da operatori specializzati, forse, sarebbe ancor più auspicabile che gli avvocati che si occupano, anche saltuariamente, di diritto di famiglia sapessero già sin d'ora applicarne i principi. Principi che consistono, sostanzialmente, nella ricerca, sempre e comunque, della mediazione tra le parti in conflitto, quale via privilegiata rispetto al contenzioso, anche ricorrendo, qualora ne ravvisino il bisogno, ad altre figure professionali che possono aiutare i coniugi a risolvere pacificamente i loro conflitti. Occorre in sostanza che gli avvocati affettino una vera e propria "rivoluzione culturale" quando affrontano i temi della famiglia, nel senso che invece di ragionare in termini di "con-

danna", il più possibile totale sull'avversario, essi devono pensare che l'interesse dei coniugi e dei figli va in una direzione opposta, che è quella di ricercare un nuovo "modus vivendi", senza i conflitti quotidiani che si verificavano durante la convivenza. Quando l'avvocato (così come, naturalmente, il magistrato) si trova di fronte a persone che gli pongono drammatiche domande che coinvolgono il futuro della famiglia e dei figli, egli non potrà assolutamente permettersi di considerare tali soggetti alla stregua di semplici "attori" e/o "convenuti", come in tutte le altre cause di contenuto patrimoniale. Egli dovrà anzi capire che una soluzione "mediata" tra le rispettive esigenze dei coniugi (che tenga conto non solo della necessità di definire il "passato" della coppia ma anche di elaborare un soddisfacente progetto di intenti per il "futuro" della stessa e dei figli) sarà di gran lunga preferibile rispetto ad una soluzione giudizialmente imposta e,

soprattutto, l'unico modo per stemperare subito il livore esistente, senza permettere che esso si trascini per tutta la durata della causa. Se, viceversa, il legale si presta a diventare il tramite di ogni sorta di vendetta trasversale e di angherie di bassa lega, anche se giuridicamente paludate, ecco che allora egli avrà perso una buona occasione per rendere un servizio davvero efficiente ai coniugi in crisi. Mi pare di poter quindi affermare che, purtroppo, se non saremo capaci, come categoria, di effettuare questo salto di qualità (che comporta, certo, anche maggior fatica nel cercare un accordo tra persone che non vogliono affatto accordarsi), saremo inevitabilmente costretti a lamentarci, in un prossimo futuro, della avvenuta erosione, da parte di altri soggetti più preparati ad affrontare i problemi delle famiglie e dei figli, di un ulteriore ramo di attività che credevamo ci fosse riservato, forse per destino divino.

Alessandro Re

28



Kalvaria, Polonia - Pellegrinaggio Pasquale al monastero cistercense dei Bernardini, Aprile 1981
Bruno Borbey, Francia Magnum

Avvocatura e soppressione di sedi giudiziarie

"...L'avvocato conosce a fondo luci ed ombre del 'servizio giustizia', ne valuta la produttività in senso quantitativo e di efficienza, e conosce altresì la diligenza, l'impegno e la capacità di chi quel servizio gestisce... Non va dimenticato che la larga parte delle credibilità della amministrazione della giustizia trova riscontro nella qualità, più che nella quantità, del provvedimento dato... L'avvocato si pone come l'elemento di intermediazione fra l'utente-cittadino ed il giudice, ne interpreta le apprensioni, le doglianze, le disaffezioni; in altre parole egli è in grado di capire se e come l'indispensabile equilibrio fra numero e sostanza riesca a trovare lo sbocco operativo indispensabile per far progredire una società che sia anche espressione di certezza di diritto...

Si tratta di individuare quali sono le sedi territoriali nelle quali esiste ed opera una 'colonia' ai professionisti (non solo avvocati) oggi inserita con carattere di permanenza produttiva nel tessuto sociale di una zona e che, se sradicata per la soppressione dell'ufficio intorno al quale gravita, determinerebbe un depauperamento economico, culturale, sociale per la zona stessa".


La federazione Nazionale degli Ordini Forensi, di fronte al problema di individuare a nome dell'avvocatura i criteri ai quali affidare la valutazione delle sedi staccate di Pretura che dovranno 'andare ad esaurimento', ha incaricato il collega avv. Manlio Vineis, Presidente dell'Ordine Forense di Saluzzo, di approntare una relazione, discussa il 2 lu-

glio scorso dalla Presidenza della Federazione, che l'ha condivisa. Crediamo utile pubblicare il testo.

Partecipazione della classe forense al dibattito.

Nell'ampio ventaglio delle componenti interessate alla revisione delle circoscrizioni territoriali i Consigli forensi hanno più di altri titolo per rivendicare un ruolo di primo piano nel dibattito che si è aperto. Essi, infatti, sono la istituzionalizzazione della funzione propria dell'intermediazione 'culturale' fra l'utente che chiede il servizio giustizia e la struttura giudiziaria che tale servizio è preposta a dare: in altre parole, la domanda di giustizia viene proposta al giudice con il filtro dell'avvocato. Ciò consente appunto ad esso avvocato, ed ai Consigli in cui si raggruppa, di conoscere la realtà del servizio sia nella sua forma di originaria proposizione delle domande (flussi) sia nella adeguatezza delle risposte che le riscontrano (provvedimenti dati).

Inoltre, l'articolazione territoriale degli Ordini forensi è tale da farli emergere come l'unica istituzione che copre l'intero reticolo nazionale del servizio. L'avvocato ha sede 'metropolitana', ma - come qualcuno ha scritto - anche 'di frontiera', nel senso ch'egli svolge le sue funzioni senza differenziazioni territoriali, vale a dire in realtà diverse e diversificate. Egli conosce a fondo luci ed ombre del 'servizio giustizia', ne valuta la produttività in senso quantitativo e di efficienza, e conosce altresì la diligenza, l'impegno e la capacità di chi quel servizio gestisce. Un grande e indimenticato giurista, che fu Presidente della Corte di Appello di Torino, Domenico R. Peretti Griva, rispondendo negli anni '50 all'elogio dei magistrati scritto da Calamandrei, ricambiava l'elogio ricordando come i migliori 'giudici dei giudici' fossero proprio quegli avvocati di indiscusso impegno morale e professionale che venivano interpellati nel corso delle visite ispettive ministeriali. Ed in realtà ciascun avvocato, nell'ambito della propria sede e del settore di specifico lavoro, è in grado di riferire motivatamente sul carico di lavoro dei singoli uffici, sull'impegno che viene posto per smaltirlo, sull'affidabilità professionale dei singoli, secondo una valutazione che è certamente empirica, ma del tutto realistica. Valutazione che il più delle volte contrasta con l'astrattezza dei dati statistici sui quali ci si cimenta e con le medie più o meno ponderali sui carichi di lavoro di



ogni ufficio e di ogni addetto.

In tutte le iniziative adottate per suggerire i criteri sui quali appoggiare il riordino delle circoscrizioni, emerge il dato numerico. Lo è non soltanto per il disegno di legge che il Governo si appresta a varare per l'istituzione delle preture circondariali, dove è di particolare interesse la parte di introduzione illustrativa, ma lo fu in passato anche per una serie di altre iniziative, vale a dire quelle di supporto alle misure di accorpamento adottate dal Consiglio superiore della magistratura, e ancora prima per le proposte di ripermetrizzazione dei circondari (Tribunali) contenute nel disegno di legge Bonifacio del 29/8/78 n° 1349 (Senato). Vi è una generale diffidenza sulla conclusione del dato puramente numerico, non essendo possibile ridurre ad un unico comune denominatore la valutazione dei carichi, dei flussi, dei provvedimenti dati.

Quantità e qualità dei carichi produttivi.

Gli Ordini forensi non possono consentire con coloro che considerano il problema della giustizia come espressione di efficienza puramente consumistica. E tanto meno possono condividere quelle disamine che ricollegano tutto alla utilizzazione ottimale, sempre sul piano statistico, del personale. E' ben vero che l'utilizzazione 'al meglio' del personale addetto al servizio è una delle componenti, forse la principale, per razionalizzare la produttività; ma non va nemmeno dimenticato che larga parte della credibilità della amministrazione della giustizia trova riscontro nella qualità, più che nella quantità, del provvedimento dato. Ciò va detto per sottolineare come sia indispensabile non soffermare l'attenzione del rilevatore di dati sul solo aspetto numerico, mentre è altresì fondamentale poter acquisire, sia pure con le ben note difficoltà che si frappongono, anche le informazioni più utili per meglio valutare la portata delle iniziative che si possono assumere.

Non fermarsi al puro dato numerico significa operare in modo da filtrare tutte le particolari notizie disponibili, previa loro acquisizione, e previa fissazione dei criteri sui quali fondare tale acquisizione.

Uno degli indicatori che ha certamente rilievo è la dislocazione degli avvocati sul territorio. Una significativa 'colonia' di legali che gravitano con permanenza intorno ad una struttura giudiziaria sta a significare che quella struttura funziona ed è in quella zona indispensabile, indipendentemente dai flussi statisticamente registrabili. In alcune zone, l'assenza o la saltuarietà della presenza del personale dell'ufficio ha determinato una caduta di flussi, con gravi incidenze sul piano statistico; ma ciò non di meno il professionista (avvocato, commercialista, consulente del lavoro, tecnico ecc.) è rimasto radicato sul posto ed ha continuato a rendere il servizio, forse in via stragiudiziale, per sopperire alla denegata funzio-

ne giurisdizionale.

Ciò su un piano di specificità valutativa. Ma il problema è più complesso e merita una maggiore attenzione.

L'avvocato, come si è già detto, si pone come elemento di intermediazione fra l'utente-cittadino ed il giudice, ne interpreta le apprensioni, le doglianze, le disaffezioni; in altre parole, egli è in grado di capire se e come l'indispensabile equilibrio fra numero e sostanza riesca a trovare lo sbocco operativo indispensabile per far progredire una società che sia anche espressione di certezza del diritto. In un'epoca nella quale la produzione legislativa e regolamentare, produzione che avviene in molteplici sedi e a diversi livelli, è caratterizzata da fragilità, imperfezione tecnica ed equivocità concettuale (tanto da determinare un rilevante incremento di attività giurisdizionale per scoprire ciò che il dato normativo non riesce ad esprimere in modo chiaro), non è di poco conto il ruolo di chi si rende interprete, sul piano professionale, delle ansie di giustizia civile, amministrativa e penale così come esse maturano nel Paese. In questa dimensione, il ruolo dell'avvocato non è soltanto quello di seguire gli sviluppi, ma altresì promuovere le iniziative necessarie per rendere sempre più vivibile, anche sotto il profilo strettamente giudiziario, la società di cui si è parte.

Se così stanno le cose - e non vi è motivo per dubitarne - e se questo è il ruolo congeniale della avvocatura nella società, allora si tratta di compiere un salto di qualità nello stabilire i criteri in funzione dei quali occorre assicurare la presenza territoriale della avvocatura e, quindi, degli uffici giudiziari nei quali egli professionalmente è chiamato a lavorare. In altre parole, si tratta di individuare quali sono le sedi territoriali nelle quali esiste ed opera una 'colonia' di professionisti (non solo avvocati) oggi inserita con carattere di permanenza produttiva nel tessuto sociale di una zona e che, se sradicata per la soppressione dell'ufficio intorno al quale gravita, determinerebbe un depauperamento economico, culturale, sociale per la zona stessa. La società democratica vive e produce norme di convivenza e le applica in molte sedi; è in quelle sedi che si articola la presenza dell'avvocato come elemento di sostegno sociale. Sopprimere l'ufficio giudiziario per puri calcoli statistici, può voler significare trasferire altrove quel presidio culturale di cui si è detto e deprimere socialmente le istituzioni proprie: in un Consiglio comunale o provinciale, in un organo amministrativo collegiale, in una comunità montana, in un sistema di progettazione pianificatrice legato all'ente locale (piani regolatori, piani commerciali, regolamenti locali, ecc.) il contributo dell'uomo di legge locale, anche per raccogliere i segnali di una specificità culturale del posto, è veramente determinante per l'affinamento intellettuale del tessuto socio-politico della zona. E' in questo ambito che va riproposta la in-

stituibilità dell'avvocato sul territorio e, di conseguenza, delle strutture giudiziarie alle quali la presenza dell'avvocato è indissolubilmente legata.

Quanto sottolineato non vuole proporre disegni di conservazione dell'esistente, come se tutto fosse immutabile. La evoluzione dei tempi è certamente da collocare fra quegli indici di aggiornamento che la società pluralistica e democratica si incarica quotidianamente di evidenziare. Ciò non significa peraltro, e per l'opposto, che l'innovazione debba soffocare quei sentieri e giardini del nostro villaggio' che, come ricordava JR. Oppenheimer, costituiscono ancora un riferimento credibile della nostra civile convivenza. Ecco dunque la necessità di farci interpreti, come Ordini forensi, di un approfondimento del tema in argomento che suggerisca, in sede collaborativa, il correttivo "umano" all'arida e apparente razionalità del dato puramente numerico.

Ne deriva la necessità di svolgere un rilevamento di dati sul territorio che, prescindendo da quello statistico che altri meglio di noi può compiere, acquisisca le informazioni indispensabili per accertare la dislocazione, in rapporto alle sedi giudiziarie esistenti, degli avvocati e dei professionisti ad essi complementari. La predisposizione di un formulario, contenuto nel minimo dei dati da recepire e semplificato nelle sue specificazioni dovrebbe essere compito di un gruppo ristrettissimo di colleghi. Dovrebbe poi fare seguito l'invio della modulistica, servendosi collaborativamente degli ordini distrettuali per organizzare urgentemente delle riunioni illustrative.

Nel contempo si dovrebbe contattare sia il Ministero che il Consiglio Superiore della Magistratura, cercando di raccogliere l'adesione alla iniziativa e assicurando così la nostra piena e leale collaborazione nella individuazione delle sedi 'ad esaurimento', selezionate peraltro con i criteri correttivi di cui si è detto.

Roma, 27 giugno 1988

Manlio Vineis

P.S.: dopo la redazione della suestesa relazione ho avuto un cordiale e proficuo colloquio al Ministero di Grazia e Giustizia con il capo dell'Ufficio Legislativo.

E' emerso:

— che il tema del depauperamento culturale delle varie zone a seguito dell'eventuale soppressione di uffici giudiziari e del conseguente sradicamento del Foro locale è un tema credibile, convincente e meritevole di attenzione;

— unico elemento opponibile pare essere quello, purtroppo consistente, della assoluta mancanza di mezzi finanziari per conservare il personale;

— l'avvento dei giudici di pace è improbabile per motivi di 'filosofia giudiziaria' (diffidenza dell'italiano medio verso le strutture 'popolari' di giustizia);

— quanto all'istituzione dell'ufficio di P.M. presso le Preture circondariali, mi si è in linea di massima segnalato che lo stesso attuerà un rapporto di due Pretori P.M. ogni sei Pretori giudicanti.

M.V.

L'AVVOCATO E LA PUBBLICITA'

L'AVVOCATURA E LA PUBBLICITA'

DI DOMENICO SORRENTINO



11

Il problema dell'ambito e dei limiti in cui l'avvocato può pubblicizzare la sua persona e la sua attività professionale, senza violare i principi di decoro e dignità che devono sempre informare la sua condotta, ha assunto in questi ultimi tempi un'importanza ed un rilievo particolari.

L'inserimento dell'avvocato italiano nell'ambito professionale dei paesi della CEE, (nei quali il problema può avere ambiti e soluzioni diverse) attraverso il riconoscimento della c.d. libertà di stabilimento, da un lato, e la sentita necessità di una doverosa e sempre dignitosa informazione verso la clientela dell'ambito specifico della sua attività professionale, dall'altro, comportano l'osservanza di particolari

norme di condotta che si possano adeguatamente inquadrare nei principi deontologici dell'Avvocatura italiana, così come ci derivano dalla nostra tradizione forense e dalle previsioni della nostra normativa professionale.

Il Consiglio dell'Ordine di Torino, pertanto, ha ritenuto di elaborare i principi e le indicazioni seguenti partendo dall'ineludibile presupposto della più ferma tutela della dignità, del decoro, del riserbo e della riservatezza, sulla scia della tradizionale sensibilità che il nostro Ordine ha sempre avuto sull'argomento, a tutela, appunto, dei valori sopra ricordati.

Domenico Sorrentino



L'AVVOCATO E LA PUBBLICITA'

Delibera 3.4.1995 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Torino



12

E' utile premettere alcune brevi considerazioni su cosa si intenda per PUBBLICITA' nel linguaggio comune: la propaganda di un prodotto dell'ingegno umano, della persona od ente che lo realizza, attraverso l'esteriorizzazione del detto prodotto, delle dette persone od enti, mediante la descrizione degli stessi, delle loro doti e qualità, della loro attività ed organizzazione, il tutto al fine di sollecitare dal pubblico l'acquisizione delle merci o dei servizi prodotti.

Con l'aumento della produzione di merci e servizi nella società moderna e con lo sviluppo dei mezzi di informazione le forme di pubblicità hanno assunto aspetti vari e più estesi ed hanno evidenziato la necessità di norme di comportamento che, partendo dalle previsioni di cui all'art. 2598 C.C. (atti di concorrenza sleale), precisino regole di condotta ben determinate, tali da definire le ipotesi in cui la pubblicità diventa illecita e, come tale, vietata.

Si sono, così, formati codici di

comportamento ed enti preposti all'accertamento di eventuali abusi ed alle emanazioni di direttive e di sanzioni conseguenti.

I principali concetti che si sono, in tal modo, enucleati sono che la pubblicità deve essere veritiera, oggettiva non suggestiva, tale da non indurre in errore il pubblico a cui è rivolta e tale da non suggerire paragoni diretti o giudizi di valore con altri analoghi prodotti.

Il problema della pubblicità interessa anche gli avvocati, perché ha un diretto ed importante rilievo sulle modalità di acquisizione della clientela, specie considerando l'aspetto anche imprenditoriale della loro attività. L'acquisizione della clientela, ripetiamo, costituisce un ambito importantissimo per l'esercente la professione forense e si basa generalmente sull'iscrizione ad un albo, sull'inserimento di una guida telefonica o sull'esposizione di targhe all'esterno dei locali adibiti all'attività.

E' evidente che la pubblicità, così


come intesa nell'ambito commerciale, si deve ritenere vietata all'avvocato, in quanto contraria alla dignità ed al decoro professionale, vedi, il principio stabilito dall'art. 38 della legge n. 1578/33 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

Si deve, altresì, fare riferimento al dovere di riservatezza, che deriva dal concetto di decoro e che deve sempre informare l'attività dell'avvocato, non solo in relazione ai suoi clienti ed agli affari a lui affidati, ma anche in relazione alla sua persona, alla sua attività professionale ed alle modalità del suo esercizio.

In argomento, è da citare, fra le numerose, la recente decisione del C.N.F. del 13.7.1994 n. 71, che testualmente recita:

"Viola il divieto di pubblicità ed il dovere di riservatezza l'avvocato che, nel rilasciare un'intervista ad un mensile, abbia sottolineato la propria capacità ed esperienza professionale attraverso l'acquisizione di vari clienti (indicati nominativamente e con precisazione dell'attività svolta)".

Il Codice deontologico degli avvocati della Comunità Europea, approvato dal C.N.F. Italiano nella sua seduta del 23.6.88, all'art. 2/3 regola il segreto professionale ed afferma che "senza la garanzia della riservatezza non ci può essere fiducia" e che "il dovere di riservatezza non ha limiti temporali".



Continua a pagina 13

L'AVVOCATO E LA PUBBLICITÀ

Lo stesso Codice, all'art. 2/6, per quanto riguarda la pubblicità personale, afferma che "l'avvocato ha l'obbligo di non fare e di non farsi alcuna pubblicità personale là dove questa è vietata. In ogni altro caso l'avvocato non deve farsi fare pubblicità personale se non nella misura in cui le norme dell'ordine professionale forense cui appartiene glielo permettano".

Le norme di comportamento e di deontologia professionale di numerosi Consigli forensi (fra cui ricordiamo quella di Cuneo, di Mondovì, di Palmi e di Catanzaro), vietano all'avvocato la pubblicità diretta od indiretta, attraverso interviste, pubblicazioni o altro mezzo di diffusione per propagandare la sua attività o al fine di proccacciarsi clientela.

I valori che si intendono tutelare sono quelli della dignità, del decoro e della riservatezza, come sopra abbiamo visto, valori che possono essere compromessi da forme di pubblicità tendenti all'accaparramento di clientela o alla sollecitazione di incarichi: tali forme di pubblicità sono da considerarsi senza dubbio illecite e vietate.

In altri paesi europei, per esempio la Francia, il problema è stato affrontato con la legge 27.11.1991, che, all'art. 161, dispone che la pubblicità è permessa all'avvocato nella misura in cui procura al pubblico una necessaria informazione, pur naturalmente continuando a proibire ogni atto di accaparramento o di sollecitazione.

Nella Repubblica federale tedesca il progetto di legge sulla professione di avvocato del 1993 prevede che è consentito all'avvocato di fare pubblicità nei limiti in cui essa possa dare una informazione esatta al pubblico sull'attività professionale svolta e non

abbia un aspetto commerciale.

Nei vari disegni di legge sull'ordinamento professionale, oggi all'esame del Parlamento (n. 1792 del 23.5.89, n. 521 del 30.7.92, n. 1230 dell'11.5.93, n. 2733 del 31.5.93, n. 825 del 12.9.94 e n. 848 del 15.9.94) si afferma che l'avvocato deve comportarsi con proibizione, dignità, lealtà e discrezione, astenendosi dal ricorso a mezzi pubblicitari.

Peraltro, il DANОВI (L'avvocatura tra pubblicità e informazione, Foro It. 1991) osserva:

"Nel territorio comune europeo, ove è ormai regola la libera prestazione dei servizi ed il reciproco riconoscimento dei diplomi, ove è previsto da tempo il c.d. diritto di stabilimento, sarebbe auspicabile un adeguamento uniforme alle norme che regolano la pubblicità e l'informazione nei vari paesi".

Pertanto, sulla scia di tale evidente necessità di adeguamento (ove possibile e permesso dalla nostra tradizione giuridica e forense e dalle nostre norme deontologiche) alle norme deontologiche vigenti in altri paesi della Comunità europea, si è extrapolato dal concetto di pubblicità quello della **INFORMAZIONE**, ritenuta lecita, se non addirittura doverosa, nei limiti in cui è utile al fine di fornire notizie esatte e veritiere al pubblico sui titoli professionali ed accademici dell'avvocato, sul ramo di attività professionale esercitato e sull'ambito territoriale dell'esercizio, sempre che non rivesta un aspetto commerciale: perché dobbiamo sempre ed in principio salvaguardare i valori della dignità, del decoro, del riserbo e della riservatezza, che presidono alla nostra attività professionale e che, come sopra abbiamo visto, sono sempre stati affermati dal C.N.F. e sono espressamente richiamati dall'ordinamento vigente e dai vari progetti di riforma.


È da osservare che il Codice deontologico della Comunità Europea, sopra richiamato, espressamente riconosce, all'art. 1, che "ciascun ordine professionale forense ha le sue precise norme di comportamento dovute alle proprie tradizioni. Esse sono adatte all'organizzazione ed al campo di attività della professione nello stato membro considerato, così come alle sue proprie procedure giudiziarie ed amministrative ed alla sua legislazione"; per cui il detto Codice, pur auspicando che, possibilmente, le sue norme siano applicate in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, riconosce l'assoggettabilità degli

ADVERTISING AND SOLICITATION

ADVERTISEMENT

DO YOU NEED A LAWYER?

LEGAL SERVICES AT VERY REASONABLE FEES




- Divorce or legal separation—uncontested [both spouses sign papers]
\$175 00 plus \$20 00 court filing fee
- Preparation of all court papers and instructions on how to do your own simple uncontested divorce
\$100 00
- Adoption—uncontested severance proceeding
\$225 00 plus approximately \$10 00 publication cost
- Bankruptcy—non-business, no contested proceedings
Individual
\$250 00 plus \$55 00 court filing fee
Wife and Husband
\$300 00 plus \$110 00 court filing fee
- Change of Name
\$95 00 plus \$20 00 court filing fee

Information regarding other types of cases furnished on request

Legal Clinic of Bates & O'Steen
617 North 3rd Street
Phoenix, Arizona 85004
Telephone (602) 252-8888

È il famoso annuncio pubblicitario che portò alla decisione della Corte Suprema federale degli Stati Uniti del 27.6.1977, *Bates v. State Bar of Arizona*, che dichiarò incostituzionale la norma disciplinare che vieta la pubblicità perché "contribuisce ad impedire il libero flusso delle informazioni e a tenere il pubblico nell'ignoranza" (cfr. DANОВI, L'avvocatura tra pubblicità e informazione, Foro It. 1994, nota 4).



L'AVVOCATO E LA PUBBLICITA'



avvocati alle norme deontologiche del paese di provenienza.

In tale contesto, non possiamo negare la liceità del diritto-dovere di informazione dell'avvocato, purché detta informazione sia corretta e veritiera e non pregiudichi i lavori più volte sopra richiamati.

Si deve considerare, pertanto, lecito all'avvocato esporre, a titolo informativo, i propri titoli scientifici o accademici oggettivamente e senza connotazione favorevoli o di confronto: e ciò

nell'ambito di un naturale servizio di informazione rivolto alla collettività al fine di fornire alla stessa oggettivi e neutrali criteri di scelta, escludendo, si ripete, ogni condotta che, in spregio dei valori sopradetti, si trasformi in attività di accaparramento o sviamento di clientela.

E', quindi, utile, ai fini esemplificativi, ritenere che non sia consentito all'avvocato:

1°) - Il rilasciare interviste a quotidiani o periodici, a stazioni radiofoniche o televisive finalizzate a illustrare meriti professionali, anche scientifici, e l'attività professionale nelle sue forme di svolgimento e sviluppo.

2°) - Sollecitare e stimolare, la realizzazione di iniziative dei mezzi di informazione sempre tendenti a evidenziare, in forma di narrativa biografica o di intervista, la personale professionalità.

3°) - Prestarsi a trasmissioni nelle quali si realizzi, al di fuori dell'informazione tecnica e scientifica, un contatto diretto, dal vivo, con il pubblico

televisivo o radiofonico, e nelle quali vengano fornite risposte incomplete e necessariamente frettolose a quesiti, con la conseguenza anche se non manifestata, di costituire un oggettivo invito alla prosecuzione del discorso in altra sede, e precisamente nell'ambito del proprio studio.

4°) - Rilasciare notizie che, in relazione al dovere di segretezza, di riserbo, riservatezza e di fedeltà, ed in contrasto col rapporto di fiducia, penalizzino in qualsiasi modo il proprio assistito e siano, comunque, in contrasto con gli interessi della sua difesa.

5°) - Esporre in qualsiasi forma (ad esempio a mezzo di annunci economici, circolari, comunicati) offerte di prestazioni, anche specialistiche, indirizzate ad una pluralità di destinatari.

6°) - Mettere in atto, in ogni caso, comportamenti volti all'accaparramento o sviamento di clientela e contrari ai doveri di decoro, dignità, riserbo e riservatezza, che devono, comunque, improntare l'attività dell'avvocato.

14

la Pazienza

RASSEGNA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI TORINO



Palazzo Reale di Giovanni Caracciolo
Torino - Chiesa di San Domenico

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE - SPEDIZ. IN ABBONAM. POSTALE 50%
ANNO XII - N. 2 - 1° SEMESTRE - 10122 TORINO, VIA CORTE D'APRILLO 16

GIUGNO 1995 ■ 47

L'AVVOCATO DOMANI

2. LE RISPOSTE DEI COLLEGHI Gianclaudio Andreis, Luigi Gallone, Giancarlo Ledda, Paolo Montalenti Alessandro Riscossa e Marcello Tardy ai quesiti di Mario Napoli

L'art. 24 della Legge n. 266/1997 ha abrogato il divieto della Legge n. 1815/1939 di costituire società per l'esercizio in comune di attività professionali. Un passo necessario verso «imprese» di servizi intellettuali, richieste dalle nuove sfide ed esigenze del mercato, o una inopportuna accelerazione del tramonto della libera professione intellettuale contraddistinta dal carattere fortemente «personale» della prestazione d'opera?

2. Il secondo comma della richiamata disposizione normativa rinvia ad un decreto interministeriale, ai sensi del 3. comma dell'art. 17, L. n. 400, 1988, la regolamentazione dei requisiti per l'esercizio in forma societaria delle attività professionali.

Vi è da domandarsi se attraverso lo strumento del decreto interministeriale sia legittimo disciplinare l'intera materia,

introducendo, come in altri paesi, deroghe consistenti al sistema societario tali da renderlo compatibile con l'attività svolta (limiti o esclusione dalla partecipazione di soci non professionisti, limiti ai poteri di rappresentanza, limiti alla circolazione delle partecipanti, ecc.) o se, per contro, l'assenza di ogni principio e criterio fissato per legge riduca di molto l'ambito di intervento del regolamento stesso

3. Il rapporto tra l'importanza della prestazione personale e quella dei mezzi impiegati è sensibilmente diverso tra le professioni di tradizioni «umanistica» (avvocatura, notariato, attività di dottore commercialista) e quelle di contenuto più tecnico-scientifico (ingegneria, attività medica, ecc.). È possibile pensare ad una unica regolamentazione o sarebbe auspicabile una differenziazione in base alle peculiarità proprie delle

single professioni o di gruppi di esse?

4. Tipo di società (società professionale ad hoc, di persone, di capitale), composizione sociale (soci solo professionisti, professionisti di ordini diversi, già professionisti con attività cessata da non più di un certo tempo, soci di puro capitale) attività professionale dipendente, rappresentanza della società, conferimento del mandato e responsabilità.

Quali le riflessioni su aspetti così fortemente in grado di modificare l'attività futura dell'avvocato?

5. In presenza di un esercizio professionale svolto in forma societaria vi è ancora spazio per tariffe professionali delineate secondo gli schemi attuali, ovvero si andrà verso una totale liberalizzazione delle tariffe stesse; e quelle sarà il rapporto con i principi deontologici.

13

GIANCLAUDIO ANDREIS

L'art. 24 della legge n. 266/97, meglio nota come Legge Bersani, ha abrogato l'art. 2 della legge n. 1815/39, ai sensi del quale era "... vietato costituire, esercitare o dirigere ... società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od a terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria".

Il secondo comma del già citato art. 24 stabilisce, inoltre, che "Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e, per quanto di competenza, con il ministro della Sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'e-

secizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815".

Cade così; dopo quasi sessant'anni di vigenza, il divieto di esercitare in forma societaria qualsiasi attività professionale, per la quale occorra l'iscrizione in appositi albi.

Tuttavia, l'estrema laconicità della previsione normativa contenuta nell'art. 24 della Legge Bersani, e soprattutto il rin-

L'AVVOCATO DOMANI

vio ad un decreto interministeriale per la regolamentazione dei requisiti per l'esercizio in forma societaria delle attività professionali, suscita alcune perplessità e mi induce, ovviamente nel ristretto ambito della mia esperienza professionale, ad una serie di considerazioni.

In questo senso, si deve innanzi tutto rilevare che la regolamentazione normativa di settori sempre più specifici e complessi, compiuta attraverso una copiosa serie di prescrizioni soprattutto di carattere tecnico, la cui inosservanza è spesso presidiata da sanzioni di natura penale, ha determinato già da tempo una forte propensione all'esercizio della professione forense in chiave spiccatamente specialistica, anche nell'ambito dello stesso diritto penale.

In sintonia con tale fenomeno, e a fronte dell'esigenza di fornire soluzioni a problematiche che necessitano dell'apporto professionale di più soggetti, col tempo si è andata sempre più diffondendo la tendenza ad inquadrare l'esercizio dell'attività professionale in schemi organizzativi di gruppo, basati sulla interdisciplinarietà delle competenze, ove il carattere "personale" della prestazione si è lentamente allentato.

Sotto questo profilo, l'abrogazione del divieto di esercitare in forma societaria qualsiasi attività professionale, pare inserirsi, in chiave positiva, nel contesto di una visione più moderna e dinamica della professione.

Da un lato, lo schema societario, infatti, consentirà di realizzare, con maggiore snellezza e chiarezza di rapporti, quel sinergismo tra differenti esigenze professionali, che la moderna realtà giuridico-economica costantemente richiede; dall'altro, potrà fornire maggiori garanzie al cliente sia sotto il profilo della qualità della prestazione richiesta, sia dal punto di vista delle eventuali responsabilità del professionista.

Tuttavia, anche a fronte di queste connotazioni positive, non si può ignorare che per alcune professioni, e segnatamente per quelle a vocazione umanistica, il carattere personale della prestazione continua ad avere una valenza precipua, rispetto ai mezzi utilizzati per realizzarla. È dunque evidente che per l'esercizio in comune di alcune attività professionali, ed in particolare per quella forense, l'adozione di una struttura societaria non potrà non tener conto del tipo di prestazioni attuate.

Orbene, atteso il divieto previsto dalla

normativa vigente di costituire società atipiche, di tutta evidenza appare come la situazione normativa determinatasi a seguito della abrogazione dell'art. 2 della Legge 1815/39 non sia in grado di offrire una soluzione completa a tutta quella serie di problemi che l'esercizio in forma societaria di attività professionali, a contenuto eminentemente personale, porterà necessariamente con sé. Se è infatti vero che per effetto dell'art.24 della Legge Bersani viene riconosciuto in tutta la sua ampiezza, anche in capo a chi esercita attività professionali, il diritto, costituzionalmente garantito, di costituire società, è altresì vero che la disposizione in oggetto non fissa alcun principio o criterio direttivo sulla base del quale disciplinare l'intera materia.

Alla luce di ciò occorre rilevare che il decreto interministeriale, cui fa espresso rinvio l'art. 24 della Legge Bersani, per la determinazione dei requisiti per l'esercizio in forma societaria delle attività professionali, ha dei precisi limiti di natura costituzionale.

Come tutti ben sappiamo, infatti, il

decreto interministeriale potrà regolamentare solo aspetti operativi, e non sostanziali della materia.

Rapportando al nostro argomento, ciò significa che il decreto non potrà legittimamente ridurre la estensione della previsione contenuta nell'art. 24, ponendo dei limiti sia per quanto concerne l'adozione di una qualsiasi forma societaria tra quelle oggi ammesse dal nostro ordinamento, sia per quanto concerne la partecipazione di chicchessia alle stesse. Qui sorge prepotentemente il problema della partecipazione esclusivamente finanziaria.

Infatti, alla luce della semplice abrogazione del divieto, e, quindi, della conseguente riesplorazione, in tutta la sua ampiezza, del diritto del cittadino a costituire società, si potrà configurare la costituzione di una società di capitali, avente ad oggetto l'esercizio della professione legale, così come quella di altre professioni, con la partecipazione di soci esclusivamente finanziatori, anche non professionisti. Proseguendo su questa visione prospettica, la cessione delle quote sociali potrebbe avvenire anche



Blossfeldt, Karl -
1865 Schielo,
Germany - 1932
Berlin

L'AVVOCATO DOMANI

nei confronti di chi non esercita la professione legale, così come, del resto, potrebbe ipotizzarsi una eventuale cessione di quote per via ereditaria, e per assurdo si potrebbe anche pensare di quotare la società in borsa, atteso che se ne verificano le condizioni!

Altro aspetto della problematica concerne la possibilità di costituire società tra professionisti di ordine diversi, eventualmente anche non affini, così come è facile sin d'ora ipotizzare, con riguardo alla nostra professione, nei confronti di altre professioni quali quella del medico-legale, del commercialista, dei tributaristi, dei chimici (in ordine a problemi di diritto ambientale), dei biologi, dei tecnologi-alimentari (in ordine ad attività di diritto industriale-alimentare), di consulenti brevettuali (in ordine al diritto industriale), ecc...

Ma di tutta evidenza appaiono i problemi e le questioni di ordine sostanziale e gestionale che da simili situazioni scaturiranno con riferimento, principalmente, sia alla rappresentanza della società, che alla effettuazione della prestazione, soprattutto con riguardo al carattere fortemente personale che contraddistingue la prestazione dell'avvocato.

In questo senso, non è certo neppure pensabile una qualsiasi scalfitura della individualità della titolarità profes-

sionale dell'avvocato, così come di qualsiasi altra professione.

Il problema quindi, a mio avviso, è soprattutto quello di rendere il più compatibile possibile la connotazione individualistica della professione, con la natura strutturale di qualsiasi forma societaria, e ciò con riguardo soprattutto alla riferibilità della prestazione, alla composizione della compagine sociale, al potere di rappresentanza e di amministrazione della stessa, alla responsabilità nei confronti di terzi.

In questo senso, mi sembra che la esperienza francese costituisca un punto di partenza, dotato di buona valenza propositiva, per affrontare questi vari problemi alla luce e nel rispetto della nostra tradizione giuridica.

Ma questa aspettativa, per non dire questa necessità, non trova al momento possibilità di sbocco e di realizzazione nella situazione normativa che si è creata. Come è noto infatti, lo strumento del decreto interministeriale non è costituzionalmente idoneo ad offrire regolamentazione e soluzione a tutti i diversi aspetti e problemi testé prospettati, in quanto incidenti non su aspetti marginali, attuativi, ma su aspetti costitutivi e istituzionali della materia da regolamentare, e che come tali quindi non possono trovare soluzione, se non con un idoneo intervento legislativo.

Ancora una volta dispiace non poter essere immediatamente propositivi, essendo costretti ad auspicare un ulteriore intervento legislativo che comporti la emanazione di una legge, in forza della quale possano essere previste società specifiche, che si vengano ad aggiungere a quelle già esistenti nel nostro ordinamento, che tengano conto delle esigenze delle diverse categorie professionali; che pongano dei precisi limiti all'apporto finanziario di non professionisti, in modo da evitare qualsiasi forma di soggiacenza del o dei professionisti ad esigenza di ordine finanziario, o di diversa natura, di cui possano essere portatori i soci esclusivamente finanziari; che consentano la regolamentazione in maniera chiara e precisa di forme di recesso o di recessione o di passaggio per eredità delle quote; che consentano la formulazione di chiare e precise forme di garanzia per il cliente. Non sono questi che alcuni degli aspetti che sicuramente non esauriscono il panorama della materia, ma che ci si permette sottoporre all'attenzione di tutti, quale momento di prima riflessione, nella attesa di quella regolamentazione, che si auspica venga attuata nelle idonee forme legislative.

Gianclaudio Andreis

LUIGI GALLONE

Anche se d'istinto non riesco immaginarmi inserito - come professionista - in una struttura imprenditoriale, non posso non riconoscere, sul piano razionale, che l'abolizione del divieto di cui all'art. 24 della legge n. 266/97 rappresenta - di fronte alle attuali esigenze del mercato - un passo necessario, compiuto forse tardivamente dal nostro legislatore, verso vere e proprie imprese di servizi intellettuali; che vedo come "think tank" in grado di offrire alla clientela una competenza estesa a tutte le problematiche - non solo quelle giuridiche, ovviamente - che si presentano agli operatori. I rapporti internazionali in particolare sono divenuti pratica frequente, con la assoluta necessità per il professionista di conoscere ad esempio, per rimanere nel campo dell'avvocatura, con le nozioni

almeno fondamentali delle legislazioni straniere, i principi della fiscalità in vigore nei vari Ordinamenti nazionali e quantomeno le norme del diritto comunitario. Sono anche convinto - nonostante tutto - che le future società di professionisti dovranno essere interprofessionali, essere cioè costituite da avvocati, da commercialisti ed anche da ingegneri o medici, per essere in grado di affrontare ogni tema che, sotto i diversi profili, venga loro sottoposto. Solo professionisti associati potranno infatti affrontare con successo le esigenze di una società in continua e rapida trasformazione.

Ciò premesso e tenuto anche conto delle profonde innovazioni e delle prevedibili deroghe al sistema societario che essa comporta, non mi pare legittimo e nep-

pure opportuno che la disciplina dell'intera materia sia rimessa ad un decreto ministeriale, anziché ad una legge organica.

Le categorie professionali hanno più volte lamentato di volta in volta la lontananza o il rifiuto del legislatore a regolare materie che le interessavano direttamente: gli avvocati, ad esempio, hanno invocato e tuttora chiedono con forza la riforma del proprio ordinamento professionale, divenuto del tutto inadeguato specie rispetto ai modi di svolgimento e all'estensione dell'attitudine forense. Una intelligente riforma dell'ordinamento professionale - tra l'altro del tutto priva di costi per la collettività - consentirebbe di adeguare alle mutate esigenze norme emanate ormai 60 anni fa.

Ma al di là delle lamentele, per lo più

L'AVVOCATO DOMANI

non avvertite dall'opinione pubblica e conseguentemente connotate da un indice di ascolto assai basso da parte del Legislatore, non si può ignorare che gli organismi rappresentativi delle varie categorie professionali non sono stati capaci (se non negli ultimi anni) di elaborare propri progetti in grado di imporsi agli organi legislativi, né di superare quella individualistica visione dell'attività professionale che ha impedito di tradurre in legge legittime aspettative. Ed è ciò che, a mio avviso, si è verificato anche a proposito del divieto di costituire società per l'esercizio in comune di attività professionali; l'abrogazione di tale divieto, mi pare abbia trovato le categorie professionali assolutamente impreparate ad affrontarlo. E oggi - di fronte all'ineluttabile destino di decisioni che verranno adottate non dai diretti interessi, gli unici ad avere quell'esperienza sul campo che, sola, può suggerire le giuste scelte per il futuro - ci si interroga se il rapporto tra l'importanza della prestazione personale e quella dei mezzi impiegati (sensibilmente diverso

tra le professioni di tradizione umanistica e quelle di contenuto tecnico-scientifico) sia tale da consigliare una differenziazione della normativa in base alle peculiarità proprie delle singole professioni o di gruppi di esse. Ci si chiede ad esempio quale debba essere il tipo di società cui riferirsi, e quale il rapporto tra i soci; e se, in presenza di un esercizio della professione svolto in forma societaria vi sia ancora spazio per tariffe professionali delineate secondo gli schemi tradizionali, ovvero si debba pensare ad una liberalizzazione delle stesse. Quesiti tutti ai quali mi è difficile - perché del tutto impreparato - dare una meditata risposta, ben consapevole che altri hanno affrontato il problema e suggerito proposte qualificate, di fronte alle quali non posso che rimanere perplesso per quella forma individualistica maturata nell'esperienza professionale, di cui anch'io - non mi vergogno di confessarlo - sono vittima.

Sul fronte del regolamento relativo alle società tra professionisti, previsto dall'art. 24 della Legge 266/97 mi auguro

comunque che il gruppo di lavoro del Ministero di Grazia e Giustizia - che mi risulta aver già completato il giro d'orizzonte tra le categorie - pur muovendosi entro i confini delimitati dalla delega (secondo i quali le future società dovrebbero comunque garantire il carattere personale della prestazione intellettuale e la responsabilità del professionista nei confronti del cliente) - preveda pure la costituzione di società anche di capitali e interprofessionali, nelle quali i soci - che ritengo dovranno tutti appartenere ai diversi ordini professionali - possano liberamente interagire, rispondendo ai singoli Ordini di appartenenza e contribuendo, ognuno secondo la propria sfera di competenza, ad assolvere al mandato conferito dal cliente direttamente alla società: senza peraltro snaturare quel carattere interpersonale e fiduciario che ha sempre caratterizzato il rapporto col cliente e che è tutt'ora sentito come tale dalla gran parte di coloro che si trovano nella necessità di richiedere l'intervento del professionista.

Luigi Gallone

16

GIANCARLO LEDDA

Caro direttore, mi sento un po' a disagio ad affrontare temi che mi trovano su posizioni vecchiotte e controcorrente, segnate da irriducibile individualismo.

Qualche riflessione: resto convinto che la nostra professione si caratterizzi, più di altre, nel rapporto fiduciario legato alla persona, e quindi anche nella necessaria riconoscibilità (e responsabilità in senso lato) dell'autore della prestazione.

Certo, il dinamismo e la dimensione del mercato attuale, l'occasione più frequente per confrontarsi con realtà anche professionali diverse, pongono oggi assai più che nel passato l'esigenza di fornire servizi professionali complessi, interdisciplinari, rispetto ai quali la struttura professionale collettiva risulterà più attrezzata e funzionale.

Ma per soddisfare questa esigenza occorre proprio pensare alla società - impresa professionale?

A me pare che per questa strada ci si avvii verso una non augurabile sperso-

nalizzazione della professione forense ed una contrapposizione non tanto fra due diversi modi di strutturare le attività forense, in forma individuale o collettiva quanto fra due professioni profondamente diverse (ma solo alla prima spetterà a pieno titolo l'attributo di liberale o libera!).

Credo che le più avanzate esigenze poste dal nuovo contesto possano trovare adeguata risposta in una semplice evoluzione degli schemi associativi già diffusi, idonea a salvaguardare le caratteristiche della professione forense: altro affidarsi alla autorevolezza di un avvocato che sia a capo, o faccia parte, di uno studio associato di cui sia nota (ed apprezzata) la presenza di competenze specialistiche dalle quali potrà attingere sotto la propria responsabilità utili contributi per la soluzione del caso affidatogli, fatti salvi i riflessi economici esclusivamente interni ai rapporti fra gli associati; altro è rivolgersi ad una società - impresa professionale che assumerà l'incarico come proprio del

soggetto collettivo, e organizzerà lo svolgimento dell'incarico in una logica appunto imprenditoriale (a cominciare dalla assegnazione della "pratica" secondo criteri auspicabilmente di competenza, ma anche di carico di lavoro, di rotazione, di caratura della partecipazione dei singoli associati, etc.).

L'abolizione del divieto di costituire società per l'esercizio in comune di attività professionali mi pare costituisca una inopportuna fuga in avanti, non certo attenuata (semmai aggravata) dal rinvio generico ad una futura disciplina di rango regolamentare. E mi domando se in sede di decretazione interministeriale potranno esser trovate soluzioni adeguate alle enormi questioni poste dalla peculiarità delle singole professioni, in particolare di quella forense.

Mi è difficile ipotizzare le conseguenze sul terreno tariffario e deontologico della apertura alle società professionali: dipenderà dal tipo di società (e quindi di professione) che ne risulterà. Credo però si possa dire che la liberazione tariffaria e l'oggettiva difficoltà

L'AVVOCATO DOMANI

di applicare regole deontologiche ad una professione spersonalizzata non saranno fra i migliori frutti della riforma.

Forse vedo il diavolo più brutto di quanto non sia. E mi viene da ricordare che quando fu imposta l'introduzione nei

nostri Studi della contabilità, "la categoria" si trovò sull'orlo di una crisi di nervi, non solo per la temuta esposizione fiscale, ma anche perché vi vide uno snaturamento della professione tradizionale: ebbene, col tempo non solo ci siamo adattati, ma abbiamo scoperto

che quell'obbligo ci educava a far di conto, ed a far funzionare i nostri uffici come piccole (e non solo piccole) aziende, come ormai era giusto che fosse. Chissà...

Giancarlo Ledda

PAOLO MONTALENTI

1. Il mondo delle professioni liberali è da tempo, solcato da una profonda contraddizione i cui poli possono sintetizzarsi nell'esigenza, da un lato, di un'evoluzione in senso "imprenditoriale", da intendersi sia come cooperazione interindividuale sia come "industrializzazione" dei "servizi professionali", e nella necessità, dall'altro, di mantenere integre alcune caratteristiche "tradizionali" - qual è la personalità della prestazione - generalmente ritenute insuperabili a tutela della qualità della prestazione e degli interessi del cliente.

2. Il problema è delicato, perché non è agevole individuare un punto di equilibrio efficiente e razionale rispetto ai fini. È arduo cioè stabilire fino a che punto sia opportuno affidare al mercato il compito di ottimizzare il rapporto qualità/prezzo nei "servizi professionali" e fino a che punto invece la tutela del cliente debba essere affidata a strumenti pubblicistici (si pensi agli albi professionali o al sistema delle tariffe) o comunque non mercantili (si pensi ai divieti di pubblicità professionale).

Riprova ne sia la diversità di soluzioni adottate nei vari ordinamenti.

3. Allo stato non sembra che in Italia vi sia consenso sull'equiparazione completa delle prestazioni intellettuali ai "servizi".

È realistico ritenere che una disciplina delle società di professionisti debba quindi contemperare, con soluzioni di mediazione, le due contrapposte esigenze.

Lo schema societario dovrà quindi subire, come ha subito in altri passi, opportuni adattamenti.



Callahan, Harry - 1912 Detroit, Michigan Lives in Atlanta, Georgia

L'AVVOCATO DOMANI

4. I problemi più rilevanti riguardano il tipo societario, i requisiti soggettivi di partecipazione, i poteri di amministrazione e rappresentanza, la riferibilità della prestazione intellettuale, la responsabilità.

Sul primo punto ritengo che possa ammettersi anche il ricorso alle *società di capitali*, poiché anche le regole delle anonime possono essere modificate con riferimento ai profili di "specialità" ora segnalati.

La partecipazione dovrebbe essere riservata ad una maggioranza, per quote e per teste, di *soci professionisti* rispetto ad eventuali soci di capitale e soci ex-professionisti.

Analogamente, i poteri di *amministrazione e rappresentanza* dovrebbero essere attribuiti esclusivamente a professionisti; in alternativa l'amministrazione potrebbe essere affidata ad una maggioranza di amministratori professionisti assegnando ad essi, in via esclusiva, il potere di rappresentanza. Per quanto riguarda la *personalità della prestazione*, ritengo che debba essere introdotta una regola che imponga la riferibilità al singolo o a singoli professionisti delle prestazioni riservate. Sul punto dovrebbe accogliersi l'orientamento giurisprudenziale, che considera tali soltanto le *attività tipiche*, quali l'atto giudiziale, per l'avvocato o il calcolo del cemento armato, per l'ingegnere. Questa soluzione consentirebbe di introdurre una regola consequenziale in tema di *responsabilità*, che aggiunga alla responsabilità della società la responsabilità del singolo o dei singoli professionisti per le prestazioni ad essi obbligatoriamente riferibili, fermo restando che si

dovrebbe meditare sull'introduzione di un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

Non ritengo opportuno prevedere regole differenziate per professioni differenti, per la difficoltà "politica" di distinguere professioni più "liberali" da professioni più "industrializzate". Dovrebbe essere però confermata una disciplina autonoma per le *società di engineering*, che sono imprese di servizi a tutti gli effetti (cfr. L. 2 giugno 1995, n. 216).

Dovrebbero infine ammettersi le *società intercategoriale*, poiché non vedo ragione di escludere forme di cooperazione già esistenti (si pensi all'avvocato giurista e al consulente del lavoro, o all'avvocato societario e il dottore commercialista) dallo schema societario, eventualmente restringendole alle professioni affini.

In questo quadro mi pare che la funzione innovatrice insita nello schema societario risulterebbe armonicamente coordinata con le peculiari caratteristiche delle attività professionali.

5. Quanto allo strumento a cui il legislatore ha fatto ricorso non si può che manifestare forti perplessità. Infatti il legislatore, facendo giustizia sommaria, con draconiana semplicità, di un dibattito pluridecennale, ha rinunciato a dettare ogni disciplina ed ha rinviato al regolamento interministeriale il compito di stabilire «i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815». È una strada sospetta di illegittimità.

Il rinvio al decreto interministeriale è infatti testualmente fondato sul 3° comma dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi del quale materie di

competenza di più Ministri possono essere disciplinate da regolamenti in base ad apposita autorizzazione da parte della legge.

Dal momento che il precedente 2° comma, del medesimo articolo, che disciplina i regolamenti governativi, statuisce che le leggi di «delegificazione», autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, «determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti», vi è da domandarsi se il medesimo principio non debba, *a fortiori*, applicarsi ai decreti ministeriali o interministeriali di cui al 3° comma.

In altri termini se si ritiene – come credo si sia costretti a ritenere – che l'espressione «fissare... i requisiti per l'esercizio delle attività» professionali in forma societaria legittimi un intervento ministeriale diretto a modificare sensibilmente le regole del diritto societario, per adattarle alle peculiari esigenze dell'attività professionale, sorge il dubbio che la legge abbia fornito una sorta di «autorizzazione in bianco», dal momento che si è astenuta dall'indicare qualsivoglia criterio o principio direttivo per la regolamentazione della materia.

Se invece si ritiene che l'ambito di intervento del decreto interministeriale sia più ristretto, vi è da domandarsi se lo strumento non sia «spuntato», considerata la complessità del problema.

In realtà si è spostato il luogo del confronto dalla sede parlamentare a quella ministeriale, ma i nodi cruciali attendono ancora una soluzione.

Paolo Montalenti

18

ALESSANDRO RISCOSSA

1. Credo che l'abolizione del divieto della L. n. 1815 del 1939 non significhi la fine del carattere fortemente «personale» della prestazione d'opera;

Qualunque sarà il tipo o i diversi tipi di società che verranno disciplinati dal decreto interministeriale, ciò non sarà sufficiente per mettere in secondo piano l'uomo, la sua personalità e professionalità.

Troppo importante è la preparazione, l'aggiornamento, la saggezza, la labo-

riosità, l'onestà, l'esperienza ed altro del singolo professionista, per poter ritenere che la personalità del prestatore dell'opera risulti fortemente appannata in conseguenza dell'introdotta facoltà.

D'altra parte il mercato richiede al professionista prestazioni sempre più difficili, al limite del «senza errore»: di qui la necessità che il professionista abbia a disposizione tutti i mezzi per poter «non sbagliare»; questo credo sia più facile se il professionista opera su una base

societaria e non individualmente o in associativa, come accade in Italia.

Di fatto si potrebbe dire che il cliente si avvia a richiedere, almeno per la consulenza preventiva, all'avvocato o a professionisti di altri settori, non una obbligazione di mezzi, bensì di risultato.

È finito il tempo, per stare all'avvocato, che visto l'esito negativo di una controversia iniziata su un parere preventivo positivo, ci si giustifica affermando che

L'AVVOCATO DOMANI

la colpa è... dei Giudici che non... hanno capito nulla!

Ed a proposito dei Giudici mi risulta che da tempo l'esigenza di aggiornamento degli stessi è molto sentita, tanto che il C.S.M. organizza per i Magistrati corsi di aggiornamento in specifici settori e materie.

2. Penso che il decreto interministeriale non possa introdurre una regolamentazione in contrasto con le norme di legge. Mi chiedo dunque come potrà essere regolamentata la disciplina che, per quanto dico in seguito, necessita non solo di una riscrittura degli artt. dal 2229 al 2238 cod. civ., ma dovrà introdurre specifici dettati per adattare la normativa societaria sia alle peculiarità delle libere professioni.

3. La prestazione dell'avvocato o del notaio o del dottore commercialista non necessita di mezzi diversi da quella del progettista o dell'ingegnere che si occupa di calcoli del cemento armato.

Per questi ultimi il cliente richiede un progetto che venga approvato o conteggi idonei per quel manufatto progettato: il progettista o l'ingegnere dovranno utilizzare mezzi idonei per ottenere il risultato; così anche il notaio che redigerà un atto societario che dovrà essere omologato o un dottore commercialista che dovrà dare gli opportuni suggerimenti per la redazione di un bilancio che sia conforme alla legge e dovrà occuparsi di questioni fiscali fornendo al cliente le migliori indicazioni affinché non vi siano fondati accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per fare tutto ciò anche le prestazioni dell'avvocato o del notaio o del dottore commercialista (come quelle di contenuto più tecnico-scientifico) necessitano, delle doti di preparazione, aggiorna-

mento, onestà, ecc. che ho dinanzi indicato e che meglio si potranno espletare se i mezzi sono assicurati da una struttura societaria.

Né i mezzi differiscono, in sostanza se non nella tipologia, tra le professioni umanistiche e quelle tecnico-scientifiche.

Non credo dunque necessario differenziazioni di tipo di società.

4. In base a quanto precisato, ritengo che la struttura della società di capitale sia la più idonea; a patto però che al venir meno della responsabilità illimitata del professionista, si ovvi, non tanto determinando un minimo elevato di capitale sociale, ma attraverso l'imposizione dell'obbligo di assicurare la società, per l'errore professionale, con elevati massimali (con analogo obbligo dell'Istituto Assicuratore di contrattare sulla base di premi stabiliti all'inizio e crescenti o decrescenti a seconda dei danni pagati); il Consiglio dell'Ordine avrà il compito di controllare, di anno in anno, il pagamento tempestivo del premio.

Il mandato sarà personale, ma risponderà, in via solidale, anche la società; si tratterà dunque di riscrivere *ad hoc* gli articoli dal 2229 al 2238 del cod. civ. e di introdurre nuove norme per disciplinare casi specifici.

Ad es. si dovrà disciplinare in modo diverso da quello delle società di persone il diritto di recesso e la liquidazione della quota del professionista recedente o che cessa l'attività o che decede.

La liquidazione della quota dovrà trovare dei correttivi nel caso del professionista che, recedente, se ne vada con i clienti e con le pratiche.

È un problema di soluzione molto difficile che non può essere trattato in questa sede.

Si potrà regolamentare il rapporto di lavoro subordinato dei professionisti non soci; mentre escludo l'ipotesi di soci non professionisti di mero capitale e che la quota del socio defunto si trasferisca agli eredi, almeno non professionisti del settore.

5. Da ultimo le tariffe professionali. Non comprendo perché con la costituzione di società professionali, la tariffa debba diventare inutile.

Ma già che siamo in argomento, ricordo che nell'ultimo periodo la tariffa professionale degli avvocati ha introdotto la possibilità di quantificare l'importo della parcella in base alle ore di attività prestate; in ciò seguendo quanto da tempo avviene in altri paesi, ad es., in Nord America.

La totale liberalizzazione delle tariffe potrebbe essere in linea con la tanto affermata necessità del libero mercato; ma la sua pericolosità è di tutta evidenza.

E perché allora, fermi i diritti c.d. di procuratore, non si introduce il concetto di libera e preventiva determinazione con il cliente del *quantum* orario per gli onorari in una con l'obbligo di tenere un minuzioso conteggio delle ore da consegnare al cliente insieme alla parcella? Non mi pare scandaloso né mortificante per il professionista (tanto che, ad es., per alcune attività degli ingegneri è prassi consolidata).

Potrebbe anche essere utile il rilascio di un preventivo di massima di costi; e così il Cliente già conoscerà in anticipo il costo della prestazione richiesta sia pure in via di prima approssimazione.

Ciò determinerà certamente chiarezza nei rapporti tra professionisti e Clienti.

Alessandro Riscossa

19

MARCELLO TARDY

Per dire il mio pensiero sulla possibilità oggi concreta, di strutturare gli studi legali come società devo anzitutto metter da parte la mia esperienza professionale.

Sono sempre stato per carattere, per tradizione ed anche per presunzione, un «esecutore personale dell'incarico» come dice il codice civile, quindi devo

immaginare un «nuovo» per me del tutto diverso.

È stato dunque abrogato il divieto per i professionisti di costituire società di servizi per l'espletamento delle attività professionali: i requisiti di tale organizzazione sono però demandati ad un futuro provvedimento, è cioè ad un decreto interministeriale.

A parte l'opportunità di tale scelta, spero vivamente che la categoria intervenga preventivamente per la segnalazione delle esigenze peculiari della nostra attività, per non doverci a cose fatte, dolere di norme che siano in contrasto con quel che ancora rimane di esclusivo della nostra professione.

La possibilità di costituire società e

L'AVVOCATO DOMANI

quindi organismi anche complessi ed eterogenei nella loro composizione, per fornire il servizio «difesa» rappresenta un'evoluzione della professione o un tramonto di quell'individualismo che fino a ieri ci ha contraddistinto ed anche inorgogolito?

Si corre il rischio di passare dal piatto preparato da un cuoco appassionato a quello, senz'anima, fornito da un'industria di ristorazione?

Ritengo che l'organizzazione in modi diversi della difesa non incida sulla prestazione individuale tanto da connotarla in modo radicalmente diverso dal passato.

Per il processo penale, in altre parole, accanto all'imputato ci sarà sempre ed ancora il suo avvocato, cioè un chiamato, che cercherà di ripararlo dalla grandinata di accuse che gli poveranno sulle spalle.

Nel momento processuale, quel che accade a monte, non conta, perché non è possibile pensare ad una minor parteci-

pazione emotiva e tecnica del difensore, che dipenda dalla sua posizione in seno ad una struttura anziché come individuo.

Il rapporto invece tra il cliente ed il difensore muta certamente nella fase antecedente, vale a dire nel momento del conferimento dell'incarico, con un contratto che viene stipulato non più con un professionista, bensì con una società.

Diversi saranno i termini e le regole, diversa sarà la regolamentazione deontologica, diversa e forse più complicata la ricerca delle eventuali responsabilità sul corretto adempimento del contratto. Se pensiamo alle varie norme deontologiche, da poco in vigore, ed ai precetti di comportamento tutti individuali, vediamo che il panorama certamente cambierebbe quando l'obbligo dovesse far capo ad una società.

Bisognerebbe certamente rimediare un codice deontologico che tenga conto delle varie funzioni all'interno della

società, così come dovrebbe essere rivisto il problema delle tariffe.

Non vi è però dubbio, a mio avviso, che la struttura societaria possa offrire al cliente una maggiore disponibilità, anche tecnologica, di mezzi e strumenti difficili per il privato, e che invece assumono ogni giorno di più importanza nella preparazione dei processi.

Certo, la società sacrifica una parte della romantica figura dell'avvocato che nel chiuso del suo ufficio, cercava nelle riviste specializzate e nei libri argomenti per il suo cliente e poi li elaborava nella sua mente e nel suo cuore ed il prodotto di tutte queste operazioni aveva il marchio della sua personalità.

Ma oggi c'è la testimonianza audiovisiva e la requisitoria multimediale: forse è giusto che anche gli avvocati procedano su vie nuove che però non sminuiranno certo, la forza del loro intelletto e del loro cuore, che è poi, il patrimonio intangibile della nostra professione.

Marcello Tardy

20



Peter Keetman - Reflecting Drops, 1950 - Gelatin silver print 23,2x30,3 cm ML/F 1989/48



Cose di casa

LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI: UN'ESPERIENZA TORINESE

L'associazione tra professionisti e in particolare tra avvocati e le sue motivazioni è argomento che sarà trattato dal collega Emanuele Principi. Tuttavia l'interesse, anzi il fascino della materia mi induce ad iniziare con una breve notazione di carattere generale al di là del tema specifico a me assegnato.

Nel "Contratto Sociale" Rousseau dice che a fondare una società non è sufficiente un'aggregazione di persone, ciascuna delle quali persegue un proprio scopo individuale, ma occorre un'associazione di persone che perseguono il medesimo scopo.

Quest'affermazione, fatte le debite

proporzioni, mi pare valga anche nel nostro campo, di professionisti e avvocati, e sia utile a chiarire il significato più vero dell'associazionismo. Vediamo infatti che l'organizzazione degli studi in forma associata si attua sempre più spesso allo scopo dichiarato di migliorarne l'efficienza, in termini di riduzione dei costi, di ampliamento dei servizi offerti, di più vasta presenza sul mercato, e simili. Soltanto in un numero limitato di casi l'associazione viene vista anche quale mezzo per raggiungere l'obiettivo di attuare un modo diverso di lavorare insieme, che promuova la crescita professionale dei soci e dei collaboratori, in una parola che punti a

migliorare la qualità delle prestazioni. E questo vale tanto per gli studi di piccole dimensioni (due o tre soci), quanto per quelli di dimensioni maggiori. Viene quindi da domandarsi dove finisca la semplice aggregazione, e dove invece nasca l'associazione nel senso sopra detto. Personalmente, dubito che l'aggregazione (che pure è un passo necessario) sia sufficiente a realizzare una vera e propria associazione tra professionisti, ma so che molti la pensano diversamente; perciò lascio a voi il necessario approfondimento su una materia così rilevante per la nostra vita professionale.

E passo all'esperienza torinese. Dai



Chaque année se déroule au Palais le concours d'éloquence des avocats stagiaires, la Conférence du stage. Les douze lauréats, appelés secrétaires de la Conférence, se voient confier par le Bâtonnier quantité d'affaires criminelles, qui peuvent être un jour synonyme de célébrité. Voici la promotion 1906-1907, avec à gauche du Bâtonnier, Charles Chenu, le premier secrétaire, Pierre Masse.



Foto: Archivio Fotografico - Spazio, in alto: pannello 270 - Ufficio di Torino - Anno 2004, 1° trimestre - 10128 Torino, Corso Vittorio Emanuele II 101

32 Cose di casa

la Pazienza

dati forniti dal Consiglio dell'Ordine risulta che oggi a Torino sono iscritti circa 3000 avvocati e sono costituite 204 associazioni, che comprendono 570 avvocati soci, pari al 19% del totale. La dimensione del fenomeno associativo è peraltro molto maggiore, in quanto ai menzionati 570 soci vanno aggiunti i colleghi non soci (i cosiddetti *associates* dei paesi anglosassoni) che lavorano in studi associati, dei quali peraltro non conosco il numero.

Negli ultimi dieci anni è cresciuto tanto il numero delle associazioni, quanto quello degli avvocati associati. Le prime erano 80 nel 1991, 140 nel 1995 e 204 nel 2001; i secondi 208 nel 1991, 354 nel 1995 e 570 nel 2001.

A Torino le associazioni sono oggi composte, in media, da 2,8 soci, con una netta prevalenza delle associazioni di due soci.

Più precisamente le associazioni con due soci sono 125 (il 61% del totale), quelle con almeno cinque soci sono 20 (il 10%), quelle con almeno dieci soci sono sei (il 3%) e quelle con oltre quindici soci sono due (l'1%).

Poche sono le associazioni tra avvocati e altri professionisti (quasi esclusivamente dottori commercialisti o ragionieri), soltanto otto.

La lettura dei patti associativi a mia disposizione (peraltro un piccolo numero sul totale) consente di rilevare

alcuni aspetti ricorrenti nella struttura delle associazioni o comunque alcune linee di tendenza significative.

Oggetto dell'associazione. Come detto poche associazioni sono costituite tra avvocati e altri professionisti. Alcuni patti associativi prevedono che ciascun socio apporti all'associazione la sola attività professionale, con esclusione di attività quali l'insegnamento, la carica di arbitro, di consigliere di amministrazione e di sindaco. Altri patti invece comprendono anche le suddette attività. Altri ancora (in numero molto minore) limitano l'associazione a particolari settori giuridici (diritto penale; diritto commerciale).

Direzione dell'associazione. Nelle strutture più piccole si applica il principio dell'amministrazione disgiuntiva, per cui l'amministrazione e la rappresentanza spettano disgiuntamente a ciascuno dei soci, salvo prevedere in taluni casi la firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione. Negli studi più grandi l'organizzazione è più complessa e si articola in diversi organi, presidente, consiglio direttivo, assemblea, a ciascuno dei quali sono affidati specifici poteri.

Ripartizione degli utili (costi e ricavi). I modelli principali sono quelli delle quote predeterminate, delle quote in parte predeterminate e in parte variabili, e delle quote variabili in funzione del lavoro svolto.

Liquidazione della quota in caso di recesso, pensionamento e simili. Le soluzioni sono molteplici e variegata e vanno dalla negazione di ogni indennità al riconoscimento di un avviamento. Quest'ultimo può essere valutato a forfait oppure in base al valore di mercato, anche tramite formule predefinite. In altri casi la liquidazione della quota si basa sui lavori in corso del socio in questione o sull'utile maturato negli anni precedenti (da uno a tre). Va detto che i patti associativi esaminati non contengono una disciplina chiaramente differenziata fra i casi di cessazione dell'attività del socio e gli altri casi.

Malattia, inabilità temporanea, altri incarichi. Alcuni patti prevedono l'intervento dell'associazione a sostegno del socio impossibilitato, in tutto o in parte, a svolgere l'attività professionale.

Contenzioso. Nella maggior parte dei casi si privilegia l'arbitrato rispetto alla giustizia ordinaria. Le clausole arbitrali prevedono il ricorso ad un arbitro già individuato nei patti, oppure ad un arbitro da nominarsi dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, oppure ancora ad un collegio arbitrale nominato dalle parti. Ho riscontrato un solo caso in cui si fa rinvio ad una istituzione arbitrale permanente.

Mario Tortonese

(Relazione tenuta a Napoli al Convegno della Camera degli avvocati civili 2001)



Cose di casa

EDUCARE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA

Avvocati e Magistrati insieme nelle scuole

Riprendendo un progetto che già negli anni scorsi aveva riscosso successo e interesse, anche quest'anno il Consiglio dell'Ordine Forense, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati e l'Associazione F.I.D.A.P.A. - Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari ha organizzato una serie di incontri rivolti agli alunni delle ultime classi della scuola media inferiore. Il seminario intitolato "Educare alla Legalità e Cittadinanza" si è tenuto presso la scuola media statale Nievo Matteotti, nelle due sedi di L.go Mentana n. 14 e di C.so Sicilia n. 40.

Il progetto, che ha avuto il patrocinio della Regione Piemonte, è stato presentato alla stampa il 19 gennaio scorso. Alla conferenza sono intervenuti il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Antonio Rossomando, il Presidente della Sezione locale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Pres. Franco Giordana e la Preside sig.ra Capelino. Sono inoltre intervenuti l'avv.to Mario Napoli che ha coordinato il progetto unitamente a chi scrive e numerosi alunni.


La scuola da sempre ha la responsabilità più determinante nel formare le future generazioni, è la sede dove si trasmettono i valori tra le generazioni e si forma la coscienza dei cittadini.

Significativo pertanto è stato proporre all'interno di questa struttura il seminario inteso come momento educativo per la formazione democratica dei ragazzi. Gli obiettivi che si intendeva raggiungere erano, da una parte, quello di informarli sui meccanismi legislativi e formali al rispetto delle regole, stimolarli a investire le loro risorse e le loro energie nell'impegno per l'affermazione della legalità e dall'altro quello di ren-



Partenze a Porta Nuova (1/8/1975)

Sergio Solavagione



36 Cose di casa

la Paziienza 

derli consapevoli che, come cittadini, la responsabilità civile è convivenza, tolleranza e rispetto, specie come è la comunità di oggi, con ideologie, culture e mentalità diverse che devono convivere, che devono comporsi e convergere.

Molti colleghi e magistrati, con grande disponibilità ed entusiasmo hanno raccolto l'invito a partecipar agli incontri e raccontare la loro esperienza professionale. In maniera semplice, ma altrettanto puntuale, seria e qualificata i relatori che si sono avvicendati hanno illustrato ai ragazzi i meccanismi della giustizia e dato loro informazioni e chiarimenti su numerosi problemi.

Le ultime due giornate sono state dedicate alla simulazione di un processo civile e di un processo penale. Inutile dire che queste due rappresentazioni in cui i ragazzi sono stati protagonisti in qualità di parti, di testimoni e di componenti della giuria popolare, hanno registrato un grande entusiasmo e gli alunni scelti come attori hanno svolto il loro compito con grande serietà.

Con soddisfazione riteniamo che sia stato raggiunto lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sul concetto di legalità come concetto di riferimento del vivere civile

e su quello di solidarietà come stile di vita, di partecipazione e apertura ai problemi degli altri.

Mariarosaria Ferrara

Il Programma e i Relatori

Rispetto delle regole sociali e disagio giovanile: aggressività e bullismo

Dott. Filippo Furioso
Avv. Anna Fusari

Diritti del bambino e della bambina: maltrattamento e violenza sui minori

Dott. Marco Bouchard
Avv. Anna Pelloso

Diritto interno e diversità culturale: tolleranza e integrazione

Avv. Lorenzo Trucco
Dott. Mirta Da Prà

L'Avvocato e il Magistrato

Dott. Franco Giordana
Avv. Domenico Sorrentino
Avv. Dario Poto

Organizzazione dello Stato di diritto e funzione degli organi dello Stato

Dott. Giancarlo Avenati Bassi
Avv. Anna Rossomando
Avv. Maurizio Basile

Simulazione di un processo civile

Dott.ssa Marina Ponzetto
Avv. Mario Napoli

Simulazione di un processo penale

Dott. Paolo Borgna
Avv. Roberto Brizio
Avv. Michela Malerba

*La nascita dell'Unione Europea
Testimonianza di un parlamentare europeo*

Avv. Mario Napoli
Avv. Maria Magnani Noja



La Paziienza n. 93 - dicembre 2006



PILLOLE DI EVERSIONE: OVVERO RIFLESSIONI A CALDO SU COME SCEGLIERE TRA BATTAGLIE (FORSE GIÀ) PERSE ED ALTRE BATTAGLIE

1. Il Decreto Bersani: perché ci ha stupito?

Come tutti gli avvocati (giovani e meno giovani), i praticanti, i patrocinatori e gli "aspiranti" tali ho seguito le vicende legate al c.d. Decreto Bersani.

Molte parole sono state spese per criticare il merito di questo provvedimento (vi inviterei, per esempio, a reperire l'intervento che la Collega Maria Teresa Armosino, già Sottosegretario all'Economia, ha svolto alla Camera in sede di conversione del decreto legge). Grande attenzione è stata prestata anche al metodo, il decreto-legge, come se l'introduzione delle norme in tema di pubblicità, di abolizione del divieto del patto di quota lite e delle altre amenità che ben conosciamo rappresentassero, effettivamente, una situazione da risolvere in via di urgenza.

Poiché molto (forse tutto) è già stato detto, vorrei provare a riflettere sul tema partendo dai fatti: il Decreto Bersani, leggermente rivisto e corretto, è legge dello Stato.

La domanda che mi pongo è la seguente: occorre intradare diversamente la difesa della nostra professione? Vorrei essere chiaro: non c'è l'intenzione di andare contro il comune sentire, bensì il desiderio di un modesto contributo che si pone l'ambizioso scopo di aggiungere una goccia alle riflessioni comuni indirizzate ad evita-

re di essere nuovamente colti impreparati. Perché questo è ciò che è successo: siamo stati colti impreparati, nonostante la tempesta fosse da tempo preannunciata. Sono infatti molti anni che dall'Unione Europea (ma anche da altre parti: ricorderemo tutti l'equiparazione fatta tra lo spedizioniere doganale e l'avvocato) vengono esercitate pressioni nei confronti delle (cioè, contro le) libere professioni in generale e nei confronti dell'avvocatura in particolare (e con maggiore accanimento nei confronti della tradizione di *civil law*): l'accesso, le tariffe, le modalità organizzative, le attività riservate, gli ordini professionali, la giurisdizione domestica.

2. L'effetto di marketing politico del Decreto Bersani.

I commentatori più attenti hanno rilevato come il Decreto Bersani sia stato un ottimo veicolo promozionale per l'attuale Governo: questo provvedimento ha infatti influito su categorie economicamente marginali (se comparate ai gangli dell'economia italiana) e, per contro, mediamente impopolari.

Colpendo gli "impopolari" (avvocati, notai, farmacisti, taxisti: escluderei dal novero solo i panificatori, essi pure colpiti dal Bersani) il Governo ha dato un segno di (preteso) rinnovamento di facile spendibilità e foriero di ampio plauso (e così infatti è stato)

presso la pubblica opinione. Meglio inimicarsi (in termini di voti potenziali) notai, avvocati o farmacisti, piuttosto che i dipendenti pubblici con i quali noi stessi, in veste di privati, ci scontriamo giornalmente (e infatti i recenti commenti del prof. Ichino proprio con riferimento alla produttività del pubblico impiego hanno sollevato un vespaio e hanno fatto rapidamente rientrare la questione, di cui non vi è sostanzialmente più traccia né nel dibattito politico, né nella legge finanziaria 2007).

3. L'astensione dalle udienze serve alla nostra causa e a quella dei cittadini?

Dalla consapevolezza dell'appartenenza ad una categoria (stimata ma) impopolare dovrebbe sorgere una domanda: è immaginabile un sistema per rendere noti all'opinione pubblica il disagio dell'avvocato e il potenziale danno per l'assistito (che potrebbe derivare dall'essere "socio del mio cliente" - come sappiamo, una delle tante formule per bollare il patto di quota lite - ovvero dalla drammatica riduzione delle spese per la giustizia) che abbia come principale (e ovviamente indesiderato) effetto l'accrescimento dell'impopolarità dell'avvocato stesso? Forse esiste: l'astensione dalle udienze.

Non vorrei essere frainteso: abbiamo il diritto di fare "sciopero"?

Certamente. È giusto farlo? A ciascuno la propria risposta.

Il tema mi sembra un altro. Il cittadino non comprende (basta leggere i giornali o guardare i notiziari televisivi) lo sciopero dell'avvocato per ragioni intuitive: all'avvocato non deriva sostanzialmente danno dall'astensione dalle udienze, contrariamente a quanto accade, per esempio, al Cipputi di turno, il quale rinuncia al salario al contempo provocando un danno al proprio datore di lavoro. Nel nostro caso, al più, il danno deriva al cliente. Nulla patisce invece la nostra "controparte": il Governo.

Serve una riprova? I nostri amici non avvocati, durante i periodi delle astensioni, solidarizzano con noi? Probabilmente no. Per fare comprendere ai miei amici non avvocati perché siamo preoccupati devo spiegare che cosa accade e quali potrebbero essere le conseguenze, per esempio, di un libero accesso alla professione. Devo essere pratico, concreto: e faccio molta, troppa fatica a fare capire che non ci difendiamo (almeno, non sempre...) per amor di corporazione.

4. La comunicazione.

Diciamoci la verità: noi, uomini di parole e di scritto, quando si tratta di comunicare al di fuori delle aule giudiziarie non siamo sempre efficaci.

In un articolo comparso su *Il Corriere della Sera* due illustri avvocati hanno rispettivamente attaccato e difeso il "nuovo ordine" delineato dal Bersani. Il primo avvocato è il Presidente De Tilla (e in quanto esponente istituzionale ne spendo il nome): la sua argomentazione è dotta, strettamente giuridica, richiama norme e principi, si rifà alla Costituzione. La motivazione, certamente non meno autorevole, dell'altro nostro Collega si richiama al fatto che la realtà è mutata: pochi appelli a norme o a principi costituzionali, ma solo la descrizione di ciò che egli percepisce come lo scenario attuale.

Temo che il pubblico dei lettori non informati sui problemi della giustizia in generale e dell'avvocatura in particolare abbia più facilmente compreso le parole del secondo e si sia invece orientato con difficoltà tra gli argomenti tecnici (invero apprezzabili per il giurista) del primo.

Questa circostanza potrebbe tornarci utile: la comunicazione diretta alla pubblica opinione non deve assomigliare né a un parere, né a una arringa. I nostri rappresentanti e i nostri organi istituzionali dovrebbero forse meditare sul punto.

5. La necessità dell'abbandono di argomentazioni potenzialmente qualificabili come corporative.

Come possiamo discutere di tariffe minime in un momento in cui le professioni sono accusate (neppure tanto velatamente) di essere uno dei fulcri dell'evasione fiscale? Non sarà sfuggita l'intervista del prof. Coppi, nella quale l'illustre Collega ha affermato che gli avvocati devono cambiare il loro rapporto con il fisco. Credo che non sia il caso di evidenziare che una siffatta intervista lascia il segno.

Ancora in tema di tariffe minime: così come emersa sugli organi di stampa, la questione si presta alla facile accusa di protezione di una rendita di posizione. E poi: siamo così sicuri che la deroga non esista già nei fatti?

Infine, che senso ha, nell'ottica della ricerca di argomenti non in odore di corporativismo, accanirsi sulla questione delle modalità e della tracciabilità del pagamento? È certamente vero che nel nostro Paese vi sono migliaia di persone che non hanno un conto in banca; ma allora occorre evidenziare le loro ragioni, non le nostre.

6. Il mercato.

Il mercato per gli avvocati esiste già: e questo almeno per due ragioni. La prima è che siamo 180.000 e potremmo essere oltre 300.000 tra dieci anni. La seconda è che vi sono soggetti nuovi che cercano di ottenere la possibilità di prestare assistenza legale (e, di fatto, già la svolgono).

Consapevolezza del mercato non vuole dire considerare noi stessi e comportarci come mercanti (con tutto l'evidente rispetto e stima per costoro): questo è quanto dobbiamo rifiutare attraverso una battaglia innanzi tutto culturale, che sia anche elemento essenziale già nella formazione dei nostri praticanti.

Mercato, sì; mercanti, no.

7. Pubblicità e comunicazione.

Nessuno di noi vuole la pubblicità. Ma la comunicazione? Ha senso, nell'era di internet, della deterritorializzazione, vietare (o tentare di ostacolare) la comunicazione? Ancora: in un mondo globalizzato, dove molti Studi non italiani operano in Italia e comunque con clienti italiani, perché vogliamo privare noi stessi di uno strumento anche difensivo? Perché uno studio (per esempio) olandese deve potere comunicare, ma uno studio italiano no? Perché vogliamo lasciare ad altri questo vantaggio competitivo?

Certamente la comunicazione deve essere etica, veritiera, rispettosa del prestigio della nostra professione. Ma perché cercare per principio di vietarla? Perché esaltare o richiedere controlli e autorizzazioni preventivi finalizzati alla sua sostanziale soppressione? Proprio noi, che come giuristi e come cittadini lamentiamo di vivere in un Paese rallentato dalla burocrazia e soffocato dalle norme, richiediamo un sistema fondato su divieti a priori e non sull'assunzione di responsabilità.

E ancora: perché vogliamo rischiare una situazione dove potrebbero valere regole differenti tra i vari Ordini? Non ci è bastata la lezione (solo per citarne una) dei diversi criteri utilizzati per l'esame da avvocato? Rischiamo unicamente di raggiungere una situazione dove l'avvocato appartenente all'Ordine più progressista potrà avere strumenti per competere con studi stranieri o molto strutturati, mentre quello soggetto alla potestà di un Ordine più tradizionalista ne sarà privato (oltre tutto anche a vantaggio del primo Collega).

8. Le "altre" battaglie: l'Università, l'accesso alla professione, gli Ordini.

Esposti questi pochi pensieri (che non esito a definire in libertà) occorre dare seguito alla parte positiva contenuta nel titolo di questo scritto: e quindi è tempo di individuare quelle *altre battaglie* per le quali, a mio modesto avviso, merita dare il massimo dell'impegno.

Per fare ciò occorre dare una risposta alla domanda fondamentale: fare l'avvocato oggi, ma soprattutto domani, ha un senso?

Intanto, la domanda deve (per le ragioni che porrò in evidenza poco oltre) essere diversamente formulata: essere avvocato oggi, ma soprattutto domani, ha un senso?

La mia risposta è assolutamente affermativa: l'amico Carlo Pavesio (nell'articolo intitolato *Una professione che vive* pubblicato sul numero 92 de *la Pazienza*) ha saputo formulare, da par suo, una risposta esemplare: "(...) non esiste quasi un evento di un'istituzione internazionale, di uno Stato, di un'impresa o di una persona fisica che non veda come partecipe in via diretta o indiretta la figura di un avvocato. Tutto ciò significa che la nostra professione è viva (...)".

Data la risposta affermativa, provo a suggerire alcune battaglie (alcune delle quali già in atto, ma ancora troppo sotto tono).

L'Università.


Chi ha alle spalle parecchi decenni di professione è cresciuto, anche di fama, in un mondo in cui gli avvocati non erano 180.000. Coloro i quali sono praticanti oggi dovranno tra dieci anni (e quindi quando avranno un'età anagrafica collocabile tra i 35 ed i 40 anni) vivere una situazione in cui gli avvocati potrebbero essere 300.000. Questa situazione è innanzi tutto la diretta conseguenza dell'immotivato e irragionevole aumento degli iscritti e quindi dei laureati in giurisprudenza.

Confrontandomi con altri ben più autorevoli ed esperti di me (non voglio vendere questa farina come proveniente solo dal mio sacco) ho avuto modo di riflettere, innanzi tutto, sulle vicende delle facoltà umanistiche: dalla crisi dei corsi di laurea in lettere e filosofia (dove, invece che coltivare l'amore per la cultura e per l'insegnamento, si sono spesso ricercati facili titoli oppure inseguite istanze - per quanto legittime - ideologiche - tipico il caso di filosofia negli Anni '70 -: mentre l'amore per le lettere non può che essere un sentimento profondo e la preparazione all'insegnamento innanzi tutto la coltivazione di una vocazione) si è rapidamente giunti alla perdita, determinata dal numero immenso e incontrollato degli iscritti, della valenza sociale e professionale del corso di laurea in giurisprudenza, corso che

sorprendentemente ancora oggi non ha prove di selezione.

Già ai "miei tempi" (purtroppo posso dire così) ci si iscriveva a giurisprudenza perché a Economia e Commercio c'erano (e tuttora ci sono) gli esami di analisi e di ragioneria, perché il dr. Di Pietro (che in realtà balzò all'onore della cronaca quando il mio periodo universitario era già terminato) per la prima volta (o quasi) dava rilevanza mediatica al ruolo del PM, perché al cinema e per televisione cominciarono a essere programmati film sulle grandi *law firms* americane, dove tutti erano ricchi (anzi ricchissimi), belli e famosissimi (e anche un po' filibustieri: caratteristica questa prontamente eliminata dall'immaginario collettivo).

Sulla nefasta situazione di un eccesso di iscritti (e quindi di laureati) si è innestata la discutibile riforma universitaria, che attraverso la formula del "tre più due" si è posta l'obiettivo di formare presunti tecnici già al termine di un triennio, tecnici di cui nessuno sentiva la mancanza o ad oggi è riuscito a comprendere l'impiego pratico. Come se ciò non bastasse, abbiamo assistito a un effetto moltiplicatore dato dalla repentina costituzione



Bambini che amminano un crepaccio nel ghiacciaio dell'Alaska

ne di nuove Università (talvolta sotto le mentite spoglie di sedi secondarie) – e conseguentemente dei corsi di laurea – in un'epoca in cui occorrerebbe, al contrario, concentrare in pochi centri altamente competitivi e di rilevanza non solo nazionale le scarse risorse economiche e intellettuali.

Non tutto è però perduto. Ancora oggi, in questa situazione desolante l'avvocatura può e deve giocare un ruolo molto forte: essa deve essere chiamata (e se non lo è da altri, si chiami da sola, con la sua autorevolezza: e sono convinto che la parte nobile del corpo docente – che è la maggioranza – ci seguirebbe con entusiasmo) a un ruolo di primo piano già a partire dalle Università, per poi proseguire sino ai *master* e alle Scuole di Specializzazione, a completamento dei quali deve essere assicurato un sistema di formazione permanente di alta qualità.

Torniamo ai giovani: diciamo loro (già all'Università e attraverso i nostri Ordini) che chi vorrà fare l'avvocato sarà il benvenuto: ma aiutiamoli a non illudersi che la laurea in giurisprudenza apra tutte le porte. La laurea in giurisprudenza è uno strumento formidabile per chi ha la passione per la cultura, per la ricerca e l'approfondimento, per la giustizia. Al contrario, se non c'è passione, se non c'è amore per lo studio, desiderio per la ricerca, giurisprudenza non è la facoltà giusta. E neppure quella di avvocato è la professione giusta.

L'accesso alla professione.

Nel corso degli anni (e anche durante il mio biennio di Presidenza AGAT) in materia di accesso alla professione ne ho sentite e lette di tutti i colori.

Sono note a tutti le vicende che, per decenni, hanno provocato il flusso migratorio da Corte d'Appello a Corte d'Appello. Nessuno ha preso provvedimenti. Ora esiste un sistema farraginoso, basato sui "viaggi" degli elaborati scritti, che non sembra in grado di risolvere il problema che sta alla radice: siamo troppi. Ma questo non in un'ottica corporativa: siamo oggettivamente troppi se collocati nel nostro sistema Paese. E saremo drammaticamente ancora di più.

Allora non dobbiamo fare sconti: l'accesso alla professione deve essere riformato in fretta e in una prospettiva di dura selezione qualitativa che (a coronamento di un percorso accademico completo e competitivo) conduca al successo solo i migliori. La giustizia non è uno scherzo e non è neppure un telefilm americano: la giustizia è una questione molto seria. È dannoso (innanzi tutto per i giovani) cercare di facilitare o appiattare l'esame di abilitazione: solo avvocati preparati, con l'amore per lo studio e per l'aggiornamento, con un forte senso dell'etica e della deontologia, avranno il successo che si meritano. Gli altri, purtroppo (anzi, per fortuna), no.

E non illudiamoci: se non saremo noi a selezionarci e a garantire uno *standard* elevato, lo farà il tanto vituperato mercato, con l'inevitabile conseguenza (che già si delinea, ma che spesso non riusciamo a interpretare) che si creeranno due categorie di avvocati: quelli che avranno avuto la possibilità (per capacità, avventura o censo) di essere parte di studi noti o praticanti di principi del Foro, e tutti gli altri, che per poter sopravvivere dovranno assistere e promuovere giudizi privi di fondamento, senza tenere conto di minimi tariffari, senza possibilità alcuna di aggiornarsi e formarsi, senza potersi permettere di contribuire all'andamento della giustizia operando quali difensori d'ufficio, senza essere in grado di seguire le regole dell'etica e della deontologia. Ma vi è di più: solo la selezione effettiva e meritocratica consentirà di evitare quanto oggi stiamo vedendo: la compressione rapidissima degli spazi operativi per il professionista individuale, spazi che invece sarebbero assicurati ed anzi di molto rafforzati nell'ipotesi di una avvocatura selezionata, forte, eticamente elevata e giuridicamente preparata.

Gli Ordini.

In una società basata sull'informazione non si dovrebbe essere spaventati dalla comunicazione. Il patto di quota lite e lo sviluppo che potrà avere possono generare preoccupazione. Ben altro dovrebbe turbare il nostro sentimento di autonomia e indipendenza: e cioè il fatto che il Bersani pre-

lude ad una grave delegittimazione degli Ordini fino addirittura alla loro abrogazione (o comunque svuotamento).

L'avvocato ha il compito *primario* di fare valere diritti. Contro tutto e contro tutti. Anche contro i c.d. poteri forti, contro lo Stato, contro la Magistratura. Ecco allora che gli Ordini emergono nella loro ineludibile centralità. Gli Ordini devono rimanere (e spesso devono ritornare ad essere) i custodi primari della formazione che precede l'accesso alla professione (rapporti con l'Università, master, Scuole di Specializzazione), i sorveglianti di una pratica effettiva e non solo di comodo o di facciata (oppure sostitutiva della segreteria, dato che il povero praticante, pur di lavorare, spesso accetta lavori che non gli dovrebbero competere e che l'avvocato non gli dovrebbe affidare. E allora introduciamo una regola deontologica secondo la quale il praticante *deve* essere remunerato in maniera dignitosa), i garanti di un accesso che selezioni i migliori, i promotori della formazione permanente, i tutori della conservazione di un livello etico e deontologico elevato sul quale non è dato compromettere.

Mi pare evidente che solo sino a quando gli Ordini forensi manterranno autorevolezza, autonomia e indipendenza potranno svolgere i compiti – non delegabili – che ho sopra sinteticamente elencato, assicurando così l'esistenza di una categoria forte e che è cardine nell'esercizio della funzione giurisdizionale, funzione che deve essere svolta nell'interesse del cittadino e non dell'avvocato e tanto meno del giudice. Non c'è giustizia se non c'è un avvocato e se questo non è forte, autorevole e indipendente.

Queste sono, a mio modo di vedere, le battaglie importanti e ineludibili. Se iniziamo e perseguiamo con convinzione queste battaglie, dimostreremo che siamo *una professione che vive*. In sintesi (e così chiudo il pensiero che ha aperto quest'ultima sezione): insegniamo ai giovani (e ricordiamolo a noi stessi) a *essere* avvocati e non a *fare* gli avvocati.

Fabio Alberto Regoli



La Pazienza n. 96 - settembre 2007



IL NOSTRO MESTIERE È IN CRISI? DIPENDE DA NOI

La situazione potrebbe sembrare paradossale. In un mercato sia nazionale che internazionale dove i bisogni legali sono in aumento, la categoria (o forse la corporazione?) degli avvocati si interroga, con fatica, sul suo stato di salute e sulle sue criticità.

Stenta ad adeguarsi alle innovazioni tecnologiche, si irrigidisce sul nuovo modo di interpretare la professione sul modello importato dai paesi anglosassoni, rifiuta, a volte aprioristicamente, l'apertura di una discussione seria, franca e progettuale sul suo futuro. La "cittiegina" delle liberalizzazioni ha ulteriormente scosso e avviluppato la categoria.

Quali sono le ragioni di questa strana situazione? In Italia, nel settore cosiddetto civile-commerciale, si rischia di assistere alla spaccatura del nostro mondo in due grandi aree: quella degli studi associati, magari con agganci internazionali, organizzati come vere e proprie aziende, e quella dei profes-

nisti singoli o al massimo caratterizzata da alcuni legali che lavorano insieme, sotto lo stesso tetto, per dividere saggiamente i costi della struttura.

Due modi di interpretare la nostra professione che, pur partendo da origini necessariamente identiche, stanno prendendo direzioni diverse, con velocità di sviluppo non comparabili.

Come ho avuto modo di dire, anche pubblicamente, negli ultimi mesi, credo che questo straordinario, sì ho proprio detto straordinario, mestiere ci imponga di sospendere, almeno per il momento, il nostro "stomaco", le nostre alterie, i nostri approcci elitari e a volte presuntuosi per provare ad aprire un "cantiere di lavoro" nel quale, tutti insieme, rivisitare, con umiltà di approccio, il nostro modo di essere avvocati nel terzo millennio. Tale esercizio servirà, credo, per noi, per i nostri collaboratori, per i nostri clienti, per il nostro microcosmo insomma.

Provo a lanciare la prima pietra dun-

que individuando alcune aree sulle quali dobbiamo concentrarci e confrontarci, per davvero, a costo di tirare fuori vecchi "rospi", di dire faticose verità, di fare una doverosa autocritica singola o collettiva.

Propongo dunque l'apertura di almeno cinque "cantieri" per cinque "nervi scoperti" del nostro mestiere.

Le liberalizzazioni

Io credo che se le liberalizzazioni significano maggior competizione e competizione significa accelerare i tempi e i metodi di un confronto leale tra i protagonisti, allora il risultato non può che essere positivo sia per noi sia per i nostri clienti. Il vero tema è forse costituito dalla nostra preparazione culturale di fronte all'evidenziarsi di tale fenomeno, per certi versi inarrestabile. Siamo una categoria cosiddetta intellettuale che deve trovare forme di "lotta", diverse e alternative a quelle messe in atto da altre categorie colpite dal decreto Bersani. Dobbiamo imparare a confrontarci su temi quali, per esempio, la comunicazione pubblicitaria e l'informazione delle cose che facciamo, oppure la nuova cultura gestionale che deve essere ormai considerata una parte integrante ed essenziale del nostro mestiere; oppure, ancora, sull'innovazione tecnologica che impatta sulle nostre abitudini lavorative ovvero sul come contemperare i sacrosanti principi contenuti nel nostro codice deontologico con la società dominata da internet.

Il posizionamento professionale

Ci lamentiamo spesso di aver subito delle "invasioni di campo" da altri professionisti. Anche in questo caso dobbiamo metterci la necessaria curiosità per uscire dal vittimismo e incominciare a guardarci intorno fuori dai nostri



Cina: mercato di Canton

uffici e dai tribunali. Dobbiamo allargare i nostri confini, capire meglio cosa ci sta succedendo intorno, e riappropriarci delle nostre materie. Su questo punto il dialogo con gli altri ordini professionali diventa, a mio avviso, una tappa necessaria. Non dobbiamo, in altre parole, accontentarci di essere vissuti come una "forca caudina", come un costo, a volte inefficiente. Siamo e dobbiamo essere riconosciuti come dei "problem solvers": un'opportunità per risolvere i problemi non un laccio-lacciolo imposto dalla legge. Per fare ciò dobbiamo dimostrare con preparazione, sacrificio e passione, di essere all'altezza di questa missione. Un recente sondaggio rivolto alle grandi aziende che utilizzano quotidianamente gli studi legali, ha evidenziato come i clienti diano per presupposta la competenza e che, invece, scelgano gli avvocati per la conoscenza specifica del loro business, la disponibilità a esserci quando serve: il tutto a un costo-beneficio compatibile.

Le tariffe professionali: il giusto compenso

Se nell'attività giudiziale le tariffe professionali possono essere un valido supporto per la individuazione dei nostri compensi, nell'attività stragiudiziale il discorso cambia. Il mondo della consulenza oggi viaggia su tariffe basate sostanzialmente su (i) costo orario, (ii) success fee, (iii) convenzioni, (iv) forfait. Dobbiamo concentrarci per trovare in questo quadro un criterio adattabile, con intelligenza e flessibilità, al nostro mestiere. Provocatoriamente si potrebbe addirittura sostenere che il compenso basato sulla tariffa oraria potrebbe essere premiante per "chi-cimette-di-più!". Dobbiamo, in realtà, difendere il Pensiero, con la P maiuscola, l'Idea che, magari, in pochi minuti può risolvere un problema controverso. In un attimo, un'intuizione (figlia di anni di studio, di esperienza e, perché no, di creatività) può contribuire a sciogliere un nodo che sembrava irrisolvibile. Il criterio di quantificazione dei nostri compensi deve essere basato anche su questa constatazione.

Mi soccorre in questo caso una storiella che ritengo utile richiamare in questa sede: "Uno stressato manager pieno di impegni e come al solito in ritardo, viene bloccato da un guasto della sua autovettura in mezzo ad una landa

deserta in cui non c'è neanche la copertura per il suo cellulare. Disperato il tizio prova a capire le cause dell'incidente, senza venirne a capo. Nel frattempo vede su una collina davanti a lui un contadino che, a bordo del suo trattore, sta arando i campi. Il nostro uomo si sbraccia e cerca di attirare la sua attenzione. Dopo qualche minuto il contadino cambia direzione e scende dalla collina verso la sua auto. Il tizio, nervoso, angosciato da tutti i ritardi che il sinistro gli sta causando nella sua caotica giornata, prega il contadino di trainare la sua auto fino alla più vicina officina. Il contadino, paziente e metodico gli chiede di aprire il cofano per provare a risolvergli il problema. L'uomo, stizzito per tale ulteriore perdita di tempo, accetta a malincuore l'invito. Il contadino dà un'occhiata al motore, recupera un martello dal suo trattore, da un gran colpo sullo spinterogeno e dice all'uomo di riprovare ad accendere il motore. L'uomo, ormai fuori di sé per questa inutile sceneggiata, gira la chiave nel cruscotto e, con grande sorpresa, accende il motore. Imbarazzato ma felice, chiede al contadino "quanto le devo buon uomo?". Il contadino ci pensa su un attimo e risponde "1.182 euro!" L'uomo, colpito dall'erosità della richiesta (l'intervento era durato non più di tre minuti) non contesta esplicitamente il costo, ma interroga il contadino sul perché di tale prezzo, così preciso e articolato. Il contadino serafico risponde: "182 euro per l'ammortamento del trattore, la quota di lucro cessante per i suoi terreni momentaneamente abbandonati, il costo della benzina e di tutti gli altri elementi del trattore: 1.000 euro perché... perché Le ho risolto un problema... irrisolvibile!".

Crede che questa storiella, nella sua banalità, ci debba far riflettere.

La pubblicità e i rapporti con la stampa

Con il fiorire delle rubriche prima e delle riviste poi, che si occupano del nostro mondo (un trend anche questo importato dal mondo anglosassone), la reazione della nostra categoria è stata caratterizzata da un misto di euforia acritica e di preoccupazione irrazionale. Mediamente, se tutti noi vediamo il nostro "faccione" sul giornale o se comunque si parla bene del nostro studio, è probabile che la nostra reazione sia dettata da concetti tipo "una buona

rivista: una corretta informazione al mercato". Se invece non ci siamo o, peggio, si critica il nostro studio, la reazione è all'incirca questa "sono giornali di gossip, che non contano niente, poco professionali". Ciò dimostra che culturalmente dobbiamo ripensare ai nostri rapporti con la stampa, cercando di trovare un equilibrio fra il codice deontologico e una corretta e veritiera informazione al mercato. Il fenomeno della stampa specializzata in questioni legali è un dato di fatto: dobbiamo confrontarci con esso con lucidità e chiarezza, non limitandoci a rifiutarlo.

Responsabilità sociale: formazione - solidarietà

Come dianzi accennato, il nostro è un mestiere "chiave" per aiutare i terzi a risolvere i loro problemi. Credo che la nostra responsabilità sia quella di far sì che ciò avvenga a favore di tutti, anche di coloro che non si possono permettere di pagare i nostri costi. Abbiamo inoltre due doveri sui quali riflettere e costruire delle soluzioni moderne ed eque: i giovani che si avvicinano alla nostra professione e i colleghi anziani che necessitano di un supporto.

Con la prima categoria dobbiamo confrontarci con generosità ma necessario spirito improntato a meritocrazia: i praticanti devono capire che l'impegno, la disponibilità e la capacità di lavorare in squadra sono valori che dipendono dal come uno vuole essere, non da che cosa ha imparato all'università. Su questo bisogna essere, a mio avviso, intransigenti: poi sarà la carriera dei singoli a premiare le competenze e i talenti.

La seconda categoria va da un lato aiutata, ovviamente dopo una verifica sui bisogni reali, ma, dall'altro, va anche, mi si passi il termine, sfruttata. Quanta competenza, quanta saggezza, regna nell'animo di avvocati che hanno dedicato decine e decine di anni a questo nostro straordinario mestiere.

*** **

Di questioni aperte ce ne sarebbero molte altre: ma proviamo a partire di qui. Con la lucida umiltà di chi è conscio delle proprie criticità, ma che vuole, nel contempo, affrontarle e risolverle per competere in modo sano, virtuoso e progettuale.

Riccardo Rossotto



L'AVVOCATO DEI POVERI

Chudiamo questa rassegna con un articolo piuttosto datato (1985), che racconta dell'istituzione dell'"*avvocato dei poveri*" nel lontano 1379: un invito a non dimenticare che l'importanza e la dignità del ruolo, anche sociale, dell'avvocato hanno radici antiche, che non possiamo né vogliamo lasciar inaridire. ■



Il Conte Verde istituì l'avvocato dei poveri

I Decreta seu Statuta di Pietro II, di cui si è detto in una precedente nota, sono la prima manifestazione a noi conosciuta di legislazione a carattere generale dei Conti di Savoia, e costituiscono quindi una rilevante affermazione del potere centrale contro la parcellazione feudale. Scarsa rilevanza, ai fini del nostro esame, ha l'opera legislativa degli immediati successori Amedeo V, Edoardo e Aimone il Pacifico; maggiore importanza hanno invece i Capitula Statuta et Ordinamenta di Amedeo VI, il Conte Verde, promulgati nel 1379.

Di quest'opera sono note due copie: una nell'archivio di Stato di Torino, l'altra a Sallanches (Savoia): due manoscritti non identici, il primo composto di 64 articoli, l'altro di 67 oltre 40 articoli aggiuntivi.

Gli Statuti sono preceduti da un proemio che espone gli intendimenti dell'opera: provvedere al benessere dei sudditi, abbreviare la durata del processo, assicurare la tutela giudiziale dei poveri, moderare le spese notarili e giudiziali, temperare i poteri dei giudici minori. Questa sommaria enunciazione di principi si traduce in un'ampia normativa che spazia dall'ordinamento della magistratura (in particolare del Consilium principis), alla regolamentazione dei processi civili e criminali, ai rapporti fra giurisdizione civile ed ecclesiastica, all'arte notarile, alla custodia dei detenuti.

Quattro sono le norme che gli Statuti dedicano alla professione forense. Forse quella di maggiore rilievo è l'art. 1 che istituisce l'avvocato dei poveri.

L'esigenza di «pauperibus et miserabilibus personis in eorum causis, sicut eis convenit, providere» era già stata avvertita da Pietro II che però ne aveva affidata l'attuazione alla discrezionale iniziativa del giudice il quale «ex officio suo inquirat de iure ipsius pauperis vel impotentis, vocato reo et inquisita veritate ab eo, ius suum pauperis hominis vel impotentis integritate reddat, seu reddi et restitui faciat; pauperem et impotentem intelligimus arbitrio iudicis».

Invece con gli Statuti del Conte Verde viene istituito l'avvocato dei poveri, «unus jurista qui erit in causis et aliis actibus personarum pauperum advocatus». Egli ha sede in Chambéry dove verso la fine del sec. XIII, Amedeo V aveva stabilmente insediato la Corte con i suoi principali organi, tra gli altri il Consilium Domini, il quale pur unico istituzionalmente si sdoppiava funzionalmente, e mentre una parte seguiva il Principe nei suoi fre-

quenti e spesso lunghi spostamenti (Consilium cum Domino residens), l'altra rimaneva stabilmente nella capitale, dove con il tempo venne ad assumere funzioni di Suprema Corte di giustizia e trovò disciplina dapprima nel 1329 per opera del Conte Aimone e successivamente (1355 e 1379) per opera del Conte Verde.

All'avvocato dei poveri veniva corrisposto un «salarium certum per annum».

Da questi pochi cenni appare subito l'importanza dell'istituto che non per nulla il Conte Verde volle collocare nella prima norma degli Statuti e che muni di requisiti di concretezza, stabilità e funzionalità ignoti ad altri istituti che si rintracciano in ordinamenti dell'epoca (ad es. nella costituzione di Federico II), analoghi nello scopo ma assai meno efficienti.

Altra norma che vale a qualificare la professione forense è quella dell'art. 28 che attribuisce al Consiglio ed al giudice il potere di imporre all'avvocato la prestazione della propria assistenza, sotto pena di interdizione o di multa in caso di rifiuto senza giusta causa (da comprovarsi con giuramento). La norma è intesa soprattutto a porre riparo ai tentativi della parte più potente e più ricca di accaparrarsi i migliori difensori, togliendo o rendendo più difficoltosa una valida assistenza della controparte.

Il principio non è nuovo perché lo si trova formulato già nell'ordinamento romano ed in quello ecclesiastico, ma è una imposizione di rilievo, perché unitamente a quello della tutela dei non abbienti sta a dimostrare un particolare modo di considerare, e valutare, l'attività dell'avvocato, non la-

sciata alla completa disponibilità del professionista, ma indirizzata a sovvenire ad esigenze più generali: a divenire cioè un ufficio.

Nell'art. 32 appare la figura del procuratore distinta da quella dell'avvocato; distinzione pur essa pervenuta dal diritto romano, ma venuta meno con il diritto germanico, risorta con il ritorno all'antico diritto. Tuttavia la norma in esame stabilisce che la procura non si deve ritenere revocata per ciò solo che il preponente compare personalmente in giudizio; il che consente di pensare che la rappresentanza a mezzo procuratore non fosse sempre necessaria.

Infine la norma dell'art. 30 impone non soltanto alle parti ma anche ai loro difensori di prestare il giuramento «de calumnia juxta formam legis»; giuramento la cui portata andò estendendosi con il tempo, poichè mentre dapprima consisteva nell'impegno solenne di non agire e di non difendersi «calumniandi causam», in prosieguo giunse a comprendere anche l'impegno di nulla fare che potesse procrastinare il decorso del giudizio. È incerto se la prestazione di un tale giuramento incombesse anche ai procuratori.

Queste le poche norme - ma non di scarso rilievo - degli Statuti di Amedeo VI riferiti alla nostra professione. Nessuna di esse può dirsi innovativa, perché - come ho detto - tutte contengono prescrizioni e si ispirano a principi già recepiti in precedenti ordinamenti e soprattutto nel diritto romano. Tuttavia merita il richiamarle perché è significativo che quel Principe abbia avvertito l'esigenza di farne esplicita formulazione in un testo legislativo inteso in rilevante parte ad assicurare al processo maggior snellezza e rapidità, ma anche garanzia di certezza e di uguaglianza tra le parti; ed abbia in questo programma compreso l'importanza e valorizzato le funzioni dell'avvocato.

Cesare Amerio





ANCHE LA PUBBLICITÀ APPARSA SULLA PAZIENZA HA FATTO 30. ... E, COME LA NOSTRA PAZIENZA, FARÀ 31, 32, 33, 34...

di Anna Maria Bellini

Durante il corso di questi 30 anni sulla nostra rassegna sono state pubblicate le più svariate inserzioni pubblicitarie: ne riproponiamo alcuni saggi.

Sono passati molti anni dalla pubblicazione degli inserti.

Per coloro che erano o giovani avvocati o avvocati già ben avviati, le immagini riportate richiameranno alla memoria i ricordi dei primi anni di vita in studio o i primi passi nell'organizzazione dei propri studi che venivano attrezzati per essere moderni ed efficienti.

Le tecnologie di quei tempi promettevano studi legali più giusti, più efficienti, più intelligenti, ma anche più puliti e capaci di lasciare agli avvocati tanto tempo libero per dedicarsi agli svaghi preferiti.

Chissà quanti Colleghi tengono conservati, nelle loro cantine e nei ripostigli dei loro studi, come rari reperti archeologici o come singolare modernariato, gioielli della tecnica come quelli delle reclame riportate.

Sono passati molti anni dalla pubblicazione degli inserti pubblicitari riproposti ed oggi siamo abituati ai moderni computer ai tablet agli smartwatch tutti in grado di fare qualsivoglia meraviglia (... talvolta persino a nostra insaputa), quasi in grado di svolgere da se stessi il lavoro ... speriamo che non compaia mai la reclame di marchingegni tanto abili e capaci da lavorare al nostro posto ed in grado di toglierci il piacere di incontrarci e confrontarci. ■



La Pazienza n. 13 - ottobre 1986 - pagina 9



OLIVETTI VIDEOSCRITTURA

LA SCRITTURA NON È PIÙ QUELLO CHE ERA

La videoscrittura Olivetti mette il futuro a portata di sguardo. Ve ne accorgete non appena guardate lo schermo delle nuove video macchine per scrivere ETV Olivetti. E farvi vedere è proprio ciò che fa ETV. Perché tutto il documento, la lettera o il testo di cui vi state occupando è lì da leggere, da impaginare, da riordinare o perfezionare prima di essere stampato. E non è tutto. Con ETV avrete tutte le prestazioni e i vantaggi di un vero word processor.

ETV Olivetti vi mostra ciò che accadrà prima che accada. Semplici comandi per scegliere da video prestazioni di rubrica, di archiviazione elettronica, di ricerca dati o una qualsiasi delle prestazioni di word processing. ETV fa scorrere documenti lunghi fino a diciotto pagine, cambia una frase o un margine, evidenzia un participio, sposta un paragrafo o una pagina. Non batterete più bozze su bozze: indicati i cambiamenti, scelta la margherita, ETV fa il resto.

E il silenzio? È la cosa più tranquilla di tutte. Quando avete bisogno di pensare mentre state redigendo un testo, ETV sta in silenzio; un piacevole fruscio di sottofondo quando sta stampando e voi magari siete al telefono e state facendo qualcosa di più costruttivo.

Videoscrivere non è difficile da imparare. Potete far vostre le cose essenziali in un pomeriggio.

E Olivetti: quindi ETV ha un design essenzialmente ergonomico. Voi potete adattarlo alla vostra altezza, alla vostra vista, alla luce dell'ambiente secondo angolazioni e spazi disponibili.



olivetti



OLIVETTI ADVERTISING



La Pazienza n. 22 - aprile 1989 - pagina 27

TELCO S.r.l.

IL PIACERE DI INTER...COMUNICARE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
TELCO - VIA MILANO 24 - 13069 VIGLIANO B.SE
TEL. 015.811145

ROMA
ATENA
NAPOLI
LONDRA

TELCO S.r.l.
SISTEMI DI COMUNICAZIONE
Sede: Vigliano Biellese - Tel. 015.811145 r.a.
Torino: tel. 011.5576444



La Pazienza n. 23 - giugno 1989 - pagina 31

IN QUALUNQUE
ATTIVITÀ
L'IGIENE È
UN PROBLEMA.



PER QUALUNQUE
PROBLEMA
SCOTT
HA LA CARTA
VINCENTE.

Scott risolve. Nell'ufficio come nella scuola. Per un ristorante come per una mensa. In una industria come in un ospedale. Dovunque è necessaria la massima igiene e accanto all'igiene la massima funzionalità, praticità, razionalità di servizio. Scott presenta una gamma molto ampia di prodotti e dispenser studiati specificamente per ogni necessità sia di qualità che di convenienza: carta igienica normale e jumbo, asciugamani in rotoli e piegati, fazzoletti, tovaglioli, strofinacci per pulizia e lenzuolini. Tutti con gli appositi dispenser affidabili e funzionali. Tutti dalla tecnologia e dall'esperienza Scott nel settore della carta a servizio dell'igiene.

DIVISIONE
COMUNITA' **SCOTT**
GARANZIA DI COSTANZA
QUALITATIVA E QUANTITATIVA.



La Pazienza n. 26 - marzo 1990 - pagina 7



VI INVITANO ALLE Isole Canarie
Tenerife - Gran Canaria - Lanzarote - Fuerteventura



TENERIFE - PUERTO DE LA CRUZ
Hotel Mella Botanico (cat. uff. ***** G.L.)
— Una settimana, mezza pensione (da Milano e da Torino) Lit. 1.178.000
— Settimana supplementare Lit. 693.000



TENERIFE - PLAYA DE LAS AMERICAS
Hotel Jardin Tropical (cat. uff. *****)
— Una settimana, mezza pensione (da Milano e da Torino) Lit. 1.118.000
— Settimana supplementare Lit. 637.000
Per soggiorni nel mese di giugno, riduzione per settimana di Lit. 84.000



LANZAROTE - COSTA TEGUISE
Hotel Teguise Playa (cat. uff. *****)
— Una settimana, mezza pensione (da Milano) Lit. 913.000
— Settimana supplementare Lit. 553.000
Camera singola senza supplemento. Per le partenze di maggio, riduzione di Lit. 63.000



GRAN CANARIA - PLAYA DEL INGLES
Hotel Riu Palace (cat. uff. *****)
— Una settimana mezza pensione da Milano Lit. 970.000
— Da Torino Lit. 998.000
— Settimana supplementare Lit. 546.000
Camera singola senza supplemento.



FUERTEVENTURA - JANDIA
Hotel Riu Ventura (cat. uff. *****)
— Una settimana mezza pensione (da Milano) Lit. 849.000
— Settimana supplementare Lit. 434.000

CALENDARIO PARTENZE
Lanzarote - Fuerteventura

MAGGIO	GIUGNO
6	3
13	10
20	17
27	24

Tenerife - Gran Canaria

MAGGIO	GIUGNO
6	3
7	4
13	10
14	11
20	17
21	18
27	24
28	25

ALPITOUR offre come sempre un servizio da leader.

— **VOLI DIRETTI COMODI E SICURI**

delle compagnie aeree più affidabili con i migliori aeromobili.

— **ASSISTENZA**

completa ed efficiente, discreta e costante, dalla partenza all'ultimo istante della vostra vacanza.

— **TRATTAMENTO VIP**

accoglienza: cesto di frutta e champagne al vostro arrivo.

I programmi dettagliati li troverete nel catalogo Alpitour

«Mare Estero edizione 1990».

Richiedetelo oggi stesso alla vostra Agenzia Viaggi: scoprirete anche la qualità e la convenienza di un viaggio alle Isole Canarie con Alpitour.

Alpitour, il leader delle vacanze nelle migliori Agenzie Viaggi

PREPORTE IL VOIRO RINVIATE ESCLUSIVAMENTE AI LETTORI DE «LA PAZIENZA»
SPECIALE ISOLE CANARIE
LA PAZIENZA & ALPITOUR
DA CONSERVARE PRESSO LA VOSTRA AGENZIA VIAGGI



La Pazienza n. 28 - settembre 1990 - pagina 41

Allegoria della Giustizia

Videotel: l'informazione interattiva

Il 'trionfo delle opere di giustizia', l'avvento epocale della telematica alle soglie del 2000. Ponendoti al centro di una vasta rete di scambi informativi puoi catturare tutte le notizie e i servizi che l'interessano tra quelli disponibili 24 ore al giorno su Videotel, dai giornali telematici interattivi agli scambi di messaggi con altri utenti e alle operazioni bancarie a domicilio, dagli aggiornamenti legislativi, amministrativi e finanziari alle teleprenotazioni e teleacquisti. Per iniziare puoi consultare gli elenchi telefonici di tutt'Italia interrogando il '12' sullo schermo del piccolo terminale che la SIP offre per poche migliaia di lire al mese o collegando con Videotel un home/personal computer attraverso la normale rete telefonica.

SIP
per le Professioni del Diritto



La Pazienza n. 70 - marzo 2001 - pagina 21



IL NORD TENNIS

IL TUO CIRCOLO NEL VERDE, A TORINO

Il Nord Tennis propone diversi tipi di corsi:

- Corsi propedeutici per bambini da 4 a 7 anni. La frequenza è bisettimanale.
- Corsi S.A.T. per ragazzi da 8 a 21 anni. Gli allievi sono divisi in base alle loro capacità tennistiche nei tre livelli di corso previsti.

Per ogni livello di corso viene garantito uno standard didattico di 1 maestro ed 1 campo ogni 3 allievi. Nel programma è prevista la preparazione atletica effettuata da un istruttore I.S.E.F.

- Corsi per adulti. Le lezioni di 60 minuti sono tenute sia al mattino che in orario serale, con la possibilità di scegliere 1 o 2 volte alla settimana.

Anche per gli adulti è previsto un corso integrativo di preparazione atletica.

- 14 campi da tennis - Palestra - Sala carte

Corsi per tutte le età e tutti i livelli - Ristorante aperto a tutti con dehor estivo

NORD TENNIS - Corso Appio Claudio 116 - 10146 TORINO - Tel. e Fax 011 7492125

Iscriviti subito e approfitta delle nostre promozioni per le nuove quote sociali!!



Duomo di San Giovanni in una foto del 1895.

Accanto alla torre campanaria, si vede ancora la casetta che fu l'embrione dello "Spedale di San Giovanni Battista" fondato dai Canonici della Cattedrale.